Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — **Roma — Mercoledì 23 Dicembre** — **Numero 301**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. **32**;	L. **17**;	L. **9**
» a domicilio e nel Regno	» **36**;	» **19**;	» **10**
Per gli Stati dell'Unione postale:	» **80**;	» **41**;	» **22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 465 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 aprile 1902, n. 127, col quale fu approvato il Regolamento generale universitario;

Visti gli altri Nostri decreti in data 13 marzo 1902, nn. 66, 67, 69, 70, coi quali furono rispettivamente approvati i Regolamenti speciali per le Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, di medicina e chirurgia, di giurisprudenza, e di filosofia e lettere;

Considerato che al Regolamento generale sono rese necessarie alcune modificazioni in relazione alla legge 28 maggio 1903, n. 224; e che in esso, come nei Regolamenti speciali, fu riconosciuta la convenienza di alcune altre modificazioni, in conformità ai voti del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e dei Collegi universitarii, e altresì per eliminare taluni errori materiali;

Considerato che alcune disposizioni dei predetti Regolamenti ebbero opportuno chiarimento mercè istruzioni Ministeriali che ne agevolano la normale e uniforme applicazione; laonde giova rettificare, per quanto occorra, il testo di quelle disposizioni, per eliminare ragioni di dubbii nella loro interpretazione;

Udito il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni al Regolamento generale universitario deliberato col predetto Nostro decreto 13 aprile 1902, n. 127 e ai Regolamenti speciali per le Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, di medicina e chirurgia, di giurisprudenza, di filosofia e lettere, rispettivamente approvati con gli altri Nostri decreti predetti, del 13 marzo 1902, nn. 66, 67, 69 e 70, secondo risultano dai testi rispettivi del Regolamento generale e dei Regolamenti speciali contenuti negli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, annessi al presente decreto, i quali vengono firmati, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

NASI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Allegato A.

REGOLAMENTO GENERALE UNIVERSITARIO

CAPO I.

Dell'istruzione superiore e del governo delle Università

Art. 1.

L'istruzione superiore è data nelle RR. Università degli studi e negli Istituti superiori di grado uguale alle Università.

Art. 2.

Sono Istituti superiori universitari agli effetti di questo regolamento:

a) le RR. Scuole d'applicazione per gl'ingegneri;

b) il R. istituto tecnico superiore di Milano;

c) il R. istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento di Firenze;

d) la R. Accademia scientifico-letteraria di Milano;

e) le RR. scuole superiori di medicina veterinaria.

Art. 3.

La direzione e la vigilanza amministrativa delle Università spettano al rettore, subordinatamente al Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore è assistito dal Consiglio accademico, dai presidi, dai direttori delle scuole, le quali facciano parte integrale dell'Università, e dai Consigli di Facoltà e Scuole, secondo le competenze rispettivamente determinate.

È sempre in Facoltà del Ministro disporre ispezioni presso le Università.

Art. 4.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, il Rettore è nominato dal Re, ogni anno, fra i professori ordinarii e il suo ufficio è incompatibile con quello di preside.

Egli può essere riconfermato alla scadenza.

Nei casi d'assenza, o impedimento, è sostituito dal preside più anziano; e, in mancanza di presidi, dal più anziano professore ordinario.

Art. 5.

Oltre alle attribuzioni derivanti dalle leggi il rettore:

1) Rappresenta l'Università in ogni atto ufficiale e in ogni pubblica circostanza;

2) Presiede il Consiglio accademico;

3) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio accademico e dei Consigli di facoltà o scuole;

4) Richiama all'osservanza dei proprî doveri quei professori che con la loro condotta, nell'Università o fuori, o coi loro scritti, offendano il decoro del proprio ufficio, o diano occasione di pubblico scandalo. Quando il richiamo verbale o scritto non abbia raggiunto il suo scopo, il rettore inviterà a pronunziarsi il Consiglio accademico e riferirà al Ministro per gli ulteriori provvedimenti, comunicando gli atti;

5) Nomina e licenza gli inservienti e custodi dell'Università;

6) Provvede sulle proposte di nomina o licenziamento degli inservienti e custodi dei singoli istituti, musei, gabinetti e collezioni, fatte a lui dai rispettivi direttori con rapporti motivati; può procedere direttamente al licenziamento per ragioni disciplinari;

7) Adempie tutti gli altri uffici che gli sono conferiti da questo e dai Regolamenti speciali.

Art. 6.

Quando il rettore non creda di poter dare esecuzione a una deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola, a norma del numero 3 dell'articolo precedente, ne informa, comunicandone i motivi, il preside o direttore, il quale promuoverà nuova deliberazione. Nei casi di persistente disaccordo e in quelli di dissenso col Consiglio accademico, il rettore informa il Ministro per le sue deliberazioni.

Art. 7.

Il rettore può accordare, anche alle persone non aventi qualità di professori a titolo ufficiale o privato, il permesso di tenere letture scientifiche, non costituenti un corso, nel recinto dell'Università, purchè ciò sia senza danno o incomodo delle lezioni e del servizio universitario in generale.

Il permesso è sempre revocabile.

Art. 8.

Il Consiglio accademico si compone del rettore, dei presidi delle facoltà, e dei direttori delle scuole annesse all'Università. Esso è convocato dal rettore quando egli lo creda o il Ministro lo disponga, per dar pareri su quanto appartiene all'esercizio delle varie funzioni del rettore stesso; ed inoltre per l'esercizio delle attribuzioni speciali indicate da leggi, Regolamenti o statuti di Enti morali o pubbliche amministrazioni.

Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio accademico fra i proprî membri, ed è sostituito, nel caso di assenza o impedimento, dal preside o direttore più giovane tra i presenti.

Art. 9.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, il preside è nominato dal Re tra i professori ordinarî ed emeriti sopra una terna proposta dal Consiglio di Facoltà. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nei casi di assenza o di impedimento, è sostituito dal professore ordinario più anziano.

Art. 10.

Il preside:

1) Rappresenta la Facoltà, ne convoca e presiede il Consiglio;

2) Esercita sugli insegnamenti e sugli studî della Facoltà, con l'assistenza del Consiglio medesimo, la direzione didattica e la vigilanza disciplinare;

3) Esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza e riferisce negli altri casi al rettore per gli opportuni provvedimenti;

4) Cura che sia compilata la relazione annuale di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 161 della legge 13 novembre 1859, e la presenta al rettore entro il mese di luglio;

5) Adempie a tutte le altre attribuzioni deferitegli da questo e dai Regolamenti speciali.

Art. 11.

Il Consiglio di facoltà è convocato dal preside, o per propria iniziativa, od a richiesta del rettore, o a domanda motivata di tre professori aventi diritto d'intervenire all'adunanza.

Nel Consiglio di Facoltà nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino suoi parenti od affini entro il terzo grado civile. La medesima regola si applica al Consiglio accademico e ad ogni altra assemblea avente funzioni universitarie.

Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio di Facoltà tra i professori ordinarî o straordinarî; ed è sostituito, nei casi di assenza od impedimento, dal più giovane dei professori presenti.

Art. 12.

Alle adunanze dei Consigli delle Facoltà o Scuole sono invitati i professori ordinarî e straordinarî ed i dottori aggregati che sono attualmente investiti della supplenza temporanea in un insegnamento ufficiale. I professori straordinarî non hanno voto delibe-

rativo sugli argomenti che riguardino l'interesse personale di qualsiasi professore ordinario o straordinario.

Sono altresì invitati ad intervenire alle adunanze gl' incaricati ed i rappresentanti dei liberi docenti eletti secondo le norme del-dell'articolo seguente, quando si tratti dei casi previsti negli articoli 9, 61, 62, 63, 72, 73, 85, 87, 89, 93, 102, 107, 115, 116, 117, 123, oltre che, nel caso preveduto dall'articolo 6, se la deliberazione antecedente era stata presa col loro intervento.

Art. 13.

I due liberi docenti menzionati nell' articolo precedenti sono scelti ogni anno, entro il mese di giugno, da tutti i liberi docenti i quali effettivamente insegnino nelle Facoltà o Scuole durante l'anno, e non vi tengano contemporaneamente ufficio di professore ordinario, straordinario o incaricato.

Il rettore li convoca individualmente, a termine non minore di otto giorni. L'adunanza è presieduta dal più anziano dei presenti; è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e non può, sotto pena di nullità, occuparsi di qualsiasi altro oggetto. L'elezione ha luogo a maggioranza relativa.

Il processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti, è rimesso al rettore, il quale, verificatane la regolarità, comunica le elezioni avvenute al preside o direttore e ne informa il ministro.

I diritti attribuiti ai rappresentanti eletti dai liberi docenti spettano individualmente a questi quando in una facoltà o scuola non siano più di due nelle condizioni indicate nella prima parte del presente articolo.

Art. 14.

Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico e dei Consigli di facoltà è necessario:

1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza, salvo il caso di urgenza, con indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi;

2° che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati. Nel computo per determinare la maggioranza, non si tien conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

In seconda convocazione sarà legale l' adunanza e valide le deliberazioni, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Art. 15.

L'assemblea generale dei professori si comporrà di tutti i professori ordinarî, straordinarî ed incaricati, dei dottori aggregati e delle rappresentanze dei liberi docenti, di cui all'articolo 13, e sarà convocata:

1° per deliberare e fare proposte dietro invito del Ministro;

2° per discutere, con l'autorizzazione del Ministro, di speciali interessi dell'Università;

3° ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno, per affari amministrativi d'interesse speciale.

La convocazione dell'assemblea dei professori sarà fatta dal rettore.

Per la validità dell'adunanza si applica il disposto dell'articolo precedente. L'ufficio di segretario è esercitato dal più giovane dei professori intervenuti.

CAPO II.

Degli insegnanti a titolo ufficiale e del personale assistente

—

Art. 16.

Salvo quanto è disposto negli articoli 69 della legge 13 novembre 1859 e 20 della legge per l'Università di Napoli 16 febbraio 1861, si può provvedere ai posti di professore ordinario mediante concorso, o promozione, secondo le norme del capo seguente, ovvero per semplice trasferimento, in base alla domanda o adesione scritta del professore e al parere favorevole della facoltà. Il passaggio da cattedra diversa non può essere accordato se non per materie strettamente affini e la deliberazione relativa del Consiglio di facoltà deve essere motivata. In questo caso, come negli altri contemplati dalle leggi vigenti, deve essere udito il parere del Consiglio superiore.

Queste norme saranno osservate pure quando si tratti del semplice trasferimento di un professore straordinario.

Art. 17.

I professori straordinarî sono nominati per un anno dal ministro:

1) In seguito a concorso, al quale sono ammessi i cultori della disciplina per cui vaca la cattedra e di materie affini, che abbiano qualità di dottori aggregati, o liberi docenti, o incaricati ovvero abbiano ottenuto dichiarazione di eleggibilità in precedente concorso per ordinario;

2° sulla base di un concorso per ordinario della stessa materia, bandito per altra Università, ai sensi dell'articolo 43, o di altro concorso per straordinario, ai sensi dell'articolo 44.

Potranno essere ammessi al concorso di cui al numero 1) coloro che, per parere di una Facoltà o Scuola, abbiano ottenuto, con opere o insegnamenti, fama di molta dottrina nella materia che è oggetto del concorso. In ogni caso il Ministro potrà incaricare la Commissione nominata per il concorso, di pronunziare preliminarmente sulla ammissibilità di questi aspiranti.

La nomina può avere luogo anche in base all'articolo 69, in relazione con l'articolo 89 della legge 13 novembre 1859.

Art. 18.

Il professore straordinario sarà riconfermato per ciascun anno successivo, senza bisogno di ulteriore concorso, salvo che il Consiglio della Facoltà, con parere motivato, non proponga diverso provvedimento. In questo caso, come in quello che il Ministro non creda di deliberare la conferma, sarà udito il Consiglio superiore.

Art. 19.

L'incarico dell'insegnamento ha la durata di un solo anno. Nelle proposte dei Consigli delle Facoltà o Scuole al Ministro, sarà designata per l'incarico, in ordine di preferenza, un dottore aggregato o un libero docente, che nell'anno in corso o nell'antecedente abbia esercitato l'effettivo insegnamento della materia nella Facoltà o Scuola; ovvero un professore ordinario o straordinario; od una delle persone a cui è applicabile l'art. 69 della legge 13 novembre 1859. Per i liberi docenti e dottori aggregati si terrà conto dei concorsi cui abbiano partecipato nell'ultimo quinquennio.

In ogni caso la proposta deve essere motivata e devono indicarsi pure gli altri aspiranti all'incarico.

Art. 20.

Verificandosi, per qualunque causa, la vacanza di una cattedra, il Consiglio della Facoltà o Scuola deve proporre per essa, nel termine di un mese, il provvedimento temporaneo o definitivo; mancando tale proposta, il Ministro provvede, udita la Giunta del Consiglio superiore.

Di regola, non più tardi di un anno dalla vacanza di ciascuna cattedra, si deve provvedere alla nomina del professore ordinario o straordinario, per gli insegnamenti rispetto ai quali l'esame è condizione necessaria per essere ammessi a quello di laurea. Qualora il Consiglio della Facoltà o Scuola, in un caso particolare, creda che vi siano ragioni eccezionali di deroga a questa regola, ne farà proposta motivata, sulla quale sarà udito ciascun anno il Consiglio superiore.

Per gli altri insegnamenti, diversi da quelli contemplati nel precedente capoverso, e designati nei rispettivi regolamenti, il Ministro potrà bandire il concorso per la nomina di un professore ordinario o straordinario, solo quando ne riconosca l'opportunità, e udito il parere del Consiglio superiore.

Art. 21.

Nei casi di prolungato impedimento di un professore, il rettore dovrà darne avviso al Ministro, il quale potrà, o disporre per una regolare supplenze, ovvero autorizzare il professore a completare il corso delle sue lezioni con orario straordinario.

Art. 22.

Chi è stato dichiarato ineleggibile in un concorso per ordinario o straordinario, non può essere scelto o riconfermato o incaricato o supplente nella stessa materia.

Nessuno può avere più di un incarico o di una supplenza.

Colui al quale sia affidato un incarico o una supplenza non può tenere contemporaneamente un corso libero sulla stessa materia

Art. 23.

Gli aiuti o coadiutori dei titolari di cattedre sperimentali o dimostrative, sono nominati dal Ministro su proposta del relativo professore.

Essi sono nominati per un anno e possono essere confermati due volte: le ulteriori riconferme non potranno però aver luogo, se non per ragioni di studî o per meriti didattici riconosciuti dalla facoltà o scuola.

Art. 24.

Gli aiuti o coadiutori, subordinatamente al titolare dell'Istituto, hanno la direzione immediata dei servizi a cui sono specialmente addetti; e quando siano dottori aggregati o liberi docenti della materia, possono supplire nelle lezioni il rispettivo professore, o avere il compito di sviluppare una qualche parte dell'insegnamento ufficiale affidato a quest'ultimo, osservata la disposizione dell'art. 88 (1° capoverso).

Art. 25.

Gli assistenti ed i preparatori sono nominati per un anno dal Ministro su proposta del professore dal quale dipendono.

Per la loro riconferma in ufficio si applicano le disposizioni dell'art. 23.

Anche essi, quando siano dottori aggregati o liberi docenti della stessa materia, possono avere le funzioni didattiche previste dal precedente articolo

CAPO III.

Dei concorsi e delle promozioni

—

Art. 26.

I concorsi per le cattedre di professore ordinario sono deliberati dal Ministro, quando crede opportuno, avendo presenti le proposte che siano state fatte dai consigli delle Facoltà o Scuole.

L'avviso di concorso indica il termine non minore di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione, durante il quale sono ammesse le domande dei concorrenti. Esso è pubblicato tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta Ufficiale*, ed affisso in tutte le Università e negli Istituti universitari del Regno.

Art. 27.

Ciascun aspirante deve far pervenire al Ministero la sua domanda, accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica, con l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta, e con la indicazione dei principali risultati ottenuti, quando ne sia il caso.

Le pubblicazioni saranno presentate possibilmente in un numero di copie bastevole per le distribuzioni indicate nei due articoli seguenti. Sono ammessi soltanto lavori pubblicati; e fra questi deve esservi almeno una memoria originale a stampa concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso. Per le cattedre di letteratura latina e greca, almeno una memoria deve essere scritta in latino.

Non sono titoli validi le pubblicazioni o le parti di esse presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I concorrenti che già non appartengono all'insegnamento governativo, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso.

Art. 28.

Il merito dei singoli candidati sarà apprezzato da una Commissione nominata dal Ministro fra le persone conosciute per la loro perizia in simili materie od in quelle che vi sono affini, o per la loro esperienza nell'insegnamento delle medesime.

La Commissione consterà di cinque, sette o nove membri.

Fatta la nomina della Commissione esaminatrice, non si potrà mutare il numero dei suoi componenti.

Art. 29.

Prima di convocare la Commissione, il Ministro può chiedere a tutti i professori ordinarî della materia posta a concorso, i quali non siano nè commissarî nè concorrenti, e ad altri scienziati italiani o stranieri, se lo stimi opportuno, la designazione scritta e motivata del concorrente che a loro giudizio sia più meritevole della cattedra, trasmettendo possibilmente a ciascuno le copie dei titoli presentati.

Le risposte pervenute prima che la Commissione abbia ultimato i propri lavori sono comunicate ad essa e rimangono allegate agli atti del concorso.

Art. 30.

Tosto che i commissarî abbiano accettato la nomina, riceveranno l'elenco dei concorrenti e dei loro titoli, e le copie di questi. Saranno contemporaneamente convocati, a termine non minore di quindici giorni, per la prima adunanza della Commissione. Tale adunanza può dal Ministro essere prorogata se la maggioranza dei commissarî ne faccia domanda.

Le sedute delle Commissioni avranno luogo durante le ferie universitarie.

Art. 31.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti sino al terzo grado civile incluso, non può far parte della Commissione e, qualora egli sia stato prescelto, deve avvertirne il Ministro per l'opportuna surrogazione.

Art. 32.

Se da qualche concorrente siano elevate eccezioni per la ricusazione di un commissario, il Ministro le comunica in copia al medesimo, assegnandogli un breve termine per presentare le proprie osservazioni. Dopo che la Commissione abbia tenuta la prima adunanza, tali eccezioni non possono essere proposte.

Art. 33.

Nella prima adunanza la Commissione elegge nel suo seno a scrutinio segreto il presidente e il segretario.

Art. 34.

Ciascun commissario deve presentare in iscritto il proprio giudizio sui titoli scientifici dei candidati. Questi giudizi sono allegati in originale al verbale dell'adunanza, e ne fanno parte integrante.

Quando occorra pronunziare sull'ammissibilità di qualche concorrente a norma del penultimo capoverso dell'articolo 17, la votazione ha luogo subito dopo la discussione generale sui titoli.

I candidati, i quali non comprovino almeno un triennio di insegnamento effettivo universitario a qualunque titolo, sono soggetti ad una prova orale per dimostrare la propria attitudine didattica. La Commissione può indire la stessa prova per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Art. 35.

La prova orale, di cui all'articolo precedente, consiste in una lezione sopra un tema assegnato dalla Commissione ventiquattro ore prima. La lezione deve durare non meno di quaranta minuti.

Per le materie di scienze dimostrative o sperimentali vi saranno inoltre uno o più esercizi pratici.

A queste prove ed esercizi possono assistere tutti i candidati, a meno che per l'indole dell'esercizio pratico la Commissione disponga altrimenti.

Esse sono giudicate unitamente ai titoli di ciascun candidato, con votazione unica e complessiva, a norma dell'articolo seguente.

Art. 36.

Terminata la discussione sul merito dei concorrenti, si vota sulla loro eleggibilità, e poscia si procede al giudizio comparativo per la graduazione dei candidati riconosciuti eleggibili. L'eleggibilità è espressa da non meno di sette decimi dei punti complessivi di cui dispone la Commissione. Al di sopra di questi ogni com-

missario può proporre quel numero complessivo di punti che egli reputa doversi attribuire a ciascuno degli eleggibili.

Fra le varie proposte si comincierà dal mettere a partito la più elevata, discendendo poi a quella che vi tien dietro quando la prima non fosse approvata e così alle successive con egual metodo. Se più concorrenti riportano egual numero di punti si vota sull'ordine di precedenza, non essendo ammesse designazioni *ex aequo*

La relazione della Commissione dovrà contenere i giudizi, siano pur brevi, ma ben determinati, su ciascuna pubblicazione dei singoli concorrenti, o sui gruppi di pubblicazioni che possono essere oggetto di esame e giudizio complessivo. Dovrà contenere pure i punti riportati da ciascun concorrente e l'ordine della graduazione.

Art. 37.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Art 38.

Non sono sottoposti al giudizio di eleggibilità, ma solo alla graduazione per i punti di merito, i professori ordinari della stessa materia.

Art. 39.

Le deliberazioni della Commissione avranno luogo ad assoluta maggioranza di voti, ma non si avranno per valide se non saranno state prese col concorso di quattro, cinque o sette dei suoi membri, compreso il presidente, il cui voto, in caso di parità, sarà preponderante (articolo 67 della legge 13 novembre 1859).

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, firmato, per ogni seduta, da tutti presenti.

La relazione, di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 36, sarà parimenti firmata. I dissenzienti possono aggiungere una relazione a parte.

Art. 40.

La relazione, con tutti i verbali ed allegati, è rassegnata al Consiglio Superiore, che la restituisce al ministro con le proprie osservazioni.

Essa deve essere pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero, con le osservazioni del Consiglio Superiore, qualunque sia l'esito del concorso, testochè il ministro l'abbia in tutto o in parte approvata o non accolta.

Art. 41.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non può produrre effetti, se non quando pervenga alla Commissione, per mezzo del Ministero, prima che questa abbia iniziata la discussione sui titoli di lui, e non può essere revocata.

La Commissione ne farà constatazione, con apposita menzione, nel verbale.

Art. 42.

Le disposizioni degli articoli 34, 35, 36, 39 prima parte e 40 prima parte devono essere osservate sotto pena di nullità.

Art. 43.

Il risultato del concorso è valido soltanto per l'Università e la cattedra messa a concorso.

Tuttavia esso può valere per le nomine a straordinario per le cattedre vacanti della stessa materia in altre Università entro un anno dalla data della relazione, e non oltre il terzo fra coloro che nel concorso furono giudicati eleggibili, purchè vi sia il parere della Facoltà, presso la quale si tratta di provvedere.

Art. 44.

Le norme contenute nel presente capo valgono anche pei concorsi a professore straordinario.

Il concorso però è indetto col termine minimo di 30 giorni per la presentazione dei titoli.

Il risultato del concorso può valere per le nomine a straordinario della stessa materia, nelle cattedre vacanti in altre Università entro un anno dalla data della relazione, e non oltre il terzo eleggibile che abbia conseguito almeno otto decimi dei punti nella graduazione, perchè vi sia parere favorevole della Facoltà in cui si deve provvedere.

Art. 45.

Il professore straordinario nominato in seguito a concorso, dopo tre anni almeno di esercizio non interrotto del suo ufficio, potrà chiedere la sua promozione.

Il Ministro, avuti i pareri favorevoli della Facoltà e del Consiglio superiore, ove riconosca che il professore abbia dimostrato con nuovi lavori la sua operosità scientifica nella materia insegnata, e dato prova della sua abilità didattica, potrà far giudicare della dimanda da una Commissione composta di cinque membri eletti a norma dell'articolo 28 del presente Regolamento.

Per la procedura delle promozioni saranno osservate le norme di questo capitolo, in quanto siano applicabili.

Art. 46.

Il professore straordinario, dopo avere per tre anni esercitato lodevolmente il suo ufficio, ove ciò risulti da una apposita deliberazione del Consiglio della Facoltà o Scuola, potrà essere promosso senza ulteriore giudizio, se abbia partecipato, dopo la sua nomina a straordinario, ad un concorso per professore ordinario della stessa materia, e sia stato graduato fra i primi tre giudicati eleggibili a norma del capoverso dell'articolo 43, sempre che la relazione di quel concorso sia stata approvata a norma dell'articolo 40.

Capo IV.

Dei liberi docenti

Art. 47.

Sono insegnanti a titolo privato:

1° i professori ordinarî e straordinarî in quanto impartiscano corsi privati, a' termini dell'articolo 93 della legge 13 novembre 1859;

2° i dottori aggregati, a' termini dello stesso articolo;

3° coloro i quali ottennero l'abilitazione alla libera docenza.

Art. 48.

L'abilitazione alla libera docenza è concessa dal Ministro per una determinata Università o Facoltà, e soltanto per gli insegnamenti che vi esistono a titolo pubblico, ancorchè non affidati a professori ordinarî o straordinarî.

Essa però può concedersi anche per parte delle materie insegnate a titolo pubblico, quando questa parte abbia già acquistato sufficiente autonomia ed importanza scientifica.

Art. 49.

L'abilitazione alla libera docenza si può conseguire:

1° per esami;

2° per titoli;

3° in base all'articolo 69 della legge 13 novembre 1859.

Art. 50.

Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al Ministero, indicando l'insegnamento a cui intende essere abilitato, l'Istituto dove si prefigge di esercitarla, e se intende conseguirla per esame o per titoli.

All'istanza deve essere unito il certificato della laurea conseguita da almeno due anni. Deve altresì allegarsi il certificato penale di data non anteriore a due mesi.

In casi particolari, di cui è giudice il Consiglio superiore, possono valere altri titoli equipollenti alla laurea.

Art. 51.

L'idoneità degli aspiranti alla libera docenza per esame è riconosciuta da una Commissione composta nel modo indicato dall'articolo 99 della legge 13 novembre 1859.

La nomina della Commissione spetta al Ministro su proposta della Giunta del Consiglio superiore.

In casi d'urgenza, il Ministro può sostituire un commissario, anche senza il parere della Giunta, udito il presidente della Commissione.

Art. 52.

I membri estranei alla Facoltà, che non sono professori nell'Università presso cui ha luogo l'esame, hanno diritto ad una indennità di viaggio e di soggiorno a spese del candidato, che la verserà anticipatamente alla cassa universitaria.

Art. 53.

La Commissione, fino al compimento dei suoi lavori, è presieseduta dal preside della Facoltà che si trova in ufficio al momento della sua prima riunione.

Art. 54.

L'assegnazione del tema per la dissertazione scritta, di cui all'articolo 98 della legge 13 novembre 1859. deve aver luogo nella prima adunanza della Commissione, per la validità della quale è richiesta la presenza di tre almeno dei commissari.

Ciascuno dei commissari, così presenti come assenti, propone per iscritto uno o più temi, i quali, dopo essere stati discussi ed approvati dai membri presenti, sono inviati al Ministero, il quale li rimette alla Giunta del Consiglio superiore per l'estrazione a sorte.

Il tema estratto a sorte viene dal Ministero comunicato direttamente all'interessato.

Art. 55.

Il termine che la Commissione concede per la presentazione della dissertazione, non può essere minore di tre mesi, e può essere dalla Commissione prorogato.

Si intende che il candidato abbia rinunciato alla domanda, quando lasci trascorrere il termine senza presentare la dissertazione o la domanda di proroga.

La dissertazione, quando si tratti di abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura latina o greca, deve essere scritta in latino.

Art. 56.

La prova della discussione orale, di cui allo stesso articolo 98 della legge 13 novembre 1859, non può durare meno di un'ora ed è pubblica.

Di essa è dato avviso nell'albo dell'istituto, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 57.

L'assegnazione del tema per la lezione orale sarà fatta il giorno precedente alla prova. Il candidato estrae a sorte due temi. tra quelli proposti per la Commissione, e ne sceglie immediatamente uno, che formerà oggetto della lezione.

Questa è fatta in pubblico e deve durare non meno di quaranta minuti e non più di un'ora. Di essa sarà dato avviso, come è stabilito nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 58.

Per l'abilitazione nelle materie dimostrative o sperimentali, la Commissione aggiunge alle tre prove suddette gli esercizi pratici che reputi necessari.

Art. 59.

Terminate le prove dell'esame, la Commissione procede a valutarle.

Ogni Commissario dispone di 10 punti e può proporre quel numero complessivo di punti che reputi doversi attribuire al candidato.

Tra le varie proposte si comincia a mettere a partito la più elevata, scendendo a quella che vi tien dietro, ove la prima non risulti approvata, e alla successiva con egual motodo.

Le votazioni sono palesi. Per essere giudicato idoneo, il candidato deve riportare almeno gli *otto* decimi dei punti.

Art. 60.

Di tutte le operazioni sono stesi verbali firmati dai Commissari. La Commissione deve anche stendere una relazione contenente un giudizio complessivo sul valore dimostrato dal candidato nelle diverse prove sostenute.

Questa relazione, con i verbali e la dissertazione, è inviata al Consiglio superiore, il quale la restituisce al Ministro col suo giudizio in merito della dissertazione e con le sue osservazioni sull'esatta applicazione delle norme prescritte dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 61.

La domanda relativa alla libera docenza per titoli, è trasmessa alla facoltà o scuola presso cui l'aspirante chiede d'insegnare,

Il preside o direttore ne dà avviso al richiedente, invitandolo a presentare i suoi titoli. Fra questi deve esservi almeno una memoria originale a stampa sulla materia per cui si chiede la abilitazione; per la abilitazione agli insegnamenti di lingua e letteratura greca o latina tale memoria deve essere scritta in latino.

Il richiedente dovrà dare anche una prova di attitudine didattica, avanti alla facoltà o scuola, nei modi indicati negli articoli 57 e 58. Può esserne dispensato chi comprova di avere esercitato lodevolmente per un triennio l'insegnamento universitario a qualunque titolo.

Per l'esame dei titoli e per l'esperimento orale sarà delegata dalla Facoltà o Scuola una Commissione di tre o più professori compreso quello della materia; essa presenta la sua relazione in iscritto.

Il Consiglio della facoltà o scuola dà poscia il suo parere motivato sul merito del candidato e lo trasmette, coi titoli, al Ministro, il quale comunica ogni cosa al Consiglio superiore.

Se il Consiglio superiore riconosce che il richiedente sia idoneo alla libera docenza, propone al Ministro l'abilitazione. Questa non può essere proposta se il parere favorevole sul merito del candidato non è dato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.

Il parere della Facoltà o Scuola si presume contrario, quando sia trascorso un mese dopo un secondo invito a deliberare, da parte del Ministro, senza che essa abbia fatto conoscere il suo giudizio sul merito del candidato, In tal caso, la domanda e i titoli sono ugualmente rimessi al Consiglio superiore; e la Giunta provvederà per le prove orali, quando creda che ne sia il caso, nel termine assegnato dal Ministro.

Art. 62.

La libera docenza è valida per la sola materia per la quale è conseguita, e deve essere esercitata nell'Università per la quale è concessa.

Il libero docente, che ne faccia domanda, può però essere autorizzato dal Ministro ad impartire in altra Università l'insegnamento al quale fu abilitato.

Sull'opportunità di questa concessione, escluso qualunque esame in merito. sarà sentito il parere della facoltà presso la quale il libero docente chiede di essere trasferito.

Il parere si presume contrario quando sia trascorso inutilmente un mese, dopo un secondo invito del Ministro a deliberare.

Art. 63.

La decadenza della qualità di libero docente, di cui all'art. 104 della legge 13 novembre 1859, è proposta dal rettore, udito il Consiglio di facoltà e l'interessato nelle sue deduzioni.

Essa è pronunciata dal Ministro con decreto motivato.

Capo V.

Degl'insegnamenti e dei corsi universitari

Art. 64.

I regolamenti di Facoltà o Scuole determinano gl'insegnamenti che si dànno in ciascuna a titolo pubblico, e quali fra essi sono obbligatori o raccomandati per il conseguimento delle diverse lauree e diplomi.

Art. 65.

I Consigli delle facoltà possono proporre *l'istituzione* di nuovi insegnamenti, non compresi nei rispettivi Regolamenti, che si re-

putino necessari per completare l'istruzione superiore in relazione al progresso e allo sviluppo degli studi.

Il Ministro decide, dopo il parere del Consiglio superiore, intorno alla opportunità delle singole proposte dal punto di vista scientifico e didattico. Il provvedimento non potrà effettuarsi se non quando vi siano fondi disponibili nel bilancio. A tal fine la somma annualmente destinata per retribuzione di incarichi sarà distinta e iscritta separatamente da quella complessiva per gli stipendi del personale insegnante, nel rispettivo articolo del bilancio.

Art. 66.

Quando un corso ufficiale:

1° o annoveri un eccessivo numero di inscritti,

2° o sia comune a studenti di diverse Facoltà o Scuole, in guisa che l'insegnamento debba prefiggersi scopi diversi,

potrà, su proposta della facoltà o scuola, udito il Consiglio superiore, istituirsi un incarico accanto alla cattedra ufficiale; però, nel caso previsto al n. 1, l'incarico non potrà essere affidato al professore ufficiale.

Art. 67.

Nel mese di marzo i Consigli delle Facoltà o Scuole propongono l'elenco di tutti gli insegnamenti a cui per l'anno successivo ritengano si debba provvedere mediante incarichi.

Gli elenchi sono comunicati al Consiglio superiore nella sessione di primavera, per le sue osservazioni.

Saranno ammesse proposte tardive solo per vacanze di cattedre sopraggiunte dopo il termine indicato.

Art. 68.

L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali dell'Università o degli Istituti da essa dipendenti.

Tuttavia il rettore in casi particolari, udita la competente Facoltà, può autorizzare il libero docente a tenere il suo corso fuori dei locali universitari.

Anche in questo caso, durante le ore di lezione, l'autorità universitaria potrà accedere ai porsi privati, e vi eserciterà la sua giurisdizione disciplinare a' sensi dell'articolo 146 della legge 13 novembre 1859.

Art. 69.

I corsi dei liberi docenti sono:

1° pareggiati, e producono per gli studenti che vi si inscrivono gli stessi effetti legali, se per il numero delle ore e l'estensione della materia corrispondono ai rispettivi corsi ufficiali;

2° parziali e non pareggiati:

a) se corrispondono ad una parte del corso ufficiale;

b) se sono un più ampio svolgimento di parte del corso ufficiale;

3° complementari, se corrispondono ai casi indicati nel secondo capoverso dell'articolo 48.

L'assegnazione delle diverse categorie è determinata dal Consiglio superiore, nell'annuo esame dei rispettivi programmi; e ne è fatto richiamo nell'orario delle facoltà e delle scuole.

Art. 70.

Ogni insegnamento prenderà la doppia forma di lezioni e conferenze con gli studenti.

L'insegnante potrà fare le conferenze in ore diverse dalle lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Nelle scienze sperimentali, alle lezioni e conferenze potranno essere aggiunti esercizi pratici; questi però potranno costituire anche corsi separati.

Art. 71.

Ai corsi potranno assistere soltanto gli studenti ed uditori che vi sono iscritti: potrà però il Consiglio accademico, su proposta e previo consenso dell'insegnante, dichiarare aperto al pubblico il rispettivo corso.

CAPO VI.

Dei diritti e dei doveri degli insegnanti

—

Art. 72.

Ogni insegnante ufficiale deve presentare al rispettivo Consiglio di Facoltà o Scuola il programma del corso che intende svolgere entro il prossimo anno scolastico, non più tardi del 15 giugno.

Ogni insegnante a titolo privato deve presentare al rettore, entro il mese di marzo, il programma del corso che intende svolgere nel venturo anno scolastico. Il rettore, entro il 15 aprile ne fa invio al Ministero con le osservazioni eventuali delle facoltà o scuole a' sensi dell'art. 94 della legge 13 novembre 1859.

I programmi inviati entro il termine anzidetto sono comunicati al Consiglio superiore. Nessun programma presentato più tardi sarà comunicato, a meno che si tratti di liberi docenti i quali abbiano ottenuto l'abilitazione dopo il 31 marzo; in questo caso, il termine ultimo per l'invio dei programmi al Ministero scade col 15 giugno.

Art. 73.

I professori ufficiali, nello stesso termine stabilito nella prima parte dell'articolo precedente, presenteranno alle Facoltà o Scuole i programmi di esame, comprendenti tutta la materia del corso a norma dell'articolo 110. Questi programmi devono essere redatti in forma di tesi o proporzioni numerate, da potersi estrarre a sorte.

Per i corsi a cui devono partecipare studenti di diverse Facoltà o Scuole, ovvero aspiranti a diverse lauree o diplomi, con fini di coltura differenti, saranno compilati distintamente i rispettivi programmi di esame.

Il programma d'esame approvato dalla Facoltà o Scuola vale anche per gli studenti che seguono un corso pareggiato.

Quando per l'indole dell'insegnamento, o della materia che ne è oggetto, o per altra causa affatto indipendente dalla volontà e diligenza dei professori, la materia dell'esame debba essere necessariamente ristretta a qualche parte della disciplina e i programmi non possano essere formulati come è prescritto nelle precedenti disposizioni, i Consigli delle Facoltà o Scuole determineranno le forme nelle quali debbasi supplire ai programmi, mantenendo unità di metodo e di modi delle prove finali, tra le materie dei corsi ufficiali e pareggiati.

Art. 74.

Nelle scienze, il cui insegnamento richiede il sussidio di cliniche laboratorî o musei, il professore a titolo privato si provvederà dei mezzi idonei ad impartire il corso, per il quale ha presentato il programma.

Il rettore ne farà giudicare dalla competente facoltà o scuola, anno per anno.

I professori titolari di cattedre sperimentali e i direttori di istituti scientifici, procureranno con opportune guarentigie di provvedere ai liberi docenti della rispettiva materia quei mezzi necessari ai loro insegnamenti, che possano essere forniti senza nuocere all'andamento dei corsi ufficiali, od alla conservazione del materiale e senza aggravio delle dotazioni; potendo far concorrere a tali esigenze qualche parte delle somme riscosse per tasso di laboratorio.

Art. 75.

Ogni abilitazione alla libera docenza conferisce il diritto di tenere un solo corso sulla materia per cui fu conseguita.

Non è permesso ripetere a titolo privato, in tutto o in parte, l'insegnamento che si professa a titolo pubblico.

Art. 76.

L'insegnante ufficiale o privato ha la piena responsabilità del mantenimento dell'ordine nell'aula durante la lezione; dell'esercizio del potere disciplinare risponde al rettore.

L'insegnante ufficiale o privato si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi possibilmente del pro-

fitto con esercizî e con interrogazioni agli studenti stessi, nella misura e nel modo che crederà migliori.

Quando durante l'anno gli risulti che alcuni studenti abbiano mancato di diligenza nell'assistere ai corsi, egli ne potrà dare avviso al rettore, che informerà del fatto le rispettive famiglie.

Art. 77.

L'insegnante che sia impedito di recarsi a far lezione, deve avvertirne in tempo la segreteria.

Il rettore, nei casi di necessità, può concedere agli insegnanti un permesso d'assenza per un tempo non maggiore di dodici giorni.

Gli altri congedi sono accordati dal Ministro, salve, per gli insegnanti ufficiali, le disposizioni sull'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, e, per gli insegnanti privati, la diminuzione delle quote d'iscrizione proporzionatamente alle lezioni non impartite.

Il rettore ogni mese informa il Ministro delle assenze degli insegnanti e dei congedi loro accordati.

Art. 78.

È dovere dei professori intervenire ai Consigli, alle assemblee, alle Commissioni di cui facciano parte; in caso d'impedimento, debbono renderne noto il motivo, del quale sarà fatta menzione nel processo verbale.

Essi non possono rinunciare agli uffici di rettore e di preside senza gravi motivi dei quali è giudice il Ministro; e nel caso di rinunzia conservano la responsabilità dell'ufficio fino a quando non siano sostituiti.

Il rettore farà particolare rapporto al Ministro intorno alle assenze dei professori dai Consigli accademici o di Facoltà. I nomi di coloro che saranno stati assenti più di tre volte consecutive senza giustificazione, saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale*.

Art. 79.

Ogni insegnante deve dichiarare sopra apposito libretto, volta per volta, l'argomento della lezione impartita, apponendovi la data e la firma.

Questi libretti sono a disposizione del rettore, al quale debbono essere consegnati alla chiusura del corso.

Per i corsi a titolo privato, il libretto deve, alla fine di ogni mese, essere controfirmato dal preside o dal direttore della Scuola, per accertare le lezioni date, agli effetti dell'articolo 130.

Art. 80.

La quota delle tasse d'iscrizione, che lo Stato corrisponde ad ogni insegnante a titolo privato, è, per ciascun studente o uditore inscritto al corso, di L. 4 annue per ora settimanale, se il corso è annuo, e della metà, se il corso è semestrale.

Per i corsi pareggiati di cui all'articolo 69, n. 1, il corso del privato insegnante deve avere lo stesso numero di ore settimanali del corrispondente corso ufficiale; per i corsi parziali e complementari, di cui allo stesso articolo 69, nn. 2 e 3, il numero delle ore settimanali non potrà essere superiore a tre.

Per gli studenti dispensati dalle tasse, il privato insegnante non ha diritto ad alcun compenso.

Art. 81.

Il professore ordinario o straordinario non potrà dare, oltre il proprio, più di due insegnamenti, da scegliersi tra le materie indicate all'articolo 93 della legge 13 novembre 1859.

Se il professore avrà un incarico, non potrà dare che un solo corso libero.

Il semplice incaricato può aggiungere un solo corso libero retribuito, su altra materia a cui sia abilitato come privato insegnante.

I dottori aggregati e coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza, non possono tenere più di due corsi liberi.

Gli aiuti, coadiutori, assistenti e preparatori di ruolo possono liquidare la quota d'iscrizione soltanto per i corsi indicati nell'articolo 69, nn. 2 *b)* e 3.

Art. 82.

Sono considerati in ispecie come casi d'insubordinazione, agli effetti dell'articolo 106 della legge 13 novembre 1859:

1° le assenze non giustificate;

2° l'inosservanza alle disposizioni emanate dall'autorità universitaria, salvo dritto a reclamo;

3° le manifestazioni degl'insegnanti, a qualunque titolo, siano state fatte, dentro o fuori l'Università, per le quali venga offeso il dovere permanente di rispetto verso le superiori autorità.

Capo VII.

Dell'anno scolastico e dell'orario

Art. 83.

L'anno scolastico incomincia il 15 ottobre e termina il 31 luglio.

Le lezioni cominciano non più tardi del 5 novembre e finiscono non prima del 15 giugno.

Quando l'anno scolastico sia diviso in semestri, la divisione si intende fissata al 1° marzo.

Art. 84.

Oltre alle feste civili ed alle vacanze ordinate dal Ministro per speciali avvenimenti, le lezioni sono interrotte per un tempo non maggiore di dodici giorni in occasione del Natale e del Capo d'anno, e non maggiore di diciotto giorni complessivamente in occasione del Carnevale e della Pasqua.

Il giorno in cui tali interruzioni incominciano, è determinato dal rettore, sentito il Consiglio accademico.

Art. 85.

A disciplinare le inscrizioni ai corsi e gli effetti delle medesime, i Consigli delle Facoltà o Scuole stabiliranno ciascun anno, entro il mese di marzo, per valere nell'anno successivo, due elenchi di materie d'insegnamenti professati nell'Università, tenendo conto anche delle domande menzionate nell'art. 98, ultimo capoverso.

Nel primo (elenco *A*) saranno indicati tutti i corsi professati a titolo privato nella facoltà o scuola e quelli degli insegnamenti professati in altre Facoltà o Scuole che il Consiglio giudica particolarmente utili alla coltura generale dei propri studenti.

Nel secondo (elenco *B*) saranno inscritte tutte le materie che il Consiglio stima di importanza speciale per gli studenti della facoltà o scuola, professate a titolo ufficiale o privato nell'Università e di cui non è prescritto l'esame come condizione per essere ammessi a quello di laurea o diploma nella stessa Facoltà o Scuola.

Nell'elenco *A* lo studente può sciegliere tutti i corsi liberi che intende seguire senza obbligo di esame; nell'elenco *B*, oltre a tali corsi, egli sceglie quelli, non aventi meno di tre ore per settimana, per i quali intende sottoporsi ad esami, onde completare il numero prescritto dal Regolamento speciale.

L'iscrizione di uno studente a corsi non compresi negli elenchi *A* e *B* non può aver luogo senza permesso del preside o direttore da cui egli dipende, sopra istanza motivata. Lo studente può ricorrere al rettore contro il diniego del preside o direttore.

Art 86.

Gli elenchi deliberati da una Facoltà o Scuola sono dal rettore comunicati in copia, indistintamente, a tutti i presidî e direttori delle altre facoltà o scuole, invitandoli a raccogliere le osservazioni di ciascun insegnante che possa esservi interessato.

Gli elenchi medesimi, con le osservazioni predette, saranno trasmessi al Ministro, il quale, udito il Consiglio superiore, li approverà o respingerà tanto nel complesso quanto nei singoli capi.

Art. 87.

Nella prima metà di giugno, il Consiglio di ciascuna Facoltà o Scuola si riunisce:

1° per deliberare il piano di studî prescritto dall'articolo 125 della legge 13 novembre 1859, n. 3725;

2° per esaminare i programmi dei corsi ufficiali per il prossimo anno scolastico, provvedendo agli opportuni coordinamenti;

3° per determinare l'orario di tutti i corsi.

Art. 88.

Per ogni corso devono essere impartite non meno di tre lezioni, di un'ora ciascuna, in ogni settimana. Qualora un Consiglio di Facoltà o Scuola stimi utile e preferibile, per qualche singola e determinata materia, che l'orario settimanale sia diviso in lezioni di un'ora e mezza ciascuna, e fa proposta motivata, sulla quale, previo parere del rettore, il Ministro delibera.

Per la validita di un corso, ufficiale o libero, è necessario che siano state impartite non meno di cinquanta ore di lezione per anno scolastico; senza che l'avere raggiunto questo numero dispensi l'insegnante dall'obbligo di osservare il calendario scolastico o di giustificare ogni assenza.

Art. 89.

Col 15 novembre gli orari diventano definitivi e non possono essere variati se non per deliberazione del Consiglio della rispettiva Facoltà o Scuola, uditi i professori interessati.

A cura del rettore sono immediatamente stampati gli orari, il calendario dell'anno scolastico, tutti i programmi dei corsi e quelli per gli esami, indicati negli articoli 72 e 73; e di queste pubblicazioni è mandata copia al Ministro, facendosi constare, con dichiarazione del rettore, che gli orari sono stati affissi all'albo dell'Università e dei rispettivi istituti.

Art. 90.

L'anno accademico potrà inaugurarsi con una speciale cerimonia da stabilirsi dal Consiglio accademico.

Questa cerimonia dovrà aver luogo non più tardi di venti giorni dal cominciamento dell'anno scolastico.

Un professore ordinario o straordinario, scelto nelle varie Facoltà, per turno da fissarsi dal Consiglio accademico, terrà il discorso inaugurale.

Capo VIII.

Degli studenti e degli uditori

—

Art. 91.

È studente o uditore in una Università del Regno chi venga iscritto, con l'una o l'altra qualità, nella matricola di essa.

Art. 92.

La domanda per essere immatricolato studente deve indicare il domicilio della famiglia o del capo di essa, e la Facoltà o Scuola i cui corsi lo studente vuol seguire.

Deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

1.° la fede di nascita debitamente legalizzata;

2.° la quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione;

3.° i titoli richiesti dai rispettivi Regolamenti di facoltà.

Art. 93.

Gli stranieri ed i cittadini italiani o figli di cittadini italiani aventi o che ebbero all'estero l'abituale dimora, ove domandino di iniziare o di continuare gli studî in una Università del Regno, devono comprovare gli studî compiuti all'estero.

Sulla sufficienza dei titoli presentati, per la immatricolazione e l'iscrizione al primo anno, giudicano la Facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali; per l'iscrizione ad un anno successivo al primo è riservato alla Facoltà, presso la quale l'iscrizione è chiesta, di giudicare per quale anno questa debba essere concessa.

Contro la deliberazione della Facoltà è ammesso il ricorso al Ministro, che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore.

Nel gennaio di ciascun anno i rettori manderanno al Ministro, insieme a tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, una relazione contenente i motivi per cui le singole domande furono accolte o respinte.

Il resoconto sarà trasmesso alla Giunta del Consiglio superiore, la quale farà le sue osservazioni, affine di stabilire via via norme sicure e costanti.

Queste osservazioni, però, non potranno invalidare le deliberazioni prese dalle facoltà.

In ogni caso resta fermo il disposto dell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859.

Art. 94.

La domanda d'immatricolazione all'Università deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 15 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal rettore, potrà l'immatricolazione concedersi fino al 30 novembre.

Art. 95.

Eseguita l'immatricolazione è rilasciato ad ogni studente un libretto nominativo. Esso vale per l'intero corso universitario; porta la firma del rettore e del direttore di segreteria, con la data del rilascio e col sigillo dell'Università; contiene le disposizioni del presente Regolamento e di quello della rispettiva Facoltà o Scuola sui diritti e doveri degli studenti.

La segreteria vi registra, anno per anno, i corsi che lo studente segue, e, alla fine dell'anno scolastico, l'esito degli esami sostenuti. Il segretario economo vi attesta il pagamento delle varie tasse, o la ottenuta dispensa.

Gli insegnanti, con le loro firme, vi certificheranno la frequenza dello studente ai corsi.

Col rilascio del libretto, lo studente è ammesso a fruire di tutti i diritti e vantaggi universitari, subordinatamente alle discipline in vigore.

Allo studente è anche data una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita.

Art. 96.

Non più tardi del 15 novembre di ogni anno, lo studente deve presentare alla segreteria la domanda di iscrizione all'anno di studî che intende seguire, accompagnata dalla quietanza di pagamento della prima rata della tassa d'iscrizione e dall'elenco dei corsi che preferisce seguire nell'anno scolastico. Il rettore, per considerazioni d'ordine generale o individuale, può accordare proroga di questo termine, non oltre il 15 dicembre.

Per gli studenti del primo anno, la domanda d'iscrizione può essere fatta insieme a quella di immatricolazione.

La nota degli insegnanti, ufficiali o liberi, di cui lo studente preferisce frequentare i corsi per le materie alle quali si è iscritto, può essere presentata separatamente, e, in ogni caso, non più tardi del 15 dicembre.

Art. 97.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono il numero minimo dei corsi obbligatori, che ogni studente deve seguire, affinchè sia valido l'anno di studio.

Entro i limiti di questi Regolamenti, lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno ai corsi che preferisce, senza tenersi all'ordine proposto dalla Facoltà, osservata, però, la disposizione dell'art. 99.

Egli non potrà iscriversi a un numero di corsi dati a titolo privato, che, agli effetti delle quote da pagarsi ai professori, superi l'importo della tassa di iscrizione pagata per quell'anno. Il totale numero delle ore di iscrizione ai predetti corsi a titolo privato, non può superare le trenta settimanali.

Art. 98.

Per ogni corso obbligatorio, lo studente può scegliere o quello ufficiale o quello pareggiato, ai sensi dell'articolo 69, n. 1, di un insegnante a titolo privato.

Non è permesso iscriversi, nello stesso anno scolastico, a più di due corsi relativi alla stessa disciplina, sia obbligatoria o libera.

L'iscrizione ad un corso impartito a titolo privato ha effetto le-

gale e dà luogo a retribuzione soltanto se l'insegnamento fa parte della facoltà o scuola, od è compreso negli elenchi *A* e *B* della medesima, salvo, inoltre, il caso contemplato nell'ultimo capoverso dell'articolo 85.

Ogni insegnante a titolo privato può chiedere che il proprio corso sia iscritto negli elenchi di una Facoltà o Scuola diversa da quella a cui egli appartiene. La domanda deve essere motivata, Contro il rifiuto del Consiglio della facoltà o scuola è conceduto richiamo al Ministro.

Art. 99.

Quando gli studî, a norma del Regolamento speciale di una facoltà siano divisi in più gradi, gli studenti che non hanno superato con approvazione tutti gli esami di un grado, non possono essere iscritti ai corsi nè ammessi agli esami del grado superiore.

Art. 100.

La segreteria, verificando qualche irregolarità nella domanda di iscrizione, o nell'elenco di cui all'articolo 96, deve invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni.

Tanto l'elenco, che le eventuali modificazioni, debbono essere accertati con la firma dello studente.

Per coloro che ritardino di presentarsi in segreteria oltre il prefisso termine, o si neghino alle correzioni rese necessarie dalle disposioni in vigore, le correzioni stesse vengono eseguite d'ufficio, con la perdita dell'iscrizione che eventualmente non fosse possibile regolarizzare senza le indicazioni espresse dell'interessato.

Trascorso il termine suddetto, nessun ulteriore aggiunta o variazione può arrecarsi all'elenco delle iscrizioni.

Art. 101.

Di mano in mano che sono sistemate le iscrizioni con le norme dell'articolo precedente, la segreteria forma, per ogni corso di insegnante ufficiale o privato, l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascun insegnante ha diritto d'ispezionare in ogni tempo l'elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciar copia.

Egual diritto appartiene al preside per le iscrizioni a tutti i corsi della sua Facoltà.

Art. 102.

Lo studente può domandare, in qualunque anno del corso, il passaggio da una ad altra facoltà o scuola della stessa Università, sotto le condizioni seguenti:

1° che ne faccia la domanda non oltre il mese di gennaio;

2° che possegga i titoli prescritti per l'ammissione alla facoltà cui intende fare passaggio;

3° che il padre, o la madre, o il tutore vi consentano, se lo studente è minorenne.

Il rettore decide, udita la facoltà alla quale lo studente desidera passare.

Le tasse pagate per la prima iscrizione sono computate per la seconda, ma lo studente deve pagare la differenza, quando le tasse per la seconda siano maggiori.

Art. 103.

Lo studente che abbia sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatori ai quali era iscritto, può passare ad altra Università, purchè ne faccia domanda in tempo utile per la nuova immatricolazione, a' sensi dell'articolo 94.

Nel corso dell'anno scolastico non può fare tale passaggio, se non quando esso sia conseguenza del trasferimento della famiglia di lui ad altro Comune.

Il passaggio è chiesto con domanda al rettore dell'Università che s' intende lasciare; questi, accogliendola, la rimette al rettore dell'Università prescelta, con estratto della carriera universitaria dello studente.

Chi ha fatto passaggio ad altra Università non può ritornare a quella abbandonata, se non quando sia trascorso un anno scolastico, ed egli abbia sostenuto con buon esito gli esami dei corsi obbligatori, seguiti presso l'Università alla quale aveva fatto passaggio salvo il caso previsto dal capoverso primo di questo articolo.

Il passaggio non importa, in verun caso, nuovo pagamento della tassa d'immatricolazione.

Art. 104.

Per le domande che importano immatricolazione in altra Facoltà si seguono cumulativamente le norme prescritte nei due precedenti articoli.

Tuttavia, in nessun caso è ammesso il passaggio da qualsiasi scuola di farmacia o di veterinaria, o da una delle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro, Firenze, alle facoltà propriamente dette.

Art. 105.

Colui che, già fornito di un diploma o di una laurea, desidera conseguirne un'altra, può ottenere di compiere i corsi universitari in un numero minore d'anni, secondo le disposizioni dei Regolamenti speciali.

Art. 106.

È uditore colui che, senza pagare tassa di immatricolazione, e senza obbligo di esami, si iscrive ad uno o più corsi universitari. Egli non riceve nè libretto nè tessera, ma un documento speciale per far constare della sua iscrizione ai singoli corsi.

L'uditore, alla fine dell'anno, può ottenere un certificato di frequenza al corso o ai corsi, che sarà rilasciato dal rettore, dopo sentiti i professori delle rispettive materie; egli potrà pure ottenere dal rettore un certificato dell'esito degli esami o colloqui che avrà subito.

Gli studî o gli esami dell'uditore non possono avere o acquistare valore per il conseguimento della laurea o di altri gradi accademici.

Art. 107.

Tutte le domande di studenti, o uditori, o degli aspiranti a diplomi universitari, debbono essere rivolte al rettore il quale decide a norma delle disposizioni vigenti, udito, ove occorra, il parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 108.

La segreteria tiene un registro della carriera scolastica d'ogni studente, e uno separato per gli uditori.

Capo IX.

Degli esami

Art. 109.

Nelle varie facoltà si danno colloqui, esami speciali ed esami di licenza e di laurea, secondo le disposizioni dei singoli Regolamenti.

Gli esami speciali possono essere ordinati per gruppi di materie strettamente affini o per materie singole, secondo le determinazioni dei Regolamenti di Facoltà.

Art. 110.

Ogni esame speciale ha per oggetto tutta la materia compresa nel relativo programma, anche se l'insegnante ne abbia svolto soltanto una parte, salvo il disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 73.

Se la materia è ripartita in più anni di studio, l'esame è dato alla fine della trattazione di essa, salvo le disposizioni dei Regolamenti speciali.

Ogni membro della Commissione, sotto la direzione del presidente, può fare interrogazioni, avendo precedenza l'insegnante, al corso del quale fu presa la inscrizione, qualora egli faccia parte della Commissione.

Art. 111.

Lo studente che non avesse ottenuto alla fine di ciascun anno scolastico l'attestato di frequenza, non potrà presentarsi agli esami.

Lo studente od uditore ha diritto di sostenere l'esame su tutte

le materie alle quali si è iscritto, sia che abbia seguito il corso ufficiale, sia un corso pareggiato, sia che trattisi di un corso complementare o non necessario pel conseguimento della laurea o del diploma.

A tale scopo deve farne ogni anno domanda, entro il termine che sarà fissato dal rettore ed allegare la ricevuta del pagamento dalla sopratassa di esame.

Art 112.

Per essere ammesso all'esame di laurea, o all'esame di licenza, nelle facoltà ove questo esiste, lo studente deve aver superato tutti gli esami che sono obbligatori per tale grado.

Art. 113.

L'esame di laurea consiste in una disputa intorno ad una dissertazione scritta dal candidato su un tema da lui scelto ed intorno ad alcune tesi da lui parimenti scelte in altre materie, osservate per le une e per le altre le disposizioni dei Regolamenti speciali.

I Regolamenti speciali possono aggiungere una prova in iscritto o alcune prove pratiche.

Questi Regolamenti determineranno pure le norme per il conseguimento della licenza, di cui all'articolo precedente.

Art. 114.

Gli esami speciali si dànno in due sessioni: la prima incomincia il 15 giugno, la seconda il 15 ottobre, salvo eccezionali disposizioni dei Regolamenti speciali.

Nelle Università in cui per il grande numero degli studenti, sia sperimentato insufficiente il tempo assegnato alla sessione ordinaria, possono gli esami autunnali cominciare col 1° ottobre.

In ogni sessione si fanno due appelli degli inscritti in giorni diversi: l'inscritto però non può presentarsi che una sola volta nella stessa sessione.

Nelle Università ove maggiore è il numero degli studenti, possono inoltre essere prolungate le sessioni di esame per decreto ministeriale su proposta del Consiglio accademico, purchè non s'interrompa il corso normale delle lezioni. Lo studente non potrà presentarsi all'esame che una sola volta per ogni sessione. È sempre, in ogni caso, vietata qualunque altra sessione di esame.

Art. 115.

Gli esami di licenza, di laurea o di diploma si dànno durante l'anno scolastico nelle epoche fissate dai Consigli di facoltà; ma chi fu respinto non potrà ripresentarsi prima di tre mesi, e, nel caso di una seconda ripulsa, non prima di sei mesi.

Art. 116.

Le Commissioni per gli esami speciali su materie singole sono composte di tre professori, fra cui un libero docente, salvi i casi speciali previsti dei Regolamenti delle Facoltà. Esse sono presiedute dal professore ufficiale della materia e, quando siano composte di un numero maggiore di tre membri, ne fanno parte due liberi docenti.

Le Commissioni per gli esami di licenza sono composte nel modo stabilito dai regolamenti delle facoltà.

La Commissione per gli esami di laurea è composta del preside, di altri sei professori ufficiali, e di quattro dottori aggregati o liberi docenti chiamati per turno. Quando in una Facoltà si formino più Commissioni di laurea, quelle a cui non interviene il preside sono presiedute dal professore ordinario più anziano.

Tutti i commissari sono proposti dai Consigli delle Facoltà o Scuole e nominati dal rettore. La proposta è sempre fatta dalla facoltà a cui appartiene l'insegnamento che forma oggetto della prova; ma potrà essere designato, fra i membri della Commissiona, un insegnante di altra facoltà, quando ad essa appartengano i giovani da esaminare.

I dottori aggregati e i liberi docenti sono scelti fra quelli che hanno effettuato nell'anno scolastico regolare insegnamento secondo le disposizioni di questo regolamento. In mancanza di liberi docenti della materia, o in caso di impedimento riconosciuto dalla facoltà, negli esami speciali sono chiamati liberi docenti di materie affini, professori ufficiali, o persone estranee scelte fra i cultori delle discipline, su cui versano gli esami, con preferenza agli antichi professori ufficiali e ai dottori aggregati e liberi docenti che non insegnino.

I liberi docenti che appartengono al personale assistente di cliniche, musei, laboratorî, ecc., non possono fare parte delle Commissioni speciali, a cui appartenga il professore dal quale dipendano, salvo il caso che non si possa provvedere altrimenti.

Art. 117.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea, e, dopo accertata la regolarità della di lui iscrizione, la trasmette al preside. Ciascun Consiglio di facoltà, uniformandosi alle norme dei regolamenti speciali, determina le modalità per comunicare le dissertazioni ai commissari.

Art. 118.

Tutti gli esami sono pubblici. Le Commissioni, però, giudicano in segreto.

Appena esaurito l'esame, la Commissione delibera su di esso Ogni commissario dispone di 10 punti. Il voto è palese, e viene dato prima dai membri estranei, poi dai professori privati, indi da quelli ufficiali, in ordine inverso d'anzianità essendo ultimo il presidente.

Il candidato per riportare l'approvazione, deve ottenere almeno i sei decimi del totale dei voti di cui la Commissione può disporre. In caso di pieni voti unanimi, la Commissione può, se parimenti unanime, conferire la lode.

Il risultato dell'esame è fatto constare immediatamente nel verbale che viene tenuto dal commissario più giovane fra i dottori aggregati o liberi docenti, ed è firmato, esame per esame, da tutti i componenti.

Il presidente della Commissione ne dà immediatamente annunzio pubblico.

Art. 119.

I diplomi di laurea, e d'ogni grado o titolo accademico, sono rilasciati dal rettore, in nome del Re, e portano anche la firma del preside e del direttore della segreteria.

I diplomi non contengono indicazione dei voti conseguiti; ma quando al candidato sia stata concessa la lode, a' termini dell'articolo precedente, se ne fa in essi menzione speciale.

Insieme al diploma di laurea è rilasciato, a richiesta, un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti, coi relativi punti riportati durante l'intiero corso universitario.

Art. 120.

L'uditore, regolarmente iscritto ad un corso di lezioni qualunque, potrà chiedere ed ottenere un certificato di frequentazione e di subito esame, mediante la tassa stabilita per questi documenti.

Da questa tassa e da quella d'iscrizione, gli uditori non potranno mai essere dispensati.

Art. 121.

Gli uditori potranno chiedere di sostenere un esame particolare sui corsi ai quali si iscrivano.

La Commissione esaminatrice sarà composta nel modo indicato dall'articolo 116.

Capo X.

Delle tasse

—

Art. 122.

Le tasse universitarie si distinguono in:

1° tassa d'immatricolazione;

2° tassa d'inscrizione annuale;

3° sopratassa annuale per gli esami speciali;

4° sopratassa per gli esami di laurea o di diploma;

5° tassa di diploma;

6° tassa pel corso biennale delle scuole di magistero presso le Facoltà di lettere e filosofia e di scienze fisiche, matematiche e naturali.

7° sopratasse per gli esami di diploma nelle scuole anzidette di magistero.

L'ammontare di ciascuna è stabilito dall'annessa tabella.

Art. 123.

I Consigli di facoltà possono stabilire contributi speciali di laboratorio, su proposta dei rispettivi direttori.

Essi devono essere approvati dal Ministro e sono versati nella segreteria dell'Università, la quale deve render conto del loro impiego al rettore, al termine di ogni anno scolastico.

Art. 124.

La tassa d'immatricolazione, quelle d'iscrizione annuale, quelle di diploma e quella biennale della scuola di magistero, si pagano all'ufficio demaniale incaricato della riscossione.

La tassa d'inscrizione annuale è ripartita in due rate eguali; la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 30 aprile, presentandone la ricevata alla segreteria dell'Università.

La ricevuta della tassa di diploma deve presentarsi alla segreteria per ottenerne il rilascio; e prima della presentazione della ricevuta la segreteria non può rilasciare alcun certificato relativo all'esame di diploma.

La sopratassa annuale per gli esami speciali vale pel solo anno scolastico nel quale fu pagata.

Art. 125.

L'uditore paga per ogni corso, a cui si iscrive, una tassa eguale al doppio della quota di iscrizione che, secondo l'articolo 80, è dovuta ai privati insegnanti.

Se l'uditore vuole sostenere esame sopra alcuno dei corsi seguiti nell'anno, paga la somma occorrente per le propine dei commissari.

Art. 126.

I laureati che intendono ottenere una nuova laurea debbono pagare, oltre le tasse d'iscrizione e le sopratasse per gli anni di corso che dovranno seguire, anche una nuova tassa d'immatricolazione.

Chi abbandona, per qualsiasi motivo, lo studio non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 127.

Lo studente o uditore, che non sia in regola col pagamento delle tasse, non può essere ammesso agli esami; nè gli può essere spedito da veruna autorità universitaria alcun certificato riferibile a quell'anno scolastico.

Art, 128.

Gli studenti che si saranno segnalati pel profitto negli studî, comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, potranno ottenere dispensa parziale o totale delle tasse e sopratasse universitarie, nei casi e sotto le condizioni che verranno determinate per decreto Reale, in conformità della legge 21 maggio 1903, n. 224.

Art. 129.

Lo studente, che chieda dispensa a' termini del precedente articolo, deve farne domanda un mese prima che scada il termine del pagamento, e presentare al rettore un attestato della Giunta del Comune, in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle tasse, che provino le condizioni disagiate dalla sua famiglia.

Sulla domanda delibera il Consiglio accademico, previe le indagini che il Rettore stimi del caso.

Gli atti delle dispense concedute debbono essere rimessi al Ministero, entro il mese di febbraio.

Art. 130.

La liquidazione delle quote d'inscrizione da pagarsi agli insegnanti a titolo privato, si esegue dalla segreteria universitaria, sulla base delle iscrizioni prese dagli studenti e uditori, e riscontrate regolari a' termini degli articoli 100 e 101, il pagamento e fatto dalla Segreteria dell'Università. Il Rettore uditi i presidi delle Facoltà e i direttori delle Scuole annesse ne detrae, dove ne sia il caso, quella parte che proporzionalmente risponde alle lezioni che il privato insegnante non abbia effettivamente impartite.

Il rettore determina qual parte della somma liquida a ciascun privato insegnante dev'essere pagata entro il mese di aprile dell'anno a cui le quote si riferiscono: il rimanente è pagato alla chiusura dell'anno scolastico.

Art. 131.

Le somme versate per sopratassa di esame costituiscono in ciascuna Università un fondo unico, destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

Le propine sono pagate tosto che la segreteria ne abbia fatta la liquidazione sulla base dei verbali degli esami.

Le propine per gli esami di licenza sono proporzionali al numero degli esami speciali.

Art. 132.

Delle sopratasse di esami e delle loro erogazioni in propine, è tenuto un conto a parte, che nel gennaio di ogni anno viene rimesso al Ministero.

I proventi dei diritti di segreteria saranno versati nelle Tesorerie dello Stato, a norma dell'art. 43 della legge di contabilità e saranno iscritti nel bilancio della spesa del Ministero di pubblica istruzione, al capitolo del personale delle Università.

Capo XI.

Della disciplina universitaria

Art. 133.

La giurisdizione disciplinare non si estende fuori degli Stabilimenti di cui si compone l'Università, salvo il disposto dell'articolo 68.

Essa è esercitata dal rettore, col concorso delle altre Autorità universitarie, secondo le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 134.

A carico degli studenti e degli uditori si possono pronunciare le seguenti pene disciplinari:

1° l'ammonizione;

2° l'interdizione di frequentare uno o più corsi;

3° la sospensione dagli esami per una o due sessioni;

4° l'esclusione dall'Università.

L'ammonizione è inflitta verbalmente dal preside della Facoltà.

L'interdizione di frequentare uno o più corsi è inflitta dal rettore, che ne determina la durata entro l'anno scolastico in corso. Esso non importa interdizione dai rispettivi esami.

Le altre due pene sono inflitte dal rettore, su proposta o parere del Consiglio di Facoltà; quella della sospensione da entrambe le sessioni di esami ha gli effetti di cui all'art. 99; quella dell'esclusione dall'Università ha la durata di un anno dal giorno della sua data, con l'effetto della perdita dell'anno, e d'impedire, entro quel termine, l'iscrizione presso ogni altra Università o Scuola del Regno.

Quando si tratti di disordini che riguardino tutta l'Università, le pene di terzo o quarto grado sono applicate dal Consiglio accademico a maggioranza di voti.

L'applicazione delle pene; di cui ai nn. 2, 3 e 4, è preceduta dalle discolpe dell'imputato.

Di tutte vien dato annunzio ai genitori o al tutore dello studente o uditore; di quelle ai nn. 2, 3 e 4 è data notizia nell'albo dell'Università; di quella al n. 4 anche nel *Bollettino* del Ministero.

È ammesso ricorso al Ministro, salvochè per l'ammonizione e l'interdizione.

Art. 135.

Verificandosi disordini in un corso o l'assenza collettiva degli studenti, il rettore, uditi i presidi delle Facoltà e i direttori di scuole, può:

1° dichiarare chiuso il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente iscritti;

2° sospendere il corso, riferendone al Ministro pei provvedimenti definitivi.

In caso di più estesi disordini, il rettore può ordinare la chiusura dell'Università o dell'istituto o stabilimento universitario. Udito il Consiglio accademico, può prolungare la chiusura fino ad otto giorni. Il Ministro può ordinare che la chiusura continui, e se questa durasse per oltre trenta giorni secondo il calendario scolastico, s'intenderanno senz'altro soppresse le sessioni di esami di quell'anno.

È obbligo del rettore d'accordarsi con l'Autorità politica per ristabilire l'ordine turbato, ove i mezzi a sua disposizione non bastino; e di deferire al potere giudiziario gli autori di reati commessi entro i locali universitari.

Art. 136.

Gli studenti non possono tenere adunanze nel recinto dell'Università e degli stabilimenti universitari

CAPO XII.

Dei posti di perfezionamento

—

Art. 137.

Nel novembre di ogni anno sarà aperto un concorso per sussidî intesi a mettere i giovani in grado di perfezionarsi negli studî presso una Università dell'Estero.

Il numero dei sussidî ed il loro ammontare è determinato ogni anno dal Ministro.

Il Consiglio superiore, nella sua sessione d'autunno, designa le discipline per le quali si dovrà bandire il concorso; ma per ogni disciplina deve riserbarsi un solo sussidio.

Art. 138.

Sono ammessi a concorrere i giovani che abbiano conseguito da non più di quattro anni la laurea presso una R. Università o uno degli Istituti universitari di cui all'articolo 2.

Tuttavia può concorrere anche nel quinto anno chi in uno dei concorsi degli anni precedenti sia stato classificato con almeno otto decimi.

Art. 139.

Il concorso si fa mediante presentazione di memorie originali e di titoli conseguiti negli studî. Sono ammessi i lavori manoscritti.

La domanda coi documenti deve essere inviata al Ministero, entro il mese di marzo.

Art. 140.

Il Ministro comunica al Consiglio superiore, nella sessione di aprile, l'elenco dei concorrenti con l'indicazione delle materie, per le quali rispettivamente chiesero di perfezionarsi negli studî.

Il Consiglio propone al Ministro le Commissioni esaminatrici del concorso, una per ciascun ordine di studî, secondo la distribuzione dei sussidî prevista dall'articolo 137.

Per ciascun membro effettivo della Commissione, il Consiglio designa anche due supplenti.

Salvo casi eccezionali, il numero dei membri effettivi non deve eccedere quello di sette.

Le Commissioni saranno, a cura del Ministro, adunate durante il periodo delle vacanze scolastiche.

Art. 141.

I verbali e le relazioni delle singole Commissioni esaminatrici saranno dal Ministro trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore, la quale, tenendo conto dei giudizi emessi dalle Commissioni sopra ciascuno dei concorrenti e della loro graduatoria, designerà al Ministro coloro ai quali debbono conferirsi gli assegni.

Art. 142.

Chi lascia decorrere l'anno scolastico senza recarsi al luogo prescelto per gli studî di perfezionamento, decade dal suo diritto.

I sussidî conseguiti per gli studî di perfezionamento all'estero non possono essere convertiti in veruna altra forma di sussidio a vantaggio della stessa persona.

Art. 143.

Il giovane a cui è conferito un sussidio farà constare al Ministero, ogni bimestre, della sua frequenza ai corsi seguiti all'estero. Alla fine dell'anno scolastico esporrà, in un'estesa e particolareggiata relazione al Ministero, i risultati dei suoi studî

CAPO XIII.

Della segreteria

—

Art. 144.

Ogni Università ha una segreteria col numero di impiegati ad essa assegnati dal Ministero.

Art. 145.

Il direttore della segreteria regola e dirige il lavoro interno, invigila su tutto il personale di segreteria e su quello di servizio, firma i certificati secondo gli ordini del rettore.

Egli dipende dal rettore, verso il quale è responsabile.

Art. 146.

Ciascun impiegato è a sua volta responsabile verso il direttore della regolare tenuta dei registri e dell'esatto adempimento dei suoi cómpiti.

Art. 147.

Ogni segreteria ha un ufficio amministrativo, distinto per facoltà, ed un ufficio di economato e di cassa. A quest'ultimo è preposto uno dei segretari, con l'obbligo di cauzione, e sottoposto a tutte le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato.

L'amministrazione dei fondi sarà governata dal rettore per mezzo del segretario incaricato del servizio di economo.

Art. 148.

L'ufficio amministrativo:

1° attende alla spedizione degli affari con la tenuta dei corrispondenti registri;

2° ordina e conserva l'archivio.

Art. 149.

Gli uffici delle segreterie non potranno rilasciare alcun certificato o copia o estratto di atti e registri, se la domanda non sia presentata in carta bollata e se il rettore non ne abbia dato per iscritto il permesso.

Soltanto il direttore della segreteria potrà firmare i certificati ed attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali.

Art. 150.

Il segretario incaricato del servizio di economo:

1° riscuote dagli studenti i contributi speciali per le spese di laboratorio e per le esercitazioni pratiche, le sopratasse di esame, le indennità per certificati e diplomi;

2° riscuote i mandati di anticipazione spediti dal Ministero pei servizî ad economia;

3° eseguo i pagamenti;

4° tiene i conti e i registri per tutte le entrate e le spese;

5° tiene l'inventario di tutto il materiale mobile non scientifico e di esso ha diretta custodia.

Art. 151.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri di cui si faccia domanda alla segreteria, dovrà pagarsi a titolo d'indennità una lira e mezzo, non compreso il bollo della carta.

Per i diplomi di laurea e le patenti, che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario, dovranno pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezzo. Nelle Università nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente pagherà inoltre separatamente il prezzo di questa, che non potrà superare lire cinque.

È abolito ogni altro diritto.

Art. 152.

La custodia diretta del materiale mobile scientifico e la tenuta

del relativo inventario sono affidati ai direttori dei rispettivi istituti e gabinetti.

I direttori dei gabinetti scientifici e dei musei dipendenti dalle Università e delle segreterie terranno i loro inventarî a disposizione del Ministro, il quale in principio dell'anno accademico potrà d'accordo col Ministro del Tesoro verificare l'armonia tra le scritture e la realtà degli oggetti, a norma dell'articolo 24 del vigente Regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 153.

Nessun impegno di spesa può essere assunto senza un ordine scritto del rettore.

Nessun pagamento può essere eseguito senza mandato firmato dal rettore e senza che il documento della spesa porti il visto di lui.

Ogni domanda di fondi o di pagamento a rimborso di spese deve essere fatta al rettore, il quale provvede, nei limiti delle somme amministrate, tenendo conto dei singoli stanziamenti o dotazioni.

Art. 154.

Sui fondi amministrati dalla Cassa universitaria sono accordate anticipazioni ai capi degli Istituti scientifici per le minute spese; ma questi non possono ricevere una successiva somministrazione di fondi, se non dopo che abbiano giustificato, nelle prescritte forme, l'impiego precedente.

Le note dei lavori eseguiti nei Gabinetti, e quelle delle provviste ordinarie, sono pagate dal segretario-economo col visto del rispettivo direttore, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua del Gabinetto o stabilimento.

Il segretario incaricato del servizio di economo cura l'accettazione in consegna di tutte le provviste che portino aumento al patrimonio dello Stato, consegnando ai rispettivi direttori quelle di pertinenza dei varî Istituti scientifici.

Art. 155.

In principio d'ogni anno finanziario l'ufficio di segreteria rassegna al rettore un bilancio preventivo dell'entrata e della spesa, ed, alla fine dell'anno finanziario, un rendiconto consuntivo.

I bilanci e conti debbono dar ragione di tutte le somme a qualsiasi titolo amministrate dall'Università.

L'uno e l'altro sono sottoposti all'approvazione del Ministero.

Capo XIV.

Disposizioni generali

Art. 156.

Contro le deliberazioni del rettore ogni interessato può ricorrere al Ministero, entro trenta giorni dalla notificazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 157.

Agli effetti del presente Regolamento, l'anzianità tra gli insegnanti si determina dal primo decreto di nomina nel loro grado e, a pari data di nomina, dall'età.

Art. 158.

Tutte le disposizioni di questo Regolamento valgano anche per le donne.

Art. 159.

Ogni Università e Istituto superiore di grado universitario, nei primi mesi dell'anno scolastico, pubblicherà il suo annuario, con tutte quelle notizie della sua vita scientifica ed amministrativa, che il Consiglio accademico crederà utile di rendere pubbliche.

A cura del Ministero, entro il dicembre, sono pubblicate con apposito annuario, le seguenti notizie relative ad ogni Università ed Istituto di grado universitario per il precedente anno scolastico:

1° la lista nominativa dei professori ordinaiî, straordinarî, incaricati, supplenti, dottori aggregati, liberi docenti, assistenti ecc., distinti per Facoltà, con l'indicazione dei titoli accademici e delle onorificenze di ciascuno, della data di nomina e di nascita, e degli stipendî o rimunerazioni;

2° elenco dei corsi d'insegnamento, svolti durante l'anno con l'indicazione del numero delle lezioni fatte;

3° elenco delle quote d'iscrizione liquidate per i corsi liberi;

4° statistiche distinte per Università e per corsi, degli studenti, dell'esito degli esami, delle tasse pagate e delle dispense.

Ogni rettore a tale scopo invierà al Ministero le notizie non più tardi del 5 del mese di novembre.

Capo XV.

Disposizioni transitorie.

Art. 160.

Nei primi due anni dopo la pubblicazione del presente Regolamento, sono ammessi ai concorsi per professore straordinario anche coloro che siano stati dichiarati eleggibili in un precedente concorso a straordinario.

Art. 161.

Per i professori straordinarî nominati in seguito a concors anteriormente alla pubblicazione di questo Regolamento restano in vigore le norme stabilite nel Regolamento 26 ottobre 1390 per la promozione ad ordinario.

Art. 162.

Continuano ad aver vigore le norme precedenti per i concorsi banditi e per le libere docenze chieste prima della promulgazione del presente Regolamento.

Art. 163.

Il presente Regolamento avrà pieno vigore con l'anno scolastico 1903-1904.

I rettori provvederanno perchè, nel periodo che intercede fra la promulgazione di esso e la sua applicazione, vadano adattandosi gradatamente le nuove norme ivi contenute nei diversi casi che siano di loro spettanza.

Le disposizioni relative ai nuovi concorsi per cattedre universitarie e alla disciplina, e quelle che trovano la loro esplicazione nei Regolamenti speciali delle Facoltà, hanno vigore immediato,

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
NASI.

Tabella *A*

Università ed Istituti superiori

(Legge 28 maggio 1903, n. 224).

Tassa d'immatricolazione:

per gli studenti di giurisprudenza, notariato, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia L. 75;

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia L. 50.

Tassa d'iscrizione annuale:

per gli studenti di giurisprudenza e notariato L. 220;

per gli studenti d'ingegneria L. 165;

per gli studenti di medicina L. 155;

per gli studenti di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, lettere e filosofia L. 125;

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia L. 75;

sopratassa annuale per gli esami speciali L. 20.

Sopratassa per l'esame di laurea o di diploma:

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia L. 30;

per tutti gli altri L. 50.

Tassa di diploma:

per gli studenti di veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia L. 50;

per tutti gli altri L. 100.

Scuole di magistero, presso la Facoltà di lettere e filosofia e presso quella di scienze matematiche, fisiche e naturali:

tassa (unica per il biennio, che si paga nel 2° anno) L. 75;

sopratassa per l'esame di diploma L. 35.

Restano invariate le tasse e sopratasse in vigore per i corsi di ostetricia.

Il giovane che non abbia conseguita l'approvazione in un esame speciale, dovrà pagare la sopratassa di lire 10, per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea e di diploma, dovrà pagare nuovamente la sopratassa all'uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso in conformità delle norme vigenti alla ripetizione di esso.

Nel rimborsare la quota delle tasse d'iscrizione ai liberi docenti, finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistemato, non sarà tenuto conto dell' aumento portato dalla presente tabella.

Allegato B.

REGOLAMENTO per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 1.

La Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali ha per fine:

a) di mantenere e di estendere la coltura scientifica della nazione;

b) di fornire gl'insegnamenti scientifici agli studenti della facoltà di scienze e a quelli delle altre facoltà e scuole speciali;

c) di preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento;

d) di abilitare all'ammissione delle scuole d'applicazione per gl'ingegneri.

Art. 2.

Le materie fondamentali della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Mineralogia;
4. Botanica;
5. Geologia;
6. Zoologia, anatomia e fisologia comparata;
7. Anatomia umana normale;
8. Fisiologia (generale);
9. Corso speciale di matematiche per i chimici e pei naturalisti;
10. Analisi algebrica;
11. Analisi infinitesimale;
12. Geometria analitica;
13. Geometria proiettiva con disegno;
14. Geometria descrittiva con disegno;
15. Disegno d'ornato e di architettura elementare, che potrà essere dato nel locale istituto di belle arti, quando esista nella città dove ha sede l'Università;
16. Meccanica razionale;
17. Geodesia teoretica;
18. Fisica matematica;
19. Analisi superiore;
20. Geometria superiore;
21. Meccanica superiore.

I tre ultimi insegnamenti possono assumere la denominazione comune di matematiche superiori.

Nelle Facoltà dove l'insegnamento dell'astronomia esiste, questa materia è compresa tra le fondamentali.

L'anatomia normale e la fisiologia saranno, di regola, insegnate nella facoltà di medicina e chirurgia. Quando occorre provvedere, per la facoltà di scienze, ad un incarico, questo sarà dato al rispettivo professore titolare, od altra persona sotto la sua responsabilità. L'obbligo di frequenza è per un anno, e l'esame sarà fatto su programma speciale.

Art. 3.

Alcuni degli insegnamenti indicati nel precedente articolo potranno essere riuniti in uno solo. Insegnamenti complementari potranno aggiungersi su proposta della Facoltà, osservate le norme dell'art. 65 del Regolamento generale universitario, tenendo conto delle leggi e dei particolari bisogni delle singole Facoltà.

L'insegnamento del corso speciale di matematiche per i chimici e pei naturalisti, sarà dato per incarico, o anche da un assistente sotto la responsabilità del professore.

Art. 4

Lo studio della Facoltà di scienze si compie in quattro anni. Possono esservi iscritti tutti coloro che hanno la licenza liceale, quanto quelli che hanno la licenza della sezione fisico (matematica degli istituti tecnici.

Art. 5.

Gli allievi dell'Accademia militare che vi hanno compiuto il primo o il secondo anno del corso, superandone gli esami, sono ammessi rispettivamente al primo e al secondo anno del corso universitario di matematiche. Quelli che hanno compiuto l'intero corso triennale e superati i relativi esami, sono ammessi al primo anno della scuola di applicazione per gli ingegneri.

Art. 6.

Gli allievi che hanno compiuto il secondo e il terzo corso dell'Accademia navale di Livorno e superato tutti gli esami, sono ammessi al primo anno del corso universitario di matematica. Quelli che hanno compiuto il quarto corso e superato gli esami relativi sono ammessi al secondo anno del corso predetto. Quelli che hanno compiuto il quinto corso e superato gli esami corrispondenti sono ammessi al primo anno della scuola di applicazione per gli ingegneri.

Art. 7.

I giovani forniti di licenza d'istituto tecnico, sezione di agrimensura e di agronomia, che hanno compiuto gli studî nell'istituto forestale di Vallombrosa, possono essere ammessi al primo anno di ingegneria civile, purchè abbiano il diploma di perito forestale, e la facoltà ritenga in base agli esami da loro sostenuti, che dimostrino speciale attitudine agli studî superiori.

Art. 8.

I giovani forniti di licenza liceale o di istituto tecnico, sezione fisico-matematica, i quali abbiano compiuto il primo anno del biennio preparatorio nella scuola navale di Genova, superando tutti i relativi esami, possono ottenere l'ammissione al secondo anno del corso universitario come aspiranti alla laurea d'ingegnere.

Art. 9.

Gli insegnamenti delle Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici dei gabinetti e laboratorî.

Art. 10.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia inscritto almeno a tre corsi obbligatorî.

A questo effetto si considerano come corsi obbligatorî anche i complementari nei quali lo studente sostenga l'esame, e le esercitazioni pratiche annuali, designate dal Consiglio di facoltà.

Art. 11.

Nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali si danno tre sorta di prove:

1. Esami speciali;
2. Esami pratici;
3. Esami di laurea,

Art. 12.

Gli esami speciali si danno di regola alla fine degli anni prescritti per ciascun corso. I temi verranno estratti a sorte fra quelli stabiliti nei relativi programmi di esame, fissati nel Consiglio di Facoltà.

Art. 13.

Le prove pratiche per le scienze prevalentemente sperimentali e di osservazione consistono in esperienze ed osservazioni, e per le altre in esercitazioni scritte relative alla scienza o ramo di scienza su cui verte la prova.

Le modalità saranno fissate dalla facoltà, caso per caso.

Art. 14.

I professori potranno assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e le prove sperimentali serviranno di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche della stessa materia.

Art. 15.

Nella Facoltà di scienze si conferiscono due gradi: la licenza e la laurea. Per la licenza si richiedono almeno due anni di studio. e per la laurea due anni dopo conseguita la licenza.

Art. 16.

Il Consiglio di facoltà indicherà quali siano gli esercizi obbligatori per il conseguimento dei singoli gradi e quali di essi possono essere compresi nel numero dei corsi obbligatori, all'effetto dell'iscrizione di cui all'articolo 10.

Art. 17.

La facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali conferisce la licenza in scienze fisico-matematiche, quella in scienze naturali e quella in chimica, e le quattro lauree: in matematica, in fisica, in chimica, e nelle scienze naturali.

Art. 18.

Per ottenere la licenza nelle scienze fisico-matematiche lo studente dovrà aver frequentato i corsi delle seguenti materie e superare gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale);
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Mineralogia;
4. Analisi algebrica;
5. Analisi infinitesimale;
6. Geometria analitica;
7. Geometria projettiva con disegno;
8. Geometria descrittiva con disegno.

Se la chimica inorganica ed organica costituiscono un solo corso, gli studenti indistintamente dovranno sostenere l'esame su tutta la materia. Se per la chimica organica vi fosse un corso a parte solo gli studenti che aspirano alla laurea in chimica o fisica, dovranno sostenervi un esame speciale: gli altri frequenteranno i due corsi, ma daranno un solo esame complessivo su programma appositamente fissato.

Art. 19.

Le tavole di disegno di geometria proiettiva e descrittiva di cui ai numeri 7 e 8 del precedente articolo, devono essere eseguite nel corso dell'anno, sotto la sorveglianza del professore o dell'assistenza nella scuola.

L'esame tanto per la geometria proiettiva come per la descrittiva, comprende pure il disegno. Nella votazione, che è unica, sarà tenuto conto, oltre che delle risposte agli interrogatorî sulla parte tecnica, e dei disegni eseguiti durante l'anno, anche delle prove pratiche finali di disegno che la Commissione esaminatrice giudicasse di dover ordinare

Art. 20.

Per ottenere la licenza in scienze naturali, lo studente dovrà aver frequentato i corsi delle seguenti materie e superare gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale);
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Botanica;
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. Mineralogia;
6. Anatomia umana (su programma speciale):
7. Corso speciale di matematiche.

Inoltre lo studente dovrà aver frequentato per un anno un laboratorio di scienze natnrali, a sua scelta, e per un semestre le esercitazioni di chimica e di fisica.

Se la chimica organica sarà insegnata a parte lo studente dovrà frequentarne il corso e sostenere su di essa un esame speciale.

Art. 21.

Per ottenere la licenza in chimica, lo studente dovrà aver frequentato i corsi delle seguenti materie e superare gli esami speciali su di esse:

1. Fisica sperimentale (corso biennale):
2. Chimica inorganica ed organica;
3. Mineralogia;
4. Corso speciale di matematiche;
5. Una materia scelta fra quella di scienze naturali;

Oppure:

4. e 5. Due materie a scelta fra quelle di matematiche.

Inoltre lo studente dovrà fare nel 1° anno un corso pratico di preparazioni chimiche e di ripetizioni delle esperienze di sezione; e nel 2° anno un corso di esercizi di analisi chimica qualitativa. Dovrà frequentare gli esercizi di mineralogia e quelli di fisica per un anno: e su tutte le predette materie dovrà sostenere una prova pratica.

Se la chimica organica sarà insegnata a parte, lo studente dovrà frequentarne il corso e sostenere su di essa un esame speciale.

Art. 22.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea di matematiche, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in scienze fisico-matematiche.

Per presentarsi all'esame di laurea in matematiche lo studente dovrà aver superato, avendone frequentato i corsi, gli esami sulla meccanica razionale e su altri quattro corsi scelti fra quelli di geodesia teoretica, fisica matematica, analisi superiore, meccanica superiore, geometria superiore, astronomia (ove esiste l'insegnamento) o fra gli altri che fossero indicati dalla Facoltà a sensi dell'articolo 27. Questi corsi potranno essere biennali, su parere del Consiglio di Facoltà.

Art. 23.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in fisica lo studente dovrà avere il certificato di licenza in scienze fisico-matematiche.

Per presentarsi all'esame di laurea in fisica, lo studente dovrà aver superato, nel 1° e nel 2° biennio, se non proviene dall'istituto tecnico, l'esame di disegno d'ornato ed averne frequentato il corso per un anno, e gli esami speciali, pure avendone frequentato i corsi, di meccanica razionale, di fisica matematica e di altri due corsi a scelta tra quelli indicati dalla facoltà.

Inoltre lo studente dovrà frequentare per due anni il laboratorio di fisica, e, per un semestre, quello di chimica, e sostenere alla fine del terzo anno una prova pratica di fisica. Se esiste l'insegnamento della fisica complementare, essa sarà materia obbligatoria d'esame.

Art. 24.

Per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in scienze naturali, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in scienze naturali e, se non proviene dall'Istituto tecnico, aver superato l'esame dî disegno d'ornato.

Per presentarsi all'esame di laurea in scienze naturali, lo studente dovrà aver frequentato i corsi e aver superato gli esami speciali di geologia e fisiologia umana o di atri due corsi a scelta di quelli indicati dalla Facoltà.

Nelle Facoltà presso le quali esistono gl'insegnamenti ufficiali della geografia fisica e dell'antropologia, ne saranno obbligatorî gli esami.

Lo studente, inoltre, dovrà frequentare un laboratorio di scienze naturali per due anni e per un anno altri due laboratori, e superare alla fine del biennio o dell'anno, rispettivamente, le prove pratiche stabilite dalla Facoltà.

Art. 25.

Salve le disposizioni dell'articolo 26 per essere ammesso al 2° biennio per la laurea in chmica, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in chimica.

Per presentarsi all'esame di laurea in chimica, lo studente dovrà aver superato gli esami speciali di chimica farmaceutica e tossicologica (corso di un anno) e di chimica fisica ove esiste l'insegnamento, oppure di altro insegnamento di chimica espressamente indicato dalla Facoltà stessa e di altri due corsi a scelta tra quelli indicati dalla Facoltà. Se non ci sarà nessun nsegnamento complementare di chimica i corsi a scelta dello studente saranno tre.

Inoltre lo studente dovrà frequentare per due anni il laboratorio di chimica inorganica ed organica, occupandosi nel 3° anno di chimica analitica quantitativa e nel 4° anno di lavori esperimentali in chimica inorganica ed organica o in chimica fisica, sostenendo alla fine del 3° anno una prova pratica. Di più dovrà attendere per un semestre agli esercizi di fisica.

Art. 26.

La licenza in scienze fisico-matematiche apre l'adito alla scuola di applicazione per gli ingegneri purchè gli studenti abbiano frequentato il corso di geologia e quello di disegno di ornato e di architettura o abbiano sostenuto i relativi esami

La licenza in scienze naturali apre l'adito al 2° biennio per la laurea in filosofia.

Al 2° biennio per la laurea in scienze naturali potranno essere ammessi coloro che sono forniti della licenza in scienze fisico-matematiche e in chimica, purchè abbiano frequentato regolarmente i corsi delle materie prescritte per la licenza in scienze naturali. Se non ne hanno sostenuto l'esame dovranno ciò fare nel 2° biennio.

Al 2° biennio per la laurea in chimica potranno essere ammessi gli studenti forniti della licenza in scienze fisico-matematiche, purchè abbiano frequentato per un anno il laboratorio di chimica generale e sostenuto una prova pratica di chimica analitica, ugualmente alla stessa condizione potranno esservi ammessi i licenziati in scienze naturali, i quali inoltre dovranno, prima di essere ammessi, sostenere l'esame speciale del corso di matematica.

Art. 27.

Le materie sulle quali, oltre a quelle tassativamente indicate, lo studente potrà sostenere l'esame a seconda di quanto è detto agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, potranno essere da lui scelte tra quelle insegnate a qualunque titolo nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, o in altra facoltà o scuola, secondo le norme dell'art. 85 del Regolamento generale.

Art. 28.

Per ottenere la laurea occorre aver subito tutti gli esami e le prove indicate, aver frequentato regolarmente i laboratorî secondo che è prescritto e presentare una dissertazione sopra un argomento scelto liberamente dal candidato sopra una delle scienze che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

Le dissertazioni di laurea, saranno possibilmente stampate e presentate in numero di esemplari bastevole per distribuirle ai membri della Commissione. Se la dissertazione non sia stampata saranno presentati insieme ad essa quindici esemplari di un riassunto nel quale il candidato avrà esposto il piano del suo lavoro, lo svolgimento e le conclusioni del medesimo

Per la laurea in fisica, in chimica e scienze naturali possibilmente il lavoro a cui si riferisce la dissertazione sarà d' indole sperimentale.

Per la laurea in fisica o in chimica la dissertazione deve essere scelta in un argomento di fisica o di chimica o di un ramo di queste scienze

La dissertazione dovrà essere depositata in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dal Consiglio di facoltà per l'esame, insieme con l'indicazione di tre tesi orali che lo studente si offre a svolgere davanti la Commissione esaminatrice scelte tra le materie obbligatorie, diverse da quella che forma oggetto della dissertazione.

Art. 29.

Per la laurea di fisica, in scienze naturali e in chimica il candidato dovrà prima dell'esame orale compiere due prove pratiche, una delle quali relativa alla scienza che ha formato oggetto della dissertazione di laurea, e la seconda in altra delle materie il cui esame sia obbligatorio per il conseguimento della laurea, a scelta dello studente.

Per la laurea in chimica, la prova pratica in chimica dovrà sempre comprendere un' analisi qualitativa e un' analisi quantitativa.

Per queste prove pratiche sarà, volta per volta, assegnato dalla Commissione il tempo ritenuto necessario a compierle e stabilito il luogo ove abbiano ad eseguirsi, nonchè la modalità della sorveglianza.

Art. 30.

Per gli esami di laurea, le Commissioni presiedute dal presidente della facoltà debbono essere composte di undici membri. La facoltà curerà che ogni Commissione sia prevalentemente composta dei professori ufficiali delle materie fondamentali della sezione, dei professori ufficiali delle materie prescelte per la dissertazione e per le tesi orali; e qualora la tesi scritta abbia attinenza con materia di altra Facoltà, anche di qualche professore di questa. A completare la Commissione saranno chiamati quattro liberi docenti o dottori aggregati della materia o di materie affini, fra i quali non mancherà quello sotto la cui direzione o nel cui laboratorio fosse stata elaborata la dissertazione.

Art. 31.

La prova orale consisterà nella discussione della dissertazione e di almeno due tesi orali estratte a sorte fra le tre presentate dal candidato, e inoltre nella discussione del risultato delle prove pratiche.

Sulla dissertazione riferiranno il professore ufficiale della materia e di materie affini, od un libero docente qualora sia stata elaborata sotto la sua direzione, o nel suo laboratorio, o ne abbia avuto incarico dal preside.

La durata complessiva della prova orale non sarà maggiore di un'ora.

Art. 32.

Per ciò che riguarda la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di un nuovo diploma nella facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, valgono le seguenti norme:

1) Per la laurea in matematica:

1. I laureati in fisica possono essere inscritti al 4° anno con obbligo di frequentare due corsi di matematica del secondo biennio, diversi da quelli che hanno già seguiti e di sostenerne i relativi esami speciali,

2. I laureati in chimica che non abbiano conseguita la licenza universitaria fisico-matematica, possono essere inscritti al 2° anno della facoltà, con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione, eccettuate quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione nel primo biennio di Facoltà

3. I laureati in scienze naturali che non abbiano conseguita la licenza universitaria in scienze fisico-matematiche, possono essere inscritti al 2° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie della sezione, eccettuata la chimica, la fisica e la mineralogia.

4. I laureati in chimica e quelli in scienze naturali, che abbiano conseguita la licenza universitaria in scienze fisico-matema-

tiche, possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie del 2° biennio, tranne quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale obbligo nei loro studî anteriori.

5. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte pel secondo biennio; eccettuate la meccanica razionale e la geodesia per quelle Università o Istituti superiori, in cui le due materie non sono insegnate in modo diverso agli aspiranti al diploma d'ingegnere ed agli aspiranti alla laurea in matematica.

6. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazioni di corso.

2) Per la laurea in fisica:

1. I laureati in matematica possono essere inscritti al terzo anno con obbligo di attendere alle esercitazioni pratiche e ripetere l'esame di fisica sperimentale, di frequentare per tutto il biennio il laboratorio di fisica e attendere, per sei mesi almeno, ad esercizî pratici di chimica.

2. I laureati in chimica.

a) se hanno conseguita la licenza universitaria in scienze fisico-matematiche, possono essere inscritti al 3° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

b) se hanno conseguita la licenza in scienze naturali, e in chimica, possono essere inscritti al 2° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami sulle materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizioni.

3. I laureati in scienze naturali:

a) se non hanno conseguita la licenza universitaria fisico-matematica, possono essere inscritti al 2° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie del primo biennio della sezione matematica e del secondo biennio della sezione di fisica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione;

b) se hanno conseguito la predetta licenza fisico-matematica, seguono le condizioni dei laureati in chimica, di cui al n. 2, sub. *A*.

4. I laureati in medicina e chirurgia possono essere inscritti al 2° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie prescritte per la sezione, tranne quelle per le quali abbiano già adempiuto a tale prescrizione: tale eccezione però non si applica alla fisica sperimentale, per la quale sono tenuti a frequentare di nuovo il corso e a sostenere l'esame.

5. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere inscritti al 3° anno, con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali non abbiano adempiuto a tale prescrizione.

6. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

3) per la laurea in chimica:

1. I laureati in matematica possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali già non abbiano adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno riscriversi al corso e ripetere l'esame.

2. I laureati in fisica possono essere inscritti al 3° anno con l'obbligo di attendere alle esercitazioni di chimica e della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione chimica.

3. I laureati in scienze naturali possono essere inscritti al 3° anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie proprie della sezione di chimica, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

4. I laureati in medicina e chirurgia possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione però non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno frequentare di nuovo il corso e ripetere l'esame.

5. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale e quello di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici, possono essere inscritti al 3° anno; essi sono esonerati dal frequentare i corsi seguìti per ottenere il diploma di farmacista, ma debbono sostenere gli esami di fisica e mineralogia, anche se li abbiano anteriormente superati.

6. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali seguono la condizione dei laureati in medicina e chirurgia, di cui al n. 4.

7. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

4) Per la laurea in scienze naturali:

1. I laureati in matematica, in fisica, in chimica e in chimica e farmacia, possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

2. I laureati in medicina e chirurgia possono essere inscritti al 3° anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali già non abbiamo adempiuto a tale prescrizione comprese quelle richieste per la licenza in scienze naturali.

3. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale o quello di licenza della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici, possono essere inscritti al 2° anno; ove, però, abbiano già seguìto per due anni il corso di anatomia normale, o quello di anatomia o fisiologia comparata, possono essere inscritti al 3° anno; hanno, però, l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le materie proprie della sezione, comprese quelle che già studiarono per conseguire il diploma di farmacista, fatta eccezione della chimica generale.

4. Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere inscritti al 2° anno con obbligo della frequenza e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

5. Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad abbreviazione di corso.

Art. 33.

Alle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali possono essere annesse delle Scuole di magistero.

Esse saranno ordinate secondo un Regolamento speciale.

Art. 34.

Gl'insegnanti di materie affini potranno organizzarsi in istituti e scuole speciali di complemento e di perfezionamento secondo Regolamenti da approvarsi dal Ministro, udito il parere del Consiglio superiore.

Diplomi speciali non si potranno conferire se non a giovani che abbiano frequentato l'Università e superato esami speciali dopo conseguita la laurea.

Agli effetti delle tasse, gli aspiranti a diplomi speciali saranno considerati come uditori

Articolo transitorio

Art. 35.

Il rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento.

Questo non si applica agli studenti già iscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie e che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Allegato C.

REGOLAMENTO per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1.

La Facoltà medico-chirurgica ha per fine:

a) di insegnare tutte le discipline attinenti agli studî della biologia umana e di promuoverne la coltura;

b) di abilitare all'esercizio professionale della medicina e della chirurgia;

c) di preparare al conseguimento di speciali diplomi.

Art. 2.

I corsi professati nella Facoltà si distinguono in preparatorî, fondamentali e complementari.

Sono preparatorî i seguenti:

1. Fisica.
2. Chimica inorganica ed organica.
3. Botanica.
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Sono fondamentali:

5. Anatomia umana normale.
6. Fisiologia.
7. Materia medica (farmacologia e tossicologia).
8. Patologia generale.
9. Anatomia patologica.
10. Patologia speciale medica dimostrativa.
11. Patologia speciale chirurgica dimostrativa.
12. Medicina legale.
13. Igiene e polizia medica.
14. Clinica medica generale.
15. Clinica chirurgica e medicina operatoria.
16. Clinica ostetrica e ginecologica.
17. Clinica oculistica.
18. Clinica dermosifilopatica.
19. Clinica delle malattie nervose e mentali.

Sono complementari:

1. Embriologia.
2. Chimica fisiologica.
3. Batteriologia.
4. Anatomia topografica.
5. Medicina operatoria.
6. Oto-rino-laringoiatria.
7. Pediatria.

Quando il corso di zoologia e quello di chimica fossero divisi in due cattedre, gli studenti dovranno frequentare tutti due i corsi, ma l'esame sarà unico.

Art. 3.

Agli insegnamenti indicati nel precedente articolo possono aggiungersi, su proposta della Facoltà e col parere del Consiglio superiore, altri insegnamenti complementari.

Art. 4.

I corsi di fisica, anatomia, fisiologia ed anatomia patologica, sono biennali. Quelli di clinica medica e chirurgica sono triennali. Tutti gli altri corsi sono annuali.

Art. 5.

I professori di chimica, fisica, botanica e della zoologia, compileranno programmi speciali per gli studenti di medicina, sui quali questi dovranno sostenere l'esame.

Tali programmi conteranno tutta la materia, svolta con quella estensione e profondità che sarà ritenuta necessaria per la coltura medica.

Art. 6.

Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non si sia iscritto ed abbia frequentato almeno tre corsi obbligatorî.

Art. 7.

L'insegnamento della Facoltà si compie in sei anni divisi in tre bienni. Potranno esservi inscritti tutti coloro che abbiano conseguita la licenza liceale Ogni biennio costituisce un grado. Lo studente non potrà iscriversi al biennio successivo senza avere superato gli esami speciali delle materie stabilite pel biennio precedente.

Art. 8.

Il certificato di grado del primo biennio si concede agli studenti che abbiano superato gli esami di:

1. Chimica inorganica ed organica;
2. Fisica;
3. Botanica;
4. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
5. Anatomia umana normale.

Saranno ammessi al secondo biennio anche gli studenti che non avranno superato l'esame di anatomia umana. ma in tal caso per ottenere l'iscrizione al 4° anno dovranno essersi messi in regola con questo esame entro il terzo anno.

Per ottenere il certificato del secondo biennio, lo studente dovrà aver superato gli esami di:

1. Fisiologia;
2. Anatomia patologica;
3. Patologia generale;
4. Patologia speciale medica;
5. Patologia speciale chirurgica;
6. Materia medica (farmacologia e tossicologia).

L'esame di anatomia patologica può essere riserbato alla fine del quinto anno e il corso può essere seguito nel quarto e nel quinto anno; ma l'iscrizione al sesto anno non si ottiene senza averlo superato.

L'esame di fisiologia può essere dato alla fine del terzo anno, se lo studente ha preso la iscrizione nel secondo anno.

Per ottenere il certificato di grado del terzo biennio ed essere ammesso alla laurea. dovrà aver sostenuti gli esami seguenti:

1. Clinica medica generale;
2. Clinica chirurgica;
3. Clinica delle malattie nervose e mentali;
4. Oftalmoiatria e clinica oculistica;
5. Igiene e polizia medica.
6. Medicina legale;
7. Clinica dermosifilopatica;
8. Clinica ostetrica e ginecologica.

Art. 9.

Per i corsi che durano più di un anno il professore potrà sincerarsi alla fine di ciascun anno del profitto ricavato dallo studente per mezzo di colloqui.

Il colloquio sostenuto davanti al professore della materia verterà esclusivamente sulla parte di corso professata nell'anno e si chiuderà con un voto di approvazione o disapprovazione, ma in nessun modo il risultato di esso potrà far incorrere gli studenti nella perdita dell'anno.

Art. 10.

Nelle Commissioni per gli esami speciali i liberi docenti della materia, che abbian fatta lezione nell'anno, parteciperanno per turno.

Per le materie in cui ciò è possibile, l'esame comprenderà, oltre l'esposizione orale, anche una prova pratica.

Le domande e le assegnazioni degli esperimenti verranno estratti a sorte dal candidato sui programmi di esami.

Art. 11.

La durata degli esami speciali sarà di non meno di venti minuti, non compreso il tempo per la prova pratica.

Art. 12.

Per accordi che intervengano fra i professori e siano sanzionati dalla Facoltà, due o più degli esami di cui all'art. 8 potranno essere raggruppati insieme in un esame complessivo.

I punti saranno però attribuiti per ciascuna materia.

Tali esami dureranno tante volte venti minuti, quante sono le materie riunite in un esame complessivo.

La Commissione d'esame sarà composta dei professori in numero non minore di tre delle materie, o di materie affini, e di due liberi docenti o dottori aggregati delle materie su cui verte l'esame.

Art. 13.

Il numero degli esami speciali necessario a ciascuno studente per essere ammesso alla laurea è di 21.

A raggiungere tale numero gli studenti sceglieranno tra le materie insegnate a qualunque titolo nella Facoltà od in altra Facoltà o Scuola, che saranno state iscritte nell'elenco B della Facoltà di medicina e chirurgia, in conformità alle norme dell'art. 85 del Regolamento generale, o che saranno state scelte dallo studente ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste nella discussione sopra una dissertazione scritta dal candidato su un tema liberamente scelto fra le materie fondamentali o complementari, e nelle discussioni di due tesi orali estratte a sorte sulle tre che il candidato dovrà presentare.

La dissertazione di laurea, se presentata manoscritta, dovrà essere accompagnata da non meno di quindici copie a stampa di un largo riassunto di essa.

Art. 15.

La dissertazione di laurea dovrà essere depositata in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dalla Facoltà per l'esame insieme con l'indicazione di tre tesi orali. La segreteria ne rilascierà ricevuta e ne prenderà nota in apposito registro, nel quale sarà indicato il giorno della consegna.

Art. 16.

Per gli esami di laurea le Commissioni saranno formate a norma dell'art. 116 del Regolamento generale.

Il preside curerà che ogni Commissione sia composta dei professori ufficiali della materia prescelta per la dissertazione e per le tesi orali, e, qualora i rispettivi argomenti abbiano attinenza con materia di altra Facoltà, anche di qualche professore di questa

Fra i membri estranei non dovrà mancare il libero docente o dottore aggregato sotto la cui direzione fosse stata compilata la dissertazione.

Art. 17.

Sulla dissertazione riferirà il professore ufficiale della materia o di materia affine od anche un libero docente, qualora la dissertazione sia stata elaborata sotto la sua direzione o ne sia incaricato dal preside.

Tutti i membri della Commissione devono prendere conoscenza della dissertazione

La discussione durerà non più di un'ora.

Le tesi orali dovranno vertire su materia diversa da quella della dissertazione.

Art. 18.

I laureati in medicina che abbiano ottenuto il diploma di laurea presso una delle Università dell'estero che il Consiglio superiore giudicherà essere di maggior fama, potranno essere ammessi all'esame di laurea, secondo il disposto dell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859.

Essi dovranno pagare tutte le tasse prescritte per le Facoltà e sostenere gli esami speciali nelle materie della cui conoscenza non avessero dovuto dar prova per la laurea ottenuta.

Per la composizione di cui all'articolo 128 della legge 13 novembre 1859 saranno accordate non più di otto ore. Essa verterà su una delle materie professate nel secondo biennio, estratta a sorte.

Art. 19.

1. I giovani che abbiano conseguita la licenza in scienze naturali o siano provvisti della licenza liceale, o provenendo dall'Istituto tecnico superino un esame di latino ed italiano secondo il programma e nei modi che verranno prescritti da speciali istruzioni, potranno essere ammessi al 3° anno della Facoltà di medicina coll'obbligo di uniformarsi ai corsi ed esami prescritti per gli studenti di medicina.

2. I laureati in scienze naturali possono essere iscritti al 3° anno cogli stessi obblighi dei licenziati di cui al capoverso 1. Qualora abbiano già frequentato e sostenuto l'esame di un corso biennale di anatomia normale colle relative esercitazioni, e di un corso biennale ed esame di fisiologia, ed abbiano frequentato per un anno il corso di anatomia patologica, possono essere iscritti al quarto anno coll'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre materie prescritte per gli studenti di medicina.

3. I laureati in matematica e i laureati in fisica possono essere iscritti al 2° anno con l'obbligo della frequenza dei corsi e degli esami per le materie prescritte per gli studenti di medicina, salvo quelle nelle quali avessero già superato gli esami.

4. I laureati in chimica, che hanno la licenza universitaria in scienze naturali, ed i laureati in chimica e farmacia seguono la condizione dei laureati in scienze naturali, di cui al numero 3.

5. I laureati in chimica, che hanno la licenza universitaria in scienze fisico-matematiche od in chimica, seguono la condizione dei laureati in matematica e fisica, di cui al numero 3.

6. I laureati in medicina veterinaria, quando siano forniti del diploma di licenza liceale, seguono la condizione dei laureati in scienze naturali di cui al numero 2.

7. Coloro che sono forniti del diploma di farmacista, purchè siano forniti pure del diploma di licenza liceale, possono essere inscritti al secondo anno; essi non hanno l'obbligo di frequentare i corsi prescritti pel diploma di farmacia, ma debbono sostenere nuovamente, fatta eccezione della chimica, tutti gli esami già superati pel conseguimento del predetto diploma, ed hanno inoltre l'obbligo di frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre materie richieste per la laurea in medicina e chirurgia.

8. Gli ingegneri civili ed industriali possono essere iscritti al secondo anno coll'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione della chimica e della fisica.

9. I laureati in filosofia e lettere e i laureati in giurisprudenza possono essere inscritti al secondo anno coll'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte per la laurea in medicina e chirurgia.

I laureati e gli ingegneri di cui ai capoversi 2, 3, 4 e 7, che non sieno forniti della licenza, dovranno superare l'esame, di cui al capoverso 1° di questo articolo.

Art. 20.

Gli insegnamenti della Facoltà potranno raggrupparsi, secondo l'affinità delle materie, associando anche insegnamenti di altre Facoltà, ed essere costituiti in « Istituti » e « Scuole di perfezionamento ».

Art. 21.

Possono costituirsi i seguenti Istituti:

1. Istituto anatomico;
2. Istituto fisiologico;
3. Istituto patologico;
4. Istituto di farmacologia.

Le seguenti scuole:

5. Scuola per gli ufficiali sanitari (comunali e marittimi);
6. Scuola per i periti medici giudiziari;
7. Scuola per le malattie della bocca.

Art. 22.

Potranno essere costituiti, sia come Istituti, sia come Scuole, sia come Istituti e Scuole, secondo che mirano a fornire titoli d'indole professionale o d'indole scientifica o dell'una e dell'altra insieme le seguenti materie:

1. Clinica medica;
2. Clinica chirurgica;

3. Clinica delle malattie nervose e mentali;
4. Clinica pediatrica;
5. Clinica ostetrico-ginecologica;
6. Clinica dermosifilopatica;
7. Clinica oto-rino-laringoiatrica;
8. Clinica oculistica;
9. Igiene e polizia medica.

Art. 23.

Agli Istituti o Scuole non possono iscriversi che i laureati in medicina. Alla Scuola di igiene potranno iscriversi anche i laureati in ingegneria e veterinaria o chimica e farmacia, ed agli istituti di anatomia, fisiologia e patologia anche i laureati in scienze naturali.

Art. 24.

Gli istituti si costituiscono fra professori ufficiali e liberi docenti per associazione di cattedre affini complementari.

I singoli insegnanti costituiscono il Consiglio dell'istituto, di cui è direttore il titolare della cattedra che vi dà il nome.

Art. 25.

Gli istituti potranno costituirsi col consenso di tutti i professori che dovranno farne parte. Essi dovranno presentare al Ministro la domanda relativa, accompagnata da uno schema di Regolamento interno, e dalla dimostrazione di possedere tutti i mezzi atti a raggiungere lo scopo che si prefiggono, sia rispetto al personale insegnante, sia rispetto al materiale. Per ragioni speciali potranno essere dotati dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 26.

Gli insegnamenti negli istituti durano un anno scolastico.

I corsi in essi professati potranno fondersi coi corsi di Facoltà, ma non meno di un'ora speciale la settimana sarà riservata ai soli iscritti.

I corsi liberi professati nell'istituto, quando siano in armonia con tutte le norme prescritte per l'esercizio della libera docenza, saranno equiparati ai corsi liberi di Facoltà.

Art. 27.

Il Consiglio dell'istituto può, udita la Facoltà, imporre tasse speciali d'iscrizione, di laboratorio e di diploma.

All'effetto delle tasse scolastiche gli aspiranti ai diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Art. 28.

Alla dotazione degli istituti concorrono per metà le tasse speciali che dovranno essere pagate da coloro che vi facciano esercizi o compiano lavori. La rimanente metà sarà devoluta a rimunerare gli insegnanti, gli assistenti e gli inservienti.

Art. 29.

L'istituto rilascia un diploma firmato dal direttore dell'istituto e dal rettore, ed ove stabilisca degli esami, un certificato dei punti ottenuti.

Art. 30.

Le scuole hanno uno scopo pratico di perfezionamento.

Esse si regolano sulle stesse norme degli istituti, ma sono indipendenti dall'orario scolastico e possono valersi di insegnanti che non sieno professori dell'Università.

Art. 31.

Il valore dei diplomi sarà determinato dal Ministero della Pubblica istruzione; per quelli della scuola d'igiene, di concerto col Ministro degli Interni; per quelli della scuola per i periti medici, d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia.

Art. 32.

Oltre agli istituti e scuole di cui agli articoli 21 e 22, altre scuole ed istituti potranno costituirsi dal Ministro, su proposta delle Facoltà ed udito il Consiglio superiore.

Articolo transitorio.

Art. 33.

Il rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento.

Questo non si applica agli studenti già iscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il rettore, udita la Facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Allegato D.

REGOLAMENTO speciale per la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 1.

La Facoltà di giurisprudenza ha per fine:

a) di promuovere e accrescere la coltura nelle scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali;

b) di preparare i giovani alle funzioni pubbliche ed amministrative, ed a tutti gli uffici per l'ammissione ai quali occorre la laurea in diritto o un diploma di studî nelle scienze in essa professate;

c) di preparare all'esercizio delle professioni forensi e del notariato.

Art. 2.

Nella Facoltà di giurisprudenza sono impartiti i seguenti insegnamenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Storia del diritto romano.
4. Storia del diritto italiano.
5. Diritto e procedura penale.
6. Statistica.
7. Economia politica.
8. Medicina legale.
9. Diritto costituzionale.
10. Diritto internazionale.
11. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
12. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
13. Diritto romano.
14. Diritto civile.
15. Diritto commerciale.
16. Procedura civile e ordinamento giudiziario.
17. Diritto ecclesiastico.
18. Filosofia del diritto.

Art. 3.

Agli insegnamenti indicati nel precedente articolo sono complementari i corsi di pratica giudiziaria, secondo le norme degli articoli 23 e seguenti. Su proposta delle singole Facoltà, potranno essere aggiunti altri insegnamenti di carattere complementare, così per la coltura giuridica come per quella politica ed economica, tenendo conto delle condizioni e tradizioni di ciascuna Università e osservate in ogni caso le disposizioni dell'art. 65 del Regolamento generale.

Art. 4.

Gli insegnanti a qualunque titolo possono riunirsi ed associarsi, con riguardo anche alla affinità delle materie, aggregandosi pure professori di altre Facoltà o scuole, allo scopo di promuovere lo sviluppo speciale della coltura dei giovani in qualche ramo o gruppo di studî, ovvero per costituire istituti, scuole di perfezionamento, o seminari per le scienze o gruppi di scienze comprese nelle Facoltà.

Il rettore, quando non vi sieno speciali ragioni in contrario, di cui dovrà informare il Ministro, provvede perchè l'attività di questi istituti si possa svolgere nei locali universitarî.

Art. 5.

I seminari hanno carattere permanente e devono essere regolati con apposite norme, deliberate dai professori che ne fanno parte e comunicate al rettore e al Ministro. Uno dei professori dovrà sempre avere la responsabilità della direzione.

Il loro fine è di indirizzare e coadiuvare gli alunni negli studî e nelle ricerche con cui intendono perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, od affini e complementari. Vi potranno essere tenuti corsi specialissimi sopra qualche parte delle materie trattate nei corsi ordinari, o su materie affini e complementari, per ammaestrare i giovani nella conoscenza delle fonti e nei metodi di ricerca.

Agli studenti, ed anche ai laureati, che abbiano frequentato almeno per un anno scolastico il seminario, sarà rilasciato un certificato, con indicazione eventuale dei lavori compiuti, a firma dei professori e col visto del rettore. Di tale documento potrà essere tenuto conto nei concorsi per le cattedre di diritto e di economia negli istituti tecnici.

A condizioni e con regole da determinarsi, potrà essere conceduto ai seminari un sussidio governativo.

Art. 6.

Per l'ammissione alla Facoltà di giurisprudenza occorre la licenza liceale conseguita in conformità delle disposizioni vigenti, salvo quanto è preveduto nell'articolo 93 del Regolamento generale.

Lo studio della Facoltà è ripartito in due gradi di un biennio ciascuno.

In ogni anno del corso lo studente ha obbligo di iscriversi a tre almeno delle materie per le quali dovrà subire esame nel grado al quale appartiene, sotto pena d'inefficacia dell'anno di studio.

Art. 7.

Tutti gli insegnamenti dati nella Facoltà sono annuali, meno quello del diritto civile che è triennale e quelli del diritto e procedura penale, del diritto romano, del diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, che sono biennali.

Nelle Università in cui le cattedre di diritto amministrativo e scienza dell' amministrazione sono separate, il programma per l'esame sarà compilato d'accordo tra i due professori ed entrambi faranno parte della Commissione, presieduta dal più anziano, rimanendo unica la prova d'esame.

Nelle Università indicate nel precedente capoverso è permesso seguire i due corsi nel medesimo anno.

Art. 8.

La Facoltà propone e pubblica l'ordine consigliato per gli studî in ciascun grado, giusta l'art. 126 della legge 13 novembre 1859 e l'art. 85 del Regolamento generale. Gli studenti sono liberi di variare quest'ordine. Le iscrizioni prese in materie del grado superiore, quando non si tratti di corsi di più anni, valgono come corsi liberi e non danno diritto ad esame.

Art. 9.

I colloqui, di cui nell'art. 109 del Regolamento generale, sono dati per tutti i corsi, professati a qualunque titolo, che sono o possono essere materia di esame. Consistono in conferenze, mercè le quali l'insegnante si assicura del profitto individualmente conseguito negli studî dagli studenti e della diligenza con cui hanno frequentato il corso. A richiesta dello studente può il professore rilasciargli un attestato dei colloqui sostenuti.

Le ore destinate ai colloqui non sono computate pel numero minimo necessario alla validità del corso, giusta il capoverso dell'art. 88 del Regolamento generale: nè può essere sottratto alle ore delle lezioni, entro il detto numero minimo, il tempo assegnato ai colloqui.

Art, 10.

Per i corsi biennali o triennali, gli studenti che nell'anno non devono subire esame, hanno obbligo di presentarsi al colloquio, secondo l'indicazione che sarà data dal professore. Del colloquio e del suo risultato sarà fatta memoria con un un punto decimale sul libretto dello studente, senza che in nessun caso gli sia impedito di presentarsi all'esame alla fine del corso.

Qualora, per il gran numero degli studenti, fosse assolutamente impossibile, in determinati corsi, la esatta osservanza della precedente disposizione, il rettore udito il preside, ne farà relazione al Ministro, presentandogli le sue proposte, per i provvedimenti del caso.

Art. 11.

Gli esami speciali sono sostenuti alla fine del corso, dagli studenti che ottennero il relativo certificato di frequenza. La durata dell'interrogatorio è da quindici a venti minuti. Esso verte su un tema del programma d'esame scelto dalla Commissione fra due estratti a sorte dallo studente, il quale però può chiedere di essere interrogato su entrambi.

Art. 12.

Nel primo grado biennale ciascuno studente deve aver riportato la attestazione di frequenza ai corsi della Facoltà appresso indicati:

1. Introduzione alle scienze giuridiche ed istituzioni di diritto civile.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Storia del diritto italiano.
4. Storia del diritto romano.
5. Diritto di procedura penale.
6. Diritto ecclesiastico.
7. Diritto costituzionale.
8. Statistica.
9. Economia politica.
10. Medicina legale.

Deve avere inoltre superato esami speciali sull' introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, sulle istituzioni di diritto romano, sul diritto e procedura penale, sul diritto costituzionale e sull'economia politica.

Deve infine sostenere con buon esito l'esame di licenza.

Art. 13

L'esame di licenza consiste in una prova orale sulle cinque materie del primo biennio per le quali il candidato non subì esame speciale.

Ogni membro della Commissione interroga su una materia e ciascun interrogatorio dura dieci minuti.

Il punto è espresso in cinquantesimi ed è deliberato complessivamente, subito dopo l'esame, in riunione segreta ma a voto palese. Il punto di approvazione è rappresentato da trenta cinquantesimi.

Il certificato di licenza è rilasciato dal rettore con le firme del preside e del direttore di segreteria.

Art. 14.

La Commissione per l'esame di licenza è composta, nei modi previsti nell'art. 116 del Regolamento generale, di tre professori ufficiali e due dottori aggregati o liberi docenti o altri. I dottori aggregati e liberi docenti delle materie comprese nell'esame, che le hanno effettivamente insegnate nell'anno scolastico, vi sono chiamati per turno.

In ciascuna Facoltà possono essere costituite più Commissioni e il preside regola l'assegnazione dei candidati a ciascuna.

Le Commissioni possono comprendere due professori ufficiali delle materie che sono oggetto di esame e uno di materia affine. Sono presiedute dal preside, se ne faccia parte, o dal professore ordinario più anziano. Mancando i dottori aggregati e i liberi docenti, menzionati nel primo alinea, saranno sostituiti da professori ufficiali.

Art. 15.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere sostenuto con buon esito, nel secondo biennio, gli esami speciali appresso indicati:

1. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione
2. Diritto civile.

3. Diritto romano.
4. Diritto commerciale.
5. Diritto internazionale.
6. Procedura civile e ordinamento giudiziario.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Filosofia del diritto.

9 e 10. Due materie a scelta tra quelle dell'elenco *B*, o per le quali abbia presa iscrizione in base all'ultimo capoverso dell'art. 85 del Regolamento generale.

Art. 16.

L'esame di laurea consta di una prova scritta e di una orale.

La prima è data mediante una dissertazione che il candidato redige su argomento di sua scelta in una delle materie indicate nell'art. 2. La seconda consiste in una discussione orale sopra il tema della predetta dissertazione o sopra tre proposizioni concernenti questioni controverse nella dottrina o nel foro, enunciate per iscritto dal candidato a piedi della dissertazione. La Commissione può limitare la discussione a due delle tre proposizioni a meno che il candidato domandi di discuterle tutte.

Le proposizioni devono riguardare materie che sono soggette ad esame nella Facoltà, diverse però da quella a cui si riferisce la dissertazione.

Art. 17.

La dissertazione per l'esame di laurea sarà possibilmente presentata in un numero di esemplari bastevole per distribuirla ai membri della Commissione. Sarà depositata nella segreteria almeno un mese prima del giorno dell'esame. Il preside regolerà l'osservanza di questo termine.

Se la dissertazione non fu stampata, o non fu distribuita nel numero di esemplari sopra indicato, saranno uniti ad essa quindici esemplari di un riassunto nel quale il candidato avrà esposto largamente il piano del suo lavoro, lo svolgimento e le conclusioni del medesimo.

La segreteria dà ricevuta della dissertazione, prendendone nota in apposito registro cronologico.

Art. 18.

La prova orale incomincia con la relazione sulla dissertazione, fatta dal professore a ciò delegato dal preside. Indi si svolge la discussione, sotto la direzione del presidente, tanto sulla dissertazione come sulle proposizioni aggiunte. Tutti i membri della Commissione vi possono partecipare.

La prova in complesso non durerà più di un'ora.

Art. 19.

Gli aspiranti all'ufficio di notaio compiono il corso di due anni, con obbligo di superare gli esami speciali sulle seguenti materie.:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile.
3. Diritto civile.
4. Procedura civile e ordinamento giudiziario.
5. Diritto commerciale.
6. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
7. Diritto e procedura penale.

Dovranno seguire inoltre per un anno il corso di pratica giudiziaria civile.

L'esame di diritto civile è sostenuto da questi studenti su programma speciale,

Art. 20.

Qualora gli studenti, che abbiano adempiuto le condizioni prescritte nell'articolo precedente, vogliano proseguire il corso degli studî per la laurea, possono essere iscritti al terzo corso, ma devono entro l'anno scolastico completare gli esami speciali menzionati nell'art. 12 e superare l'esame di licenza; senza di che non possono essere iscritti al quarto anno. Devono poi, ultimare il corso di diritto civile entro il secondo biennio, e sostenere nuovo esame sul programma del corso triennale

Valgono gli esami superati sulle altre materie del secondo biennio menzionate nell'articolo precedente.

Art. 21.

Chi aspira a ottenere la licenza universitaria per l'ufficio di procuratore deve frequentare i corsi e superare con buon esito gli esami relativi alle seguenti materie:

1. Istituzioni di diritto romano.
2. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile.
3. Diritto e procedura penale.
4. Diritto commerciale.
5. Diritto civile.
6. Procedura civile e ordinamento giudiziario.
7. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.
8. Un esame su una delle materie comprese nell'elenco *B*.

Deve avere inoltre frequentato per un anno il corso di pratica civile e per un altro quello di pratica penale.

Chi intende conseguire soltanto l'approvazione nelle materie indicate nell'articolo 39 della legge 8 giugno 1874, otterrà un certificato degli esami speciali superati, ma non l'attestato di licenza universitaria.

Solo quelli, che si saranno uniformati alle disposizioni della prima parte di questo articolo, possono, entro il terzo anno, regolarizzare la loro situazione come aspiranti alla laurea, completando gli esami speciali occorrenti pel primo grado e sostenendo quelli di licenza.

Art 22.

I laureati in lettere e filosofia, in medicina e chirurgia, in scienze fisiche, matematiche e naturali, in ingegneria, purchè posseggano il diploma di licenza liceale, possono essere iscritti al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza, con obbligo di frequentare tutti i corsi e superare tutti gli esami a norma di questo Regolamento. Valgono però gli esami che avessero già superati su materie comprese nell'elenco *B* della Facoltà a cui rispettivamente appartenevano.

Art. 23.

I corsi di pratica giudiziaria civile, commerciale e penale hanno per fine di completare la preparazione dei giovani che si indirizzano alle funzioni giudiziarie e all'esercizio del patrocinio forense.

Essi consistono in esercitazioni orali e scritte su temi contenziosi proposti dall'insegnante, che si svolgeranno nelle forme della discussione e della deliberazione giudiziaria sotto la di lui direzione.

Il corso di pratica civile e commerciale è unico. Tanto in questo, come nel corso di pratica penale, gli alunni saranno esercitati pure nelle applicazioni del diritto processuale e nelle relative controversie.

Ogni corso è annuale, e vi è dedicata una riunione settimanale di due ore.

Il piano di svolgimento e l'orario dei corsi pratici sono stabiliti dal Consiglio di Facoltà, su proposta dell'insegnante.

Art. 24.

Oltre gli studenti, sono ammessi a frequentare i corsi pratici anche i laureati, che potranno ottenere speciali certificati di diligenza, a firma dell'insegnante e del preside.

Per essere ammessi all'esame di licenza, gli studenti devono giustificare di avere frequentato nel secondo anno il corso di pratica penale. E devono provare di avere seguito per un anno, nel secondo biennio, il corso di pratica civile, ond'essere ammessi all'esame di laurea.

Art 25.

I corsi pratici saranno affidati a incaricati da nominarsi a norma dell'art. 19 del Regolamento generale. Potranno essere scelte dal Ministro persone venute in fama di molta perizia nell'esercizio professionale.

Quest'incarico non conferisce verun diritto di partecipazione a i

Consigli di Facoltà. Esso è retribuito come le conferenze delle scuole di magistero, con indennità stabilita dal Ministro, caso per caso. Vi è applicabile l'articolo 22 del Regolamento generale.

Art. 26.

Per gli studenti già iscritti avanti l'anno scolastico 1903-904, i rettori ed i presidi sono autorizzati a dettare disposizioni generali e particolari, affinchè sia facilitato l'adattamento delle nuove norme alla loro situazione, senza pregiudicarne il corso degli studî. Ad essi non si applicano le nuove disposizioni degli articoli 12 e 13, a meno che ne facciano domanda.

La disposizione dell'art. 21 non si applica a chi ha già compiuto il primo anno del corso di procuratore, secondo le norme fino ad ora vigenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Allegato E

REGOLAMENTO per la Facoltà di filosofia e lettere

Art. 1.

La Facoltà di filosofia e lettere ha per fine:

a) di mantenere ed accrescere la coltura filosofica, storica e letteraria della nazione;

b) di fornire gli insegnamenti filosofici, storici e letterari agli studenti delle Facoltà di filosofia e lettere ed a quelli delle altre Facoltà;

c) di preparare al conseguimento di diplomi speciali.

Art. 2.

Le materie fondamentali della Facoltà di filosofia e lettere sono:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Letteratura greca;
4. Archeologia, ovvero antichità;
5. Storia comparata delle lingue classiche;
6. Storia comparata delle lingue e letterature neolatine;
7. Storia antica;
8. Storia moderna;
9. Geografia;
10. Filosofia teoretica, comprese psicologia e logica:
11. Filosofia morale e sociologia;
12. Storia della filosofia;
13. Pedagogia.

Nelle Facoltà si professano inoltre corsi di:

Lingua francese;
Lingua inglese;
Lingua tedesca.

Per gli insegnamenti di queste lingue straniere sarà provveduto caso per caso, previa proposta dei Consigli delle Facoltà.

Art. 3.

Agli insegnamenti indicati nel precedente articolo possono aggiungersi, a proposta della Facoltà e su proposta del Consiglio superiore, insegnamenti complementari, tenuto conto delle leggi che governano i varî istituti e dei particolari bisogni delle Facoltà, e con le norme dell'art. 65 del Regolamento generale.

Art. 4.

Lo studio della Facoltà di filosofia e lettere dura quattro anni. Possono esservi iscritti tutti coloro che abbiano conseguita la licenza liceale. L'iscrizione dei provenienti dall'estero sarà regolata a tenore delle disposizioni del Regolamento generale.

Art. 5.

Nessun anno sarà valido se lo studente non si sarà iscritto almeno a tre corsi obbligatori, salvo il quarto, che sarà valido anche con l'iscrizinne ad una sola materia.

Art. 6.

Nella Facoltà di filosofia e lettere si dànno cinque sorta di prove:

1. Colloqui;
2. Prove scritte;
3. Esami speciali;
4. Prove di licenza;
5. Prove di laurea.

Art. 7.

I colloquî sono discussioni orali sostenute dagli studenti davanti al professore della materia e vertono esclusivamente sulla parte di corso trattata nell'anno. Il punto ottenuto sarà registrato nel certificato finale degli studî, ma in nessun caso la riprovazione avrà per conseguenza la perdita dell'anno.

I professori potranno sincerarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloquî, del profitto ricavato dagli studenti. Tali colloqui sono obbligatorî alla fine di ciascun anno dei corsi biennali e triennali, quando non coincidano coll'obbligo di un esame speciale.

Art. 8.

Prove scritte sono necessarie per l'ammissione al secondo biennio e per l'ammissione all'esame di laurea.

Le prove scritte per l'ammissione al secondo biennio costituiscono l'esame di licenza. Esse consistono in una composizione latina, le quali saranno un saggio di critica letteraria o in un commento di poeta, o di prosatore e in una versione dal greco. Questa versione sarà fatta, a scelta del candidato, in latino o in italiano.

Per la promozione è necessario avere riportato i sei decimi in ciascuna prova.

La prova scritta, che lo studente deve superare per essere ammesso alla discussione della dissertaziose di laurea, consisterà in una composizione su una delle materie fondamentali del gruppo al quale è iscritto il candidato. Per il gruppo della filologia classica la composizione dovrà essere scritta in latino.

Il Consiglio della Facoltà determina i modi delle prove anzidette, che si terranno a porte chiuse.

L'esame di licenza non abilita all'insegnamento. Serve esclusivamente per l'ammissione al secondo biennio.

Art. 9.

Gli esami speciali si danno alla fine degli anni prescritti per ciascun corso e si sostengono davanti ad una Commissione secondo le disposizioni del Regolamento generale. Durano non meno di venti minuti. I temi verranno estratti a sorte fra quelli stabiliti nei relativi programmi di esame, fissati dal Consiglio di Facoltà, a norma degli articoli 73 e 110 del Regolamento generale.

Art. 10.

La Facoltà di filosofia e lettere conferisce due lauree: una per gli studi filosofici, l'altra per gli studi di lettere. Questi ultimi sono divisi in tre gruppi: filologia classica, lettere italiane, storia e geografia.

Per la prova di ammissione all'esame di laurea di cui nell'articolo 8, l'aspirante alla laurea in lettere deve avere superato tutti gli esami e ottenuto il certificato, relativi a uno dei tre gruppi anzidetti, a norma dei seguenti articoli 11, 12, 13.

Art. 11.

Per ottenere il certificato nel gruppo della filologia classica lo studente dovrà aver superato gli esami di:

un corso triennale di letteratura latina;
id. di letteratura greca;
id. di storia antica;
un corso biennale di letteratura italiana;
id. di archeologia (ovvero antichità);
id. di storia della filosofia;
id. di storia comparata delle lingue classiche;
id. di grammatica greca e latina.

Dove coesistono i due insegnamenti di archeologia e di antichità, entrambe queste discipline formano oggetto di esame. L'esame unico è dato su programma comune.

Art. 12.

Per ottenere il certificato nel gruppo di lettere italiane lo studente dovrà aver superato gli esami di:

un corso triennale di lettere italiane:
id. di lettere latine;
un corso biennale di storia moderna;
id. di storia comparata delle lingue e letterature neolatine;
id. di letteratura greca;
id. di storia della filosofia;
un corso annuale di storia comparata delle lingue classiche.

Art. 13.

Per ottenere il certificato nel gruppo della storia e geografia lo studente dovrà aver superato gli esami di:

un corso triennale di storia antica;
id. di storia moderna;
id. di geografia;
un corso biennale di letteratura italiana;
id. di letteratura latina;
id. di letteratura greca;
id. di storia della filosofia;
un corso annuale di archeologia, ovvero antichità.

Per queste materie si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 11.

Art. 14.

Per essere ammesso all'esame di laurea in filosofia, oltre quanto è prescritto negli articoli successivi, lo studente dovrà avere superato gli esami di:

un corso triennale di filosofia teoretica (psicologia e logica);
id. di filosofia morale (sociologia);
id. di storia della filosofia;
un corso biennale di pedagogia;
id. di letteratura latina;
id. di letteratura greca;
id. di letteratura italiana.

Art. 15.

Il numero degli esami speciali necessario a ciascuno studente per essere ammesso all'esame di laurea è di dodici. A raggiungerlo, nei singoli gruppi contemplati negli articoli precedenti, gli studenti dovranno sostenere altri esami, su materie scelte nell'elenco *B* della Facoltà, redatto a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, ovvero a norma dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

Oltre i suindicati dodici esami, deve ogni studente avere superato una prova pratica di lingua francese ed una di lingua inglese o tedesca, a scelta, se queste sono insegnate nell'Università. Tale prova consiste nella lettura e nella traduzione contemporanea d'un brano di autore, che tratti una delle materie fondamentali del gruppo a cui è inscritto il candidato.

Le Commissioni per tali prove sono composte a norma dell'articolo 116 del Regolamento generale e presiedute sempre da un professore della Facoltà.

Art. 16.

La dissertazione per l'esame di laurea sarà scelta liberamente dal candidato su argomenti attinenti al gruppo cui egli è inscritto.

Dovrà essere depositata in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato dalla facoltà per l'esame, insieme con l'indicazione di tre tesi orali. La segreteria ne rilascerà ricevuta, e ne prenderà nota in apposito registro, nel quale sarà indicato il giorno della consegna.

Le dissertazioni di laurea, se presentate manoscritte, dovranno essere accompagnate da non meno di 15 copie a stampa di un un largo riassunto delle medesime.

Art. 17.

Per gli esami di laurea le Commissioni sono composte a norma del Regolamento generale. Il Preside provvederà che agli esami assistano prevalentemente i professori ufficiali delle materie fondamentali del ramo, e particolarmente quelli delle materie prescelte per la dissertazione e per le tesi orali; qualora la tesi abbia attinenza con materia di altra facoltà, potrà essere invitato anche qualche professore di questa.

Non mancherà tra i membri estranei il libero docente o dottore aggregato sotto la direzione del quale fosse stata compilata la dissertazione.

Art. 18.

Sulla dissertazione riferirà il professore ufficiale della materia o di materia affine od un libero docente, qualora sia stata elaborata sotto la sua direzione o ne abbia avuto incarico dal preside.

Tutti i membri della Commissione devono prendere conoscenza della dissertazione.

La discussione sulla dissertazione e su due almeno delle tesi orali sulle tre che il candidato deve presentare, durerà non più di un'ora.

La tesi orali si riferiranno a materia diversa da quella della dissertazione.

Art. 19.

I laureati in un gruppo potranno conseguire la laurea anche in un altro, purchè si iscrivano al terzo anno, e sostengano gli esami necessari a completare gli studi, secondo che sarà indicato dalla facoltà, caso per caso.

I laureati in giurisprudenza possono iscriversi al secondo anno alle stesse condizioni.

Gli studenti che abbiano compiuto il primo biennio ed abbiano ottenuta la licenza in scienze naturali, i laureati in medicina e gli studenti che abbiano superato l'esame del secondo biennio della facoltà medica, potranno essere inscritti al terzo anno per conseguire la laurea nel medesimo ramo filosofico e saranno dispensati dalla frequentazione e dagli esami nelle materie letterarie. Dovranno però frequentare un corso e superare un esame di lettere italiane.

Art. 20.

Alla facoltà di filosofie e lettere sono annesse delle scuole di magistero. Esse saranno ordinate secondo un regolamento speciale.

Art. 21.

Gli insegnamenti di materie affini potranno essere organizzati in istituti o scuole. Potranno essersi aggregati insegnamenti di altre facoltà e possono essere costituiti seminari storici e letterari, con regolamenti da approvarsi dal Ministro, udito il pare del Consiglio superiore.

Diplomi speciali non potranno essere conferiti se non a giovani che abbiano frequentato l' Università e superato esami speciali dopo conseguita la laurea.

Agli effetti delle tasse, gli aspiranti a diplomi speciali saranno considerati come uditori.

Articolo transitorio

Art. 22

Il rettore disporrà per l'applicazione immediata del Regolamento.

Questo non si applica agli studenti già inscritti, salvo che non ne facciano speciale domanda.

A questi il rettore, udita la facoltà, potrà accordare tutte le facilitazioni necessarie a che il nuovo adattamento si compia senza danni di carriera per gli studenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
N. NASI.

Relazione a S. M. il Re *sul decreto che disciplina la conversione del cons. 4,50 in cons. 3.50 per 100.*

Sire,

Abbiamo l'onore di presentare alla sanzione della Maestà Vostra la legge e il decreto che ordinano e disciplinano la conversione del consolidato 4,50 per cento interno in 3,50.

Questo provvedimento, non trascurabile nei suoi effetti finanziarî, ha maggior importanza quando si consideri che inizia nel nostro paese, sulle traccie dei più grandi Stati, l'èra delle conversioni, segno di credito pubblico assodato, di finanza forte e fonte di prosperità economica, perchè agevola le riforme tributarie sane e veramente proficue a quelle classi più numerose, per le quali la Maestà Vostra ha le maggiori sollecitudini.

Negli annali della nostra finanza sarà rammentato che le conversioni del debito nazionale, nelle quali ora si rispecchiano i patriottici sacrificî del nostro risorgimento politico, abbiano potuto iniziarsi sotto gli auspici della Maestà Vostra e sino dal principio del Suo Regno.

E vi è cagione a sperare che l'impresa, cui devono convergere le nostre forze, potrà, non lontanamente, essere condotta a felice compimento.

Il cuore della Maestà Vostra, nel quale vibrano tutti i sentimenti più alti, si compiacerà certamente nel riconoscere che agli interessi, pur legittimi, della finanza, non furono sottoposti, in questa prima prova, quelli della pubblica beneficenza, le cui rendite, accumulate dalla pietà delle passate generazioni, costituite nella forma del consolidato 4,50, rimangono integre.

E ci sia anche consentito di far notare alla Maestà Vostra che il premio decretato per coloro che accettano la conversione, non trova le sue ragioni nella deficienza del corso effettivo del nuovo consolidato, intorno al quale verranno a raccogliersi le nostre fortune finanziarie dell'avvenire. Si è soltanto voluto rendere meno sensibile, per il prossimo anno, la differenza dell'uno per cento fra il saggio di rendimento del titolo nuovo e quello dell'antico.

Sire,

Ci incoraggeranno al prudente apparecchio di cose maggiori le sanzioni che la Maestà Vostra vorrà degnarsi di dare agli atti che regolano questa prima operazione liberatrice.

Il Numero 486 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 dicembre 1903, n. 483, per la conversione del consolidato 4,50 per cento interno in consolidato 3,50;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri del Tesoro, *interim* delle Finanze, dell'Interno, di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I detentori di rendite consolidate 4,50 per cento, i quali, ai sensi della legge 21 dicembre 1903, n. 483, intendano di essere rimborsati del capitale nominale di L. 100 per ogni lire 4 50 di rendita, debbono farne domanda agli Stabilimenti della Banca d'Italia (sedi, succursali ed agenzie) dal giorno 26 dicembre al giorno 29 dicembre 1903 inclusivo.

A tal uopo, gli sportelli degli Stabilimenti rimarranno aperti al pubblico nei detti quattro giorni dalle ore 10 ore 15, con un prolungamento di due ore, cioè sino alle 17, nell'ultimo giorno.

Art. 2.

I titoli al portatore e misti, dei quali si chiede il rimborso, debbono essere depositati presso gli uffici di cui all'art. 1, contemporaneamente alla presentazione della domanda di rimborso, senza la cedola di scadenza 1° gennaio 1904.

Trattandosi di certificati nominativi, questi debbono essere depositati presso gli Stabilimenti esistenti nel capoluogo di provincia, sulla cui sezione di R. Tesoreria sono pagabili i relativi interessi.

Art. 3.

Le domande debbono essere stese in doppio esemplare su moduli speciali messi a disposizione degli esibitori dei titoli dagli Stabilimenti della Banca d'Italia.

Le domande per i titoli al portatore debbono essere sottoscritte dai depositanti. Quelle per i titoli nominativi e misti devono essere sottoscritte dagli aventi diritto, le cui firme debbono, su uno dei due esemplari, essere autenticate da un notaio o da un agente di cambio accreditato, ai sensi delle vigenti disposizioni del Debito Pubblico.

Art. 4.

Gli Stabilimenti della Banca d' Italia rilascieranno ai depositanti una ricevuta dei titoli depositati.

Art. 5.

Gli interessi fino al 1° gennaio 1904, maturati sui titoli ammessi al rimborso, saranno pagati alla loro scadenza :

pei titoli al portatore e misti, su presentazione della cedola al 1° gennaio 1904, staccata dai titoli prima del loro deposito;

pei certificati nominativi, sulla presentazione della ricevuta del titolo, rilasciata come all'art. 4.

Art. 6.

Il rimborso del capitale nominale delle rendite, chiesto dai portatori, che non abbiano accettata la conversione nei modi e nei termini precedentemente indicati, avrà luogo dal 1° gennaio 1904 presso gli Stabilimenti della Banca d'Italia.

Siffatto rimborso si effettuerà, per i titoli al portatore, sulla semplice presentazione della ricevuta di deposito opportunamente quietanzata.

I capitali da rimborsare sui certificati nominativi e misti, saranno, dal 1° gennaio 1904, versati dagli Stabilimenti della Banca d'Italia alla Cassa dei depositi e

prestiti, per essere corrisposti a chi di ragione, osservate le disposizioni e formalità dovute per le operazioni della specie.

Se il rimborso sarà chiesto su deposito di titoli al portatore o misti, mancanti di cedole a scadenza posteriore al 1° gennaio 1904, l'ammontare delle cedole mancanti sarà detratto dal capitale da rimborsare, e verrà depositato nella Cassa dei depositi e prestiti al nome della Direzione generale del Debito Pubblico, per essere poi corrisposto su presentazione delle cedole.

Art. 7.

I titoli al portatore 4 50 per cento, pei quali sia stata accettata la conversione, cesseranno di produrre l'interesse del 4 1[2 per cento a partire dal 1° gennaio 1904, e dal *giorno successivo* saranno, su presentazione, dagli Stabilimenti della Banca d'Italia ritirati e annullati in presenza e previa firma dell'esibitore, contro rilascio di una ricevuta, e, poscia, dei corrispondenti titoli 3 50 per cento, non appena gli Stabilimenti stessi ne abbiano la disponibilità.

All'atto del rilascio del nuovo titolo sarà pagato il premio di cent. 50 per ogni 100 lire di capitale nominale convertito in 3 50.

La cedola di scadenza al 1° gennaio 1904 verrà, per il suo integrale ammontare, pagata nei modi consueti.

La corrispondenza tra le cartelle al portatore del consolidato 4 50 con le cartelle ed assegni del consolidato 3 50, da darsi in cambio, è determinata dalla seguente tabella:

Consolidato 4 1[2 0[0	Consolidato 3 1[2 0[0
Per ogni cartella da L. 3	un assegno provvisorio da L. 2,33;
» » » 6	una cartella da L. 3,50 ed un assegno da L. 1,17;
» » » 9	una cartella da L. 7;
» » » 18	due cartelle da L. 7 ciascuna;
» » » 45	una cartella da L. 35;
» » » 90	una » » 70;
» » » 180	una » » 140;
» » » 450	una » » 350;
» » » 900	una » » 700.

Art. 8.

I titoli nominativi e misti da convertirsi, saranno presentati agli Stabilimenti della Banca d'Italia esistenti nel Capoluogo di Provincia, in conformità al disposto del precedente articolo 2.

L'Amministrazione del Debito Pubblico provvederà alla spedizione dei nuovi titoli agli Stabilimenti della Banca, dai quali verrà corrisposto il premio dovuto nella misura anzidetta, all'atto della consegna dei medesimi.

Ove i titoli al portatore o misti, presentati alla conversione, siano mancanti di cedole a scadenza posteriore al 1° gennaio 1904, dai nuovi titoli verranno staccate le cedole corrispondenti, che l'Amministrazione del Debito Pubblico custodirà per consegnarle contro rilascio delle cedole mancanti sui titoli convertiti.

Art. 9.

Per le frazioni di rendita di importo inferiore al *minimum* inscrivibile nel Gran Libro, che potranno risultare nelle singole conversioni, verranno rilasciati assegni provvisori di rendita 3 50 con godimento dal 1° gennaio 1904.

Art. 10.

Le iscrizioni al portatore del consolidato 4 50, vigenti al 31 dicembre 1903, saranno tutte annullate; ed in corrispondenza all'ammontare di ciascuna di esse, si emetteranno rendite ed assegni provvisori del 3 50, in conformità della tabella di cui al precedente art. 7.

L'Amministrazione del Debito Pubblico trasmetterà i nuovi titoli, in corrispondenza delle richieste della Direzione generale della Banca d'Italia, direttamente alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale, le quali, col concorso delle rispettive Delegazioni del Tesoro, ne eseguiranno la consegna ai coesistenti Stabilimenti della Banca, verso ritiro di corrispondente quantità di rendita 4 50 per cento.

Le Sezioni di R. Tesoreria Provinciale trasmetteranno all'Amministrazione Centrale del Debito Pubblico i titoli di rendita 4 50 cento ritirati e debitamente annullati.

Art. 11.

La trasmissione tanto delle cartelle 4 50 per cento raccolte, quanto di quelle 3 50 per cento per la conversione, avrà luogo tra le Succursali e le Agenzie della Banca d'Italia non situate nei Capiluogo di Provincia e gli Stabilimenti del rispettivo Capoluogo, in franchigia postale.

Art. 12.

Le rendite nominative del consolidato 4 50 per cento, la cui provenienza dalla conversione obbligatoria disposta dall'art. 2, comma 4, della legge 22 luglio 1894, n. 339, risulti all'Amministratore del Debito Pubblico dai propri atti, rimarranno senza altro inscritte nel consolidato medesimo.

Per le altre, che secondo l'art. 2 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, debbono pure conservarsi nel consolidato 4 50 per cento, dovrà, ove non bastino gli atti posseduti dall'amministrazione del Debito Pubblico, essere dimostrato, con attestazioni delle competenti Prefetture, che gli enti titolari sono istituzioni di pubblica beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e che le rendite non hanno una speciale destinazione a scopi diversi.

Nel caso in cui gli enti titolari fossero di natura mista, potrà, conformemente a quanto si è operato in eseguimento della legge suindicata, dividersi la rendita, separandone la parte proporzionale da erogarsi in beneficenza, la quale dovrà rimanere inscritta nel 4 50, ed assoggettando alla conversione la parte rimanente.

Art. 13.

Dalla data del presente decreto, e fino a nuova disposizione, rimane sospesa l'accettazione delle domande di operazioni sul consolidato 4 50 per cento.

Art. 14.

L'Amministrazione del Debito Pubblico, nei giorni e con le norme che saranno determinate dal Ministero del Tesoro, renderà conto al Ministero stesso delle conversioni eseguite e delle rendite 3 50, che a tale effetto avrà inscritte nel Gran Libro.

Il Ministero anzidetto, prendendo per base tali comunicazioni, promuoverà decreti Reali, per introdurre nei capitoli del bilancio del Tesoro riguardanti i consolidati 4 50 e 3 50, per cento le occorrenti variazioni in diminuzione e in aumento.

Art. 15.

Le operazioni considerate nel presente decreto per la conversione della rendita 4.50 in rendita 3.50 per cento sono affidate, sotto la propria responsabilità, alla Banca d'Italia, che esercita il servizio di R. Tesoreria provinciale, e cui furono affidate le operazioni dell'ultimo cambio decennale della rendita 5 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.
GIOLITTI.
RONCHETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare.

Con determinazione Ministeriale approvata da S. M. il Re in udienza del 6 dicembre 1903:

Medaglia d'argento.

Leone Antonio, guardia di finanza, circolo di Napoli esterno, n. 11774 matricola.

Insieme ad un compagno, arditamente si slanciò per disarmare due pericolosi pregiudicati, che scambiavansi colpi di rivoltella con gravissimo pericolo dei numerosi passanti, rimanendo ferito gravemente alla gola. — S. Giovanni a Teduccio (Napoli), 6 settembre 1903.

Lo Fano Domenico, guardia di finanza, circolo di Napoli esterno, n. 5594 matricola.

Nella predetta circostanza si slanciò pur esso arditamente fra i contendenti, rimanendo contuso per colpo di rivoltella rimbalzato.

Chisari Antonio, appuntato legione carabinieri Palermo, n. 411-18 id.

Di notte, in aperta campagna, aggredito e ferito al petto da un malfattore, che voleva perquisire, senza perdersi d'animo riuscì ad ucciderlo a colpi di moschetto e di rivoltella, prima di cader vittima del proprio dovere. — Melilli (Siracusa), 14 settembre 1903.

Baudino Francesco, carabiniere id. Palermo, n. 6552-67 id.

Nella predetta circostanza, tenne fronte ad un altro malfattore che lo voleva disarmare del moschetto, e riuscito, dopo vivissima e pericolosa colluttazione, ad avere il sopravvento, ingaggiò conflitto a fuoco col ribelle armato di rivoltella.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 24 novembre 1903:

Viola cav. Eugenio, capitano a disposizione del Ministero della marina, cessa di essere a disposizione del Ministero della marina, dal 1° dicembre 1903.

Ferrari cav. Alberto, id. legione Napoli, collocato a disposizione del Ministero della marina, dal 1° dicembre 1903, dal quale riceverà gli assegni del proprio grado ed impiego, conservando nella propria arma la sua anzianità.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

De Stefano cav. Ferdinando, colonnello comandante legione Ancona, rettificato il cognome come segue: De Stefano cav. Ferdinando.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 24 novembre 1903:

Bardiani cav. Francesco, maggiore in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza per gli assegni, dal 1° dicembre 1903.

Giansanti-Coluzzi Raniero, capitano id., per sospensione dall'impiego, id. id., anzianità 18 novembre 1893.

Citati Pietro, id. 29 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie incontrate per ragione di servizio.

Locascio Alfredo, capitano 30 fanteria — Catalano Gennaro, id. 35 id. — Perreca Vincenzo, id. 9 bersaglieri — Violante Guglielmo, id. 72 fanteria — Mortellaro Simone, id. 67 id. — Romani Romano; id. 90 id. — Beldi Francesco, id. aiutante di campo brigata Pistoia — Robba Carlo, id. 49 fanteria — Carnevali Gilio, id. 57 id. — Fochi Eligio, id. 59 id. — Novara Sebastiano, id. 8 id. — De Pazzi Pietro, id. 30 id., collocati in aspettativa speciale.

Bertinetti Valentino, tenente 13 fanteria — Bibolini Ugo, id. 23 id. — Riccardi dei conti Camillo, id. 42 id. — Mezzetti Ottorino, id 64 id. — Zinno Pasquale, id. 94 id. — Alessi Teodoro, id. 1° granatieri, collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri, dal 15 ottobre 1903.

Nattino Pietro, tenente 3 bersaglieri — Scheda Vincenzo, id. 93 fanteria — Sassarello Giovanni, id. 44 id. — Piccio Pier Ruggero, id. 43 id., id. id. id., dal 5 novembre 1903.

Crespi Arturo, id. in aspettativa per motivi di famiglia, a Milano, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente.

Falcocchio Silverio, id. in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza, per gli assegni, dal 16 novembre 1903.

Goretta Alessandro, id. in aspettativa, richiamato in servizio con decorrenza, per gli assegni, dal 1° dicembre 1903.

De Florio-La Rocca Cesare, id. id. per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio con anzianità 27 marzo 1895.

Cappelli Cesare, id. id. id., id. id. con anzianità 3 aprile 1898.

Liguori Raffaele, id. id. id., id. id. con anzianità 18 marzo 1899.

Saibante nobile del Sacro Romano Impero marchese Egidio, id. 83 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Zamboni Filippo, id. 6 bersaglieri, id. id. id.
Zunini Paolo, tenente 6 alpini, collocato in aspettiva per motivi di famiglia.
Vizzardelli Enrico, id. 7 bersaglieri, id. id. id.
Malagola Gaetano, sottotenente 31 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

Sacco Luigi, capitano in aspettativa, richiamato in servizio con decorrenza, per gli assegni, dal 16 novembre 1903.
Giungi Pietro, tenente in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza, per gli assegni, dal 1° dicembre 1903.
Minutelli Giulio, id. 31 fanteria, collocato in aspettativa speciale.
Trevisonno Enrico, id. 69 id., id. id. id.
Roggero Enrico, id. 83 id., id. id. id.
Lanza Paolo, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio con anzianità 9 giugno 1900..
Semmola Guglielmo, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa medesima è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 6 dicembre 1903:

Salvatori Giambattista, capitano reggimento lancieri di Milano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
San Martino di San Germano Emanuele, tenente id. Genova cavalleria, id. id. per motivi di famiglia.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 29 ottobre 1903:

Memeo Michele, tenente in aspettativa, collocato a riposo a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, dal 1° dicembre 1903 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 24 novembre 1903:

Pedone Luigi, capitano in aspettativa per infermità temperarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Rettificato il cognome o il nome dei seguenti ufficiali come risulta a fianco di ciascuno di essi:

Murru Giov. Battista Cesare, capitano 6 artiglieria campagna: Murru Cesare.
Bianchi nob. Enrico, tenente 24 id. id.: Bianchi D'Espinosa nobile Enrico.
Riccardi Enrico, id. reggimento artiglieria montagna: Riccardi nobile dei conti Enrico.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 24 novembre 1903:

Leone Adamo, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa medesima è prorogata.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

Spelta Carlo, tente distretto Foggia, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 3 dicembre 1903:

Arizzi Giovanni, tenente contabile in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa medesima è prorogata.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 24 novembre 1903:

Bonessa Alessandro, sottotenente brigata artiglieria montagna del Veneto, considerato come dimissionario dal grado in applicazione del R. decreto 27 settembre 1893.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

Comino Giuseppe, tenente medico — De Rosis Eugenio, sottotenente contabile, accettata la dimissione dal grado.
Criscuolo Vincenzo, sottotenente commissario, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti la loro domanda, nella milizia territoriale, arma di fanteria, col grado medesimo.

Levi Salomone, capitano — Collamarini Odoardo, tenente — Monteverde Francesco id. — Orso Carlo id. — Castro Francesco id. — Bucci Pietro id. — Vitale Francesco id. — Amante Fedele id.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti collo stesso grado nella riserva, arma di fanteria, a loro domanda:

Dall'Aste Brandolini cav. Fabrizio, (B) capitano — Neri Enrico, tenente — Negri-Bevilacqua Antonio, id. — Lanza Corrado, (B) id. — Redaelli Giuseppe, id.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Fano Enrico, tenente — Bonadonna Vito, id. — Cornetto Jacob Federico, id. — De Laurentiis Gaetano, id. — Strona Riccardo, id. — Rocco Antonino, sottotenente — Grandi Cesare, id. — Funaro Sabato, id. — Merlini Alberto, id.

Con R. decreto del 3 dicembre 1903:

Stumpo Salvatore, sottotenente contabile, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 6 dicembre 1903:

Salaghi Mariano, tenente medico, accettata la dimissione dal grado.
Saggio Giacinto, sergente in congedo illimitato, proveniente dai volontari di un anno, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 24 novembre 1903:

Cicarelli Valentino, capitano fanteria, rettificato il cognome come appresso: Ciccarelli Valentino.
Nodari Lincoln, sergente in congedo, ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 novembre 1903:

Raspini Pietro, capitano fanteria — Caruso Carmelo, sottotenente id. — Ricci Oreste, id. id., cessano, per ragione d'età, di appartenere alla milizia territoriale.
Ravà Guido, sottotenente 2° artiglieria — Polsoni Fileno, id. artiglieria, accettata la dimissione dal grado.
Piazza Pietro, sergente in congedo, ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma di artiglieria.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano, per ragione d'età, di appartenere alla milizia territoriale, e sono inscritti coll'attuale loro grado nel ruolo degli ufficiali di riserva fanteria, a loro domanda.

Tur cav. Enrico, tenente colonnello — Bottini Carlo, maggiore — Giovannoni Ernesto, capitano — Nobile Zoello, id. — Errante Pietro, id. — Martinengo Agostino, id. 1° alpini — D'Alessandro Alessandro, tenente — Del Pezzo Vincenzo, id. — Introini Paolo, id.

Con R. decreto del 3 dicembre 1903:

Massa Guido, tenente fanteria — Suardi Cesare, sottotenente id., accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 6 dicembre 1903:

Petitto Giuseppe, militare di truppa, ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente contabile nella milizia territoriale.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 28 novembre 1903:

Marieni Antonio, tenente colonnello — Tomasini cav. Giuseppe, id. — Puccetti Amedeo, tenente — Lovecchio Lonardo, id. — Asuni Giuseppe, id., cessano di appartenere alla riserva, per ragione d'eta, conservando il grado con la relativa uniforme.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

2ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d' iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	457549	Ratti-Mentone Maddalena fu Luigi, domiciliata in Torino.	*Lire*	75 —	Roma
»	1076672	Di Tullio Carlo fu Filippo, domiciliato a Filetto (Chieti) (Con annotazione)	»	10 —	»
»	747948 Solo certificato di proprietà	Del Prete Teresina, Simone, Maddalena e Maria Sosia fu Sosio, minori sotto la patria potestà della loro madre Reccia Raffaela, domiciliata in Fratta Maggiore (Napoli) con usufrutto vitalizio a Reccia Raffaela fu Francesco vedova di Del Prete Sosio, domiciliata in Fratta Maggiore (Napoli)	»	45 —	»
»	704917	Chiesa Parrocchiale di San Francesco in Piossasco (Torino) (Con annotazione).	»	20 —	»
»	1148941	Cappellania Coadiutorale di San Rocco in Padergnone frazione del Comune di Zanica (Bergamo)	»	5 —	»
»	11314 Assegno provv.	Sagrestia di Sant'Angelo in Pescaria in Roma (Con annotazione)	»	2 70	Firenze
»	1298153	Ghio Amelia fu Antonio, moglie di Bacciocco Emanuele, domiciliata a Genova (Con annotazione).	»	60 —	Roma
»	885710	Bistolfi-Carozzi Maddalena di Gustavo, moglie di Gatti Luigi del vivente Giuseppe, domiciliato in Genova (Con annotazione)	»	1025 —	»
»	1157201	Rossi Giovanni di Pietro, domiciliato ad Asciano (Siena) (Con annotazione)	»	25 —	»
»	1255793	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Sipicciano frazione del Comune di Galluccio (Caserta) (Con avvertenza di provenienza).	»	20 —	»
»	44715 / 440015	Beneficio Giacometti, eretto nella Chiesa Parrocchiale di Casale (Pallanza).	»	10 —	Torino
»	3853 / 74623 Assegno provv	Sulli Paolo di Gaspare, domiciliato in Piana de' Greci (Con annotazione)	»	2 50	Palermo
»	24860 / 371370	Novello Francesco di Giovanni domiciliato in San Michele (Con annotazione)	»	85 —	»

Roma, addì 8 ottobre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo della 1ª Divisione
ROSSI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale ne modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1249861 Solo certificato di usufrutto	Villiermet Giovanni Battista Francesco Alessandro fu Francesco, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di Villiermet Annetta fu Francesco, nubile	*Lire*	1925 —	Roma
»	1053967 Solo certificato di nuda proprietà	De Lowemberg contessa Mary fu Francesco, moglie di Harcourt conte Edoardo, domiciliata a Lucca (con vincolo d'usufrutto a favore di Lucchesi Carlo Giovanni) . . .	»	405 —	
»	804791	Ospedale dei Santi Antonio e Biagio in Alessandria (con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore del sacerdote Giovanni Gurrone fu Paolo, quale investito della Cappellania campestre di Marengo)	»	405 —	»
»	1072861	Vita Celestina di Biagio, nubile	»	100 —	»
»	1168598	Come sopra	»	100 —	»
»	1219132	Come sopra	»	300 —	»
»	514121	Sbertoli Elisa, nubile, del vivente Giuseppe, minore sotto la legittima amministrazione di detto suo padre (Con annotazione)	»	1200 —	Torino
»	1109116	Guida Gilda fu Francesco, nubile, domiciliata in Napoli (Con annotazione)	»	355 —	Roma
»	1[illegible]8563	Padovani avvocato Pasquale di Giovanni, domiciliato a Bagno a Ripoli (Firenze) (Con annotazione)	»	200 —	»
»	702250	Crimi Teresa fu Antonino, vedova di Vitale Francesco Paolo, domiciliata in San Salvatore di Fitalia (Messina) (Con annotazione)	»	15 —	
Consolidato 4,50 %	11697 Assegno provv.	Ospedale Civico di Frattamaggiore (Napoli) amministrato dalla locale Congregazione di carità	»	0 84	
Consolidato 5 %	66848	Chiesa del SS. Salvatore di Galati (Messina)	»	45 —	Firenze
»	577108	Chiesa del SS. Rosario in Galati (Messina)	»	5 —	Roma
»	729397 Solo certificato d'usufrutto	Cervetto Giovanni Battista fu Domenico Damiano, domiciliato in Pietra Ligure (Genova) con vincolo d'usufrutto a favore di De Vincenzi Maria fu Pietro, vedova di Cervetto Domenico Damiano, sua vita natural durante	»	235 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1188125 Certificato di nuda proprietà	Trezza Alberto di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Salerno, con vincolo di usufrutto congiuntamente ai signori Matera Ernesto-Saverio, Achille, Concetta, Vincenza Maria ed Antonio di Paolo, domiciliati a Tegiano (Salerno), durante la vita della signora Polsinelli Raffaela fu Giustino, vedova Martina	*Lire*	70 —	Roma
»	810839	Fidecommissaria di Bosso Luciano in Varazze (Genova) (Con annotazione)	»	5 —	
»	60955 / 456255	Fidecommissaria di Bosso Luciano per la celebrazione di messe all'altare maggiore della Chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio di Varazze (Genova) (Con annotazione)	»	30 —	Torino
»	1132959	Verrone Felicita fu Giovanni, vedova di Tortallo Giuseppe, domiciliata in Pinerolo (Torino)	»	325 —	Roma
»	133137 / 528437	Chiesa eretta in Ceva sotto il titolo della Beatissima Vergine della Consolazione (Con avvertenza)	»	50 —	Torino
»	998308	Chiesa della Beatissima Vergine della Consolazione, eretta in Ceva (Cuneo)	»	5 —	Roma
»	1225990	Come sopra della Consolata, eretta in Ceva (Cuneo) . . .	»	165 —	»
»	1155615	Giovannetti Maria fu Martino, moglie di De Cesaris Salvatore di Angelo, domiciliata in Roma (Con annotazione)	»	75 —	»
»	1010429	Rottini Anna fu Gaetano, moglie di Gerolamo Riva, domiciliata in Roma	»	435 —	»
»	1230514	Come sopra	»	200 —	»
»	1210137 Solo certificato di proprietà	Arici Vittorio Emanuele di Luigi Francesco, domiciliato in Brescia, con usufrutto spettante al fratello germano del titolare Arici Massimo finchè dura la vita del loro comune genitore Arici Luigi Francesco fu Luigi . . .	»	1500 —	»
»	5258 Rendita mista	Messeri Luigi fu Antonio, domiciliato a San Severo (Foggia) con cedole al 31 dicembre 1911	»	100 —	»
»	427633	Morozzo della Rocca Enrico fu cavaliere Emanuele, minore sotto la tutela della di lui madre Maddalena Morozzo della Rocca vedova, nata Fiorini, domiciliata in Asti (Con annotazione)	»	125 —	Torino
»	698761	Rampone Biagio fu Luigi, domiciliato a Torino (Con annotazione)	»	10 —	Roma
	80907	Cappellania Rolandi Magnini vincolata come all'iscrizione n. 6191 del Registro generale (Certificato n. 5026) del Consolidato Romano da cui proviene in via d'unificazione	»	150 —	»
»	19598 Assegno provv.	Come sopra	»	1,57	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1247168	Pio Monte e Congrega di Sant'Anna in Lacco Ameno (Napoli) (Con avvertenza) . . . . *Lire*	20 —	Roma
»	1182575 Solo certificato d'usufrutto	Rochira Francesco Antonio fu Francesco, domiciliato a Taranto, con vincolo per dote militare e di usufrutto a favore di Rochira Elena di Francesco Antonio . . . . »	800 —	»
Debito perpetuo dei Comuni di Sicilia	3095	Madrice Chiesa della terra di Asaro e Comunia della stessa. »	4 25	Palermo
»	3096	Madrice Chiesa della terra di Asaro, Comunia e Maggiore Chiesa della terra di Asaro, ... »	81 15	»
Consolidato 5 %	1162336	Ondano Celso fu Felice, domiciliato a Genova . . . . . . »	250 —	Roma
»	1162337	Ondano Pasquale fu Felice, domiciliato a Genova. . . . . »	250 —	»
»	1162338	Ondano Virginia, fu Felice, domiciliata a Genova. . . . . »	250 —	»
»	834432 Certificato di sola proprietà	Parrocchia di San Giovanni Battista di Pila in Perugia quale erede beneficiata del fu Don Eugenio Stocchi (Con vincolo d'usufrutto a favore di Pascoletti Ersilia fu Pasquale, nubile) . . . . »	180 —	»
»	1265683	Asilo infantile Beltritti Borelli in Demonte (Cuneo) (Con avvertenza) . . . . »	170 —	»

Roma, addì 31 luglio 1903.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Il Direttore Capo della Divisione 1
ROSSETTI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 780, rilasciata dall'Intendenza di finanza di Napoli il 23 agosto 1902, pel deposito delle due cartelle al portatore del Consolidato 5 0[0, n. 107835 e n. 312811, della rendita di lire 10 caduna, state esibite pel tramutamento a favore della Parrocchia di S. Acendino Martire in Gasponi, frazione del Comune di Dropia (Catanzaro), con annotazione di vincolo dell'erogazione della rendita in oneri di culto.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia intervenuta opposizione alcuna, sarà consegnato al sig. Celentani Gennaro fu Luigi, cassiere del R. Economato Generale dei Benefizi Vacanti di Napoli, il corrispondente certificato per detta rendita di L. 20, n. 1301055, senza obbligo dall'esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 22 dicembre 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 23 dicembre 1903, in lire 100,00.

AVVERTENZA.

Per notizia la media del cambio odierno, 99,86, non essendo superiore alla pari, per il rilascio dei certificati del dazio doganale, del giorno 23 dicembre, occorre versamento in valuta in ragione di 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

22 dicembre 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,98 1/4	101,98 1/4
	4 1/2 % *netto*	102,12 1/8	100,99 5/8
	4 % *netto*	103,71 1/4	101,71 1/4
	3 1/2 % *netto*	102,81 3/8	101,06 3/8
	3 % *lordo*	74,10 7/8	72,90 7/8

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare.

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di 6 aiutanti ragionieri geometri del genio militare con l'annuo stipendio di L. 1500

2. Le condizioni di ammissione sono indicate all'art. 2 del R. decreto 3 dicembre 1903, n 470 (*Atto* 337 del corrente anno). Le norme ed i programmi per gli esami sono stabiliti nell'*Allegato I* al detto R. decreto.

3. Le domande di ammissione dovranno essere rimesse non più tardi del 1º febbraio 1904, alle autorità indicate ai numeri 3 e 6 dell'*Allegato* sopracitato.

Dette autorità le trasmetteranno al Ministero mano a mano che le riceveranno, dopo averne sommariamente esaminata la regolarità; e non accetteranno quelle che fossero presentate dopo il termine sopraindicato.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero direttamente.

4. Gli esami in iscritto avranno luogo entro il mese di febbraio p. v., presso gli uffici del genio militare di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Milano, Verona, Venezia, Piacenza, Genova, Bologna, Firenze, Spezia, Ancona, Roma, Cagliari, Maddalena, Napoli, Bari, Taranto, Palermo e Messina Gli esami orali verranno dati in Roma.

5. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno l'instituenda Cassa di previdenza.

Roma, addì 16 dicembre 1903.

Il Ministro
E. PEDOTTI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 22 dicembre 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta (ore 14,30).

ARRIVABENE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una linea di navigazione Venezia-Calcutta » (N 270).

ARRIVABENE, segretario dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i due articoli del progetto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni e altre disposizioni sugli Istituti d'emissione » (N. 261).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PISA. L'intima, indissolubile relazione fra la finanza pubblica e la circolazione cartacea viene confermata ancora una volta dalle vicende del cambio di questi ultimi anni in Italia Non basta, però, la prosperità del bilancio a risanare una circolazione malata, ma sonvi degli elementi essenziali nel sistema tecnico, a cui debbono attenersi gli Istituti di emissione, che presentano parimenti vitale importanza e su di essi, come già fece gli anni scorsi, richiama anche quest'anno l'attenzione del Senato e del Governo.

Le precipue cagioni della gravissima crisi attraversata dalle Banche e dall'aggio persistente e talora assai elevato, si palesarono in alcuni difetti speciali e caratteristici. Circolazione ordinaria eccessiva e non rappresentata in gran parte da garanzie e attività facilmente realizzabili. Incagli, immobilizzazioni e perdite gravissime, superanti nell'insieme di gran lunga i patrimoni stessi delle Banche. Riserve metalliche affatto insufficienti in proporzione dell'emissione dei biglietti. E da ultimo, aggravata questa triste condizione di cose dalla carta moneta di Stato, in ammontare non irrilevante e coperta da riserva metallica affatto insufficiente.

È lieto ora di constatare maggiore e quasi decisivo il notevole progresso, che già segnalò l'anno scorso.

La circolazione ordinaria già ridotta oggi a 940 milioni si restringerà facilmente pel 1907, nella cifra di 864 milioni prescritta dalla legge dell'agosto 1893: che, se ora si eleva, fra ordinaria e quella a piena copertura metallica a *1213* milioni, vi è da confortarsene come di un sintomo del risorgere degli impieghi fruttiferi.

Le Banche hanno saputo approfittare del diuturno favore del cambio per migliorare notevolmente le loro riserve metalliche: la Banca d'Italia le ha accresciute dal 1902 di 145 milioni, portando il rapporto fra riserva e circolazione dal 55 per cento a più del 70 per cento; il Banco di Napoli di 18 milioni, elevandolo dal 41 al 46 per cento e finalmente il Banco di Sicilia di 3 e 1[2 milioni, migliorandolo dal 73 al 79 per cento. In complesso la riserva metallica delle Banche è aumentata di 166 e 1[2 milioni e il rapporto fra riserva e circolazione è salito dal 53 a più del 65 per cento.

Il punto nero nella riserva metallica è segnato dalla circolazione di Stato. Si sostituì oro ed argento per 19 milioni, ma la riserva è scemata di 3 milioni dall'anno scorso, riducendosi il rapporto dal 29 per cento dell'anno scorso al 28 e mezzo. Si viene così a pesare sulle condizioni della circolazione cartacea, deprimendo il rapporto fra il totale dei biglietti delle Banche e di Stato (1659 milioni) e il totale delle riserve (918 milioni) al 55 1[1 per cento. E la Banca di Francia, che pure ha alquanto peggiorato dall'anno scorso, mantiene tuttora la proporzione dell'82 per cento.

Avendo sempre insistito, e ancor più l'anno scorso, sulla necessità di togliere o scemare il grande pericolo costituito dalla circolazione di Stato, è lieto di encomiare l'on. ministro del tesoro, che nella sua esposizione finanziaria ha dato serio affidamento di volervi rimediare.

Deve ripetere le poco brillanti note dell'anno passato per quanto riguarda le immobilizzazioni che persistono tuttora per 276 milioni, non essendo scemate nel 1903 che di soli 11 milioni e mezzo. Se non che anche qui si può aprire l'animo a fondate speranze dopo le dichiarazioni dell'on. ministro nell'esposizione finanziaria, da cui venne confermata la voce di prossimi radicali provvedimenti, che stanno per essere effettuati dalla Banca d'Italia (sulla quale pesa ancora un fardello di 155 milioni) e nello stesso tempo furono menzionati altri provvedimenti indiretti per agevolare la liquidazione delle immobilizzazioni anche agli altri due Istituti.

Soltanto dopo il ritiro della carta moneta di Stato e dopo la liquidazione delle immobilizzazioni e delle perdite degli Istituti di emissione, si potrà affermare di avere ripristinato sulle basi solide, che deve avere, la nostra circolazione.

Consente nelle nuove disposizioni dell'art. 3 che possono sembrare un passo troppo modesto e timido in confronto a quanto espose l'anno scorso, circa all'opportunità di avvicinarsi alla libertà della fissazione dello sconto. Trova poi ammissibili le facilitazioni accordate al Banco di Napoli, che si mantiene ancora il più gracile fra i nostri Istituti di emissione, per scemarne i danni

derivati dall' incendio del Monte di pietà, sebbene non si possa riputare atto di buona amministrazione la mancata assicurazione contro gl'incendi di quell'Istituto.

Così pure, i tempi non lieti che attraversa la produzione agrumaria, a cui viene sempre più conteso il mercato internazionale da una concorrenza formidabilmente organizzata, giustificano la facoltà di applicare il saggio di favore alle note di pegno delle Società esercenti i magazzini generali per gli agrumi. È un ausilio altrettanto piccolo quanto non immeritato.

È la prima volta che, dopo una lunga serie di anni meno fortunati, il disegno di legge di proroga del corso legale può essere illustrato con dati e cifre nel complesso assai promettenti.

Se l'onorevole Ministro continuerà a dedicare a questa materia vitale della circolazione le sue cure così competenti, non gli mancherà la cooperazione del paese e del Parlamento, che sono pienamente convinti della necessità di chiudere definitivamente, al più presto, la brutta e pericolosa pagina del corso forzoso (Bene)

LAMPERTICO. Prende la parola, essendo stato parecchie volte relatore di leggi di proroga della circolazione legale, e di provvedimenti sul Banco di Napoli.

Difende il progetto di legge in discussione, dimostrando l'opportunità dei singoli provvedimenti compresi nei diversi articoli di esso. Si ferma specialmente all'articolo 4 richiamando, le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi bancarie, relative ai titoli esteri che possono entrare a far parte della riserva metallica.

L'attuale disegno di legge innalza per il Banco di Napoli la percentuale di detta riserva, il che, a giudizio dell'oratore, non costituisce nessun pericolo. Tanto che egli, pur dichiarandosi disposto a votar l'ordine del giorno della Commissione di finanze, che circonda di garanzia la facoltà in questione, non lo crederebbe nemmeno strettamente necessario.

Allude alle circostanze per le quali il Governo concesse queste facoltà, ed al desiderio manifestato da alcuni che esso fosse sanzionato in un decreto Reale, ed afferma che questo non sarebbe stato un mezzo così legale, come quello proposto dal Governo, ed al quale egli fa piena adesione, anche per assicurare sempre più quel rifiorimento del Banco di Napoli cui tanto giovarono le precedenti legge delle quali egli fu relatore al Senato. (Bene),

SERENA. Discutendosi nel 1891 alcuni provvedimenti d'indole bancaria, l'oratore disse che il deputato Luzzatti cercò di salvare il Banco di Napoli dalla rovina, e vi riuscì con la cooperazione del nuovo direttore di quel Banco, il Miraglia. Vede ora con piacere che l'onorevole Luzzatti, diventato ministro del tesoro, cerca ancora di provvedere al Banco di Napoli, e più specialmente al Monte di pietà, che è amministrato dal Banco stesso, e che nell'ultimo incendio ebbe a sopportare gravi danni.

Riconosce l'importanza delle osservazioni fatte dal relatore, ma, poichè la facoltà accordata al Banco di Napoli è limitata a tre anni, si comprende come la Commissione di finanze in ultima analisi, proponga l'approvazione del progetto di legge, che l'oratore fa voti sia accolto dal Senato. (Bene).

LUZZATTI, ministro del tesoro. Prima di addentrarsi nel carattere tecnico della controversia, dichiara l'origine del disegno di legge, e dimostra che le disposizioni di esso si imponevano o per felici condizioni di cose o per necessità.

Afferma che le forze vive del paese hanno eliso gli effetti della legislazione sulla circolazione metallica e sul corso forzoso; questa è una felice condizione di cose per la quale l'oratore ha creduto opportuno proporre quell'articolo 3 di cui ha parlato il senatore Pisa, e che dispone che la determinazione del saggio sia fatta ogni mese, anzichè trimestralmente.

Così lo sconto di favore non lo si poteva negare, per un ossequio alla forma; di qui la necessità del provvedimento di cui all'articolo 5 del progetto che mira a porgere aiuto all'industria agrumaria.

Dimostra poi che l'articolo 4 non scuote in alcun modo la circolazione, ma giova alle condizioni del Banco di Napoli, e dice che le osservazioni, per quanto cortesi, espresse nella relazione in proposito, gli sembra non abbiano ragione di essere.

Sente il dovere di difendere la probità di un uomo, che si è reso benemerito del paese, per eminenti servizi; intende alludere a Nicola Miraglia, che assicurò il Monte di pietà di Donna Regina, e stava per assicurare gli altri due Monti, quando un funesto infortunio sopravvenne.

Quali furono le perdite? Pendendo delle liti, egli non può dire in proposito una sola parola, ma è certo che il direttore provvederà alla sorte dei pignoranti più miseri.

Il Banco d'altronde coi suoi soli mezzi non potrebbe provvedere senza la disposizione dell'art. 4 del progetto di legge.

Esamina poi brevemente gli argomenti della Commissione di finanze in ordine a questo articolo, e dimostra l'opportunità e la bontà della disposizione in esso contenuta.

Osserva che nulla legittima i dubbi della Commissione di finanze a questo riguardo; ad ogni modo l'oratore non ha niente in contrario ad accettare l'ordine del giorno da essa proposto.

Lo accoglie perchè è un consiglio di prudenza, dettato dalla natura stessa delle cose.

Salvando il Banco di Napoli, compiremo un'opera altamente patriottica, ed è certo che il Senato vorrà dare il suo voto favorevole al progetto di legge (Approvazioni).

VACCHELLI, relatore della Commissione di finanze. Non seguirà il senatore Pisa nelle sue considerazioni sul movimento bancario del nostro paese, nè sull'esame retrospettivo dei fenomeni delle nostre banche negli anni passati.

Dissente da lui circa i rapporti tra la valuta e la circolazione che non sono quelli accennati dal senatore Pisa medesimo. Dimostra che l'errore dipende da calcoli fatti in contraddizione alle disposizioni di legge ed ai diversi elementi e scopi della valuta metallica.

Alle osservazioni dello stesso senatore Pisa sull'articolo 4, relative alla bontà dei titoli che sarebbero inclusi nella riserva del Banco di Napoli, dichiara che di ciò nessuno fa questione. La questione è semplicemente nella misura.

Si associa al senatore Lampertico nel constatare il rifiorimento del Banco di Napoli per effetto delle leggi delle quali egli fu relatore.

Anche l'oratore è sollecito del buon andamento di quest'Istituto, le cui operazioni vorrebbe vedere ristrette all'Italia continentale del Mezzogiorno.

In risposta al ministro del tesoro riconosce il miglioramento economico del nostro paese, e se ne compiace.

Conferma perciò l'approvazione sua e della Commissione di finanze ai provvedimenti relativi agli sconti.

Sulla questione della responsabilità per l'infortunio del Banco di Napoli, crede che sia un dovere del Governo di accertarla, e con ciò non vuol negare i titoli di benemerenza di quel direttore generale. Crede nondimeno sia da lamentarsi la mancata assicurazione contro l'incendio, ed aspetta ancora di sapere se essa a quest'ora fu fatta.

Risponde alle considerazioni fatte sulle tratte in oro che vengono dagli emigranti, ma dimostra che esse a nulla giovano agli effetti cui accennava il ministro.

Conchiude ad ogni modo raccomandando, a nome della Commissione di finanze, l'approvazione del disegno di legge e l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i tre primi articoli del progetto.

Dà poi lettura del seguente ordine del giorno, della Commissione di finanze, ed accettato dal ministro del tesoro, all'articolo 4.

« Il Senato invita il Governo a volere circondare la concessione contenuta nell'articolo 4 di tutte le garanzie, che procurando la

maggiore sicurezza dei valori esteri, valgano ad attenuarne l'influenza che può avere meno conforme al regime della nostra circolazione ».

L'articolo 4 e l'ordine del giorno sono approvati.

Senza discussione si approva poi l'articolo 5, ultimo del progetto.

Discussione del progetto di legge : « Costruzione del tronco ferroviario di allacciamento delle stazioni di Termini e di Trastevere in Roma » (N. 265).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

FINALI. Esprime la propria compiacenza di fronte a questo progetto di legge, che intende soddisfare un legittimo desiderio della città di Roma.

Rammenta la proposta da lui fatta per l'allacciamento delle stazioni di Termini e di Trastevere nel 1890, che non potè portare a compimento, perchè cadde allo scrutinio segreto.

La spesa importata da quella proposta era minore di quella prevista dall'attuale, ma non può dire che la somma ora richiesta sia soverchia.

Osserva che il periodo di quattro anni per compiere l'allacciamento è troppo largo, occorrendo dare sollecito adempimento ai desideri della capitale. Spera dall'energia del ministro dei lavori pubblici che l'opera possa essere condotta a termine in tempo più breve.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Risponde all'onorevole Finali ed osserva che la differenza del prezzo dipende dalle spese di espropriazione.

Per ciò che riguarda il tempo, nota che i quattro anni vennero imposti da esigenze del tesoro; assicura però il Senato ed il senatore Finali che farà quanto starà in lui per sollecitare il più possibile i lavori.

FINALI. Ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni, e spera che il ministro degli affari esteri vorrà anch'egli unirsi al suo collega dei lavori pubblici per affrettare il desiderato allacciamento.

TITTONI T., ministro degli affari esteri. Rammenta che fu relatore alla Camera dei deputati del progetto di legge accennato dal senatore Finali, ed anche per questa ragione non mancherà d'interessarsi al sollecito compimento dell'opera.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

I tre articoli del progetto sono approvati senza discussione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge : « Aumento di lire 300,000 al capitolo 48 : Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 262).

PRESIDENTE. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione e l'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge : « Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 258).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Si procede all'esame dei capitoli che sono approvati tutti, senza discussione, coi riassunti, la tabella e i due articoli del progetto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saint-Louis nel 1904 » (N. 259).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura dell'articolo unico del progetto, che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei sette progetti di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Discussione del disegno di legge : « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 267).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LEVI. Limiterà il suo dire per ragione di opportunità : ministro nuovo, esercizio finanziario avanzato; si occupa degli Istituti femminili di magistero.

Riserba a miglior tempo la questione dei « diplomi scientifici », di un pareggiamento minaccioso per i due Istituti femminili di Roma e di Firenze.

Espone le tristissime condizioni materiali in cui si trova l'Istituto di Roma, dal lato igienico, morale, ecc., e prega il ministro di occuparsene.

Passando all'insegnamento della « lettura » nelle scuole primarie e medie, in confronto di ciò che si fa nelle scuole all'estero, mentre da noi sarebbe più necessario di occuparsene per i precedenti del paese, vorrebbe sistemi razionali perchè tale insegnamento producesse frutti per la diffusione, l'uso, la pronunzia della lingua italiana.

VISCHI. Nota che anche in questo bilancio vi sono degli impegni per aumenti di stipendio. Dichiara che egli è contrario a questi aumenti che definisce una vera caccia al bilancio. Ricorda la legge del 1876 che ha accordato indennità e soprassoldi agli impiegati, e non gli sembra lecito, in un paese democratico, discorrere sempre di aumenti di stipendio, date le nostre condizioni generali economiche ed il vigente sistema tributario.

Accenna alle agitazioni dei professori per ottenere aumenti di stipendi; egli crede però che prima di parlare di ciò, sia necessario risolvere una buona volta il problema della scuola, che interessa tutta la nazione, ed a cui deve rimanere subordinato qualunque altro problema.

Parla delle condizioni della scuola italiana e nota che nessuna delle tre scuole, primaria, secondaria ed universitaria basta a sè stessa.

Non crede che la istituzione degli ispettori possa migliorare le condizioni delle scuole secondarie.

Osserva che le Università in gran parte non servono che a dare diplomi a giovani che poi ne usano solo per concorrere agli impieghi. Per ciò egli è d'opinione che in Italia non vi sia ancora la scuola reclamata dai tempi moderni, e per antonomasia afferma che molte delle spese per l'istruzione possono dirsi davvero improduttive.

Lamenta la superficialità dell'istruzione che oggi si dà ai giovani, e che li induce alla impiegomania.

Conclude, dicendo che sarà felice di votare miglioramenti di stipendio, ma solo in seguito alla soluzione del quesito principale, che è il riordinamento della scuola e più specialmente della scuola secondaria.

VILLARI. Si occupa delle accuse fatte all'Istituto storico. Non crede che sia questo il momento di fermarsi a discutere sul valore dei volumi e del bollettino pubblicati da quell'Istituto.

Il ministro dell'istruzione pubblica deve vagliare queste accuse. Se l'istituto non corrisponde al suo còmpito, e se questo può essere adempiuto meglio dall'iniziativa privata, dichiara francamente che è meglio abolirlo.

Nota che l'Istituto storico è in relazione con le società private, e ne è quasi l'emanazione. Il suo carattere è di organizzare il lavoro di queste società, ed esso si è incaricato di questa organizzazione, anche facendo appello ad istituzioni straniere, nell'interesse degli studî. Anzi l'Istituto storico prussiano si è rivolto al nostro per ciò che riguarda le memorie dei Longobardi.

Non comprende come si possa dire che l'Istituto storico attraversi l'opera degli altri.

Parla poi di edizioni simili fatte da ditte private, creando un conflitto con l'Istituto.

Dichiara che parla nell'interesse degli studî e in quello del

paese, che sono i soli che devono penetrare in quest'aula, ed invoca dal ministro un esame della questione, per evitare che questo conflitto trovi continuo alimento.

Nota che i fondi per l'Istituto storico italiano sono insufficienti; e crede che il modo come originò il sussidio sia stato erroneo, come dimostra.

Scopo della creazione dell'Istituto storico fu di dare unità d'indirizzo agli studî, e a questo scopo crede che esso finora risponda, e dice che affida le varie pubblicazioni alle persone più competenti.

Se l'Istituto deve continuare i lavori, come richiede la dignità del paese e degli studî, ha bisogno di procedere con la dovuta ponderatezza e pazienza.

Conclude, che, se si crede che l'Istituto non corrisponda al suo scopo, si prendano pure con mano energica i necessari provvedimenti (Bene).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Si procede allo spoglio delle urne.

Ripresa della discussione.

DE GIOVANNI. Sarà breve. Nota che le istruzioni primarie e secondarie sono disuguali, difettose; da ciò la conseguenza che l'educazione civile dei nostri giorni è imperfetta e contraria talvolta al sentimento patriottico del paese.

Lamenta che molti maestri sono, non solo ignari della loro missione, ma talvolta ribelli ed ignavi.

Parla poi dell'istruzione superiore e della legge Casati che fu ispirata da un sentimento di libertà; ma oggi, a forza di tocchi e ritocchi, quella legge non è più quella che per tanti anni ha governato la nostra istituzione.

Ammette la libertà d'insegnamento, ma essa deve essere mantenuta negli scopi della cooperativa di lavoro che deve effettuarsi senza dispersione.

Nota che i professori in gran parte non insegnano tutta la materia, sulla quale però, gli studenti sono esaminati; così questi imparano a sfuggire la scuola e a studiare solo sui libri.

Deplora poi la moltiplicazione delle cattedre, che è una specie di speculazione universitaria, che danneggia grandemente l'insegnamento.

Parla della libera docenza che ha formato una nuova categoria di professori a carico dello Stato, ma senza vantaggio alcuno degli sudî e del progresso della scienza.

Prega il ministro di tenere in considerazione questa, che l'oratore chiama indisciplinatezza, di fronte alla legge, dei professori e degli studenti.

Crede che con la vera libertà d'insegnamento, saviamente disciplinata, si possano correggere molti difetti.

Si dichiara poi favorevole all'istituzione dell'esame di stato, che se bene ordinato, potrebbe, eliminare molti degli inconvenienti da lui ricordati.

Ha fiducia di ottenere dal ministro rassicuranti risposte sulle varie questioni accennate.

MARAGLIANO. Espone anzitutto alcune considerazioni circa la evidente sproporzione fra gli stanziamenti portati nel bilancio e la spesa effettiva necessaria quale risulta dai bilanci precedenti.

Prevede non meno di 2,000,000 di spese maggiori a bilancio consunto. E lamenta col relatore che questo sistema porti poi alle spese fatte senza controllo preventivo, come è avvenuto sinora.

Esamina poi particolarmente il bilancio speciale delle Università e degli Istituti superiori e lo confronta colle spese maggiori constatate nel bilancio testè consunto, considerando che si sono spese lire 414,000 in più e si sono spese male senza che l'istruzione superiore se ne sia avvantaggiata.

Richiama l'attenzione dell'onorevole ministro sugli inconvenienti che derivano dalla mancanza di un concetto organico di quello che si deve fare, date le condizioni del nostro bilancio.

Se si avesse un concetto organico, gli 11 milioni stanziati, solo potrebbero bastare per l'insegnamento superiore, se si prendessero opportuni provvedimenti per economizzare sulle continue nomine di nuovo personale insegnante e sulle spese dei concorsi, che diminuirebbero notevolmente, se si riducesse il numero degli ammessi alla designazione di eleggibilità e si facesse pagare una tassa d'iscrizione ai concorsi.

Enumera anche una serie di possibili economie, le quali porterebbero a potere degnamente provvedere, colla somma assegnata, al materiale scientifico dei laboratori e degli Istituti scientifici e del personale ad essi addetti. Sostiene le giuste ragioni del basso personale.

Invoca una legge per le libere docenze, per diminuire il carico che da esse viene al bilancio.

In proposito alle Università, segnala la necessità di alcune riforme per elevarne il prestigio, ed accenna a quella di una riforma del Consiglio superiore di pubblica istruzione, perchè corrisponda alle elevate sue funzioni.

Si occupa delle scuole medie e propugna il miglioramento delle condizioni finanziarie degli insegnanti delle scuole secondarie, sostenendo l'opportunità di scindere questo punto urgente da quello della soluzione delle quistioni relative alla organizzazione dell'insegnamento medio, che di sua natura non può essere di pronta soluzione. Propugna infine la istituzione delle scuole popolari, necessarie per combattere la piaga dell'analfabetismo.

Vorrebbe discutere dei regolamenti universitari vigenti che violano la legge. Rinuncia di scendere a dettagli che richiederebbero troppo tempo e che dovranno fare argomento di speciale discussione. Ma invita il ministro a considerare che non è bello voler mantenere ed insistere nelle violazioni di legge che non possono essere consentite in uno Stato costituzionale e che quando vengono dal Governo, costituiscono un pernicioso esempio (Bene!.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Istituzione di una linea di navigazione Venezia-Calcutta:

Votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

(Il Senato approva).

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e delle agevolezze fiscali per la liquidazione delle immobilizzazioni e altre disposizioni sugli Istituti d'emissione:

Votanti	90
Favorevoli	75
Contrari	15

(Il Senato approva).

Costruzione del tronco ferroviario di allacciamento delle stazioni di Termini e di Trastevere in Roma:

Votanti	90
Favorevoli	75
Contrari	15

(Il Senato approva).

Aumento di L. 300,000 al capitolo 48 - Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1903-904;

Votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

(Il Senato approva).

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-904:

Votanti	90
Favorevoli	76
Contrari	14

(Il Senato approva).

Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Saint-Louis nel 1904:

Votanti	90
Favorevoli	75
Contrari	15

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904:

Votanti 90
Favorevoli 79
Contrari 11

(Il Senato approva).

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Dà lettura della seguente domanda d'interpellanza del senatore Todaro:

« Il sottoscritto chiede interpellare il ministro della pubblica istruzione sulla mancata applicazione dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1903 circa lo stipendio dovuto alle maestre di classi maschili in alcuni grandi Comuni

« Todaro ».

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiara di essere agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora l'interpellanza sarà svolta possibilmente domani.

Ricorda poi l'interpellanza del senatore Mezzanotte che dovrebbe svolgersi col bilancio dell'entrata.

MEZZANOTTE Siccome la sua interpellanza importerebbe un largo svolgimento, così dichiara di essere disposto a rimandarla alla ripresa dei lavori parlamentari.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. A nome del ministro del tesoro consente.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Avverte che la seduta di domani incomincierà alle 14 precise

La seduta termina alle 18.30.

DIARIO ESTERO

L'ufficiosa *Politische Correspondenz*, di Vienna, pubblica un resoconto delle dichiarazioni fatte dal generale Petroff, ministro presidente di Bulgaria, relativamente all'atteggiamento di questo Stato di fronte al problema macedone.

Il generale Petroff ha dichiarato che il programma della riforma austro-russa, se fosse eseguita rapidamente e seriamente, costituirebbe un progresso evidente, migliorerebbe considerevolmente la situazione, sarebbe il principio della pacificazione e ristabilirebbe gradatamente uno Stato normale di cose. Aggiunse che avverrebbero ancora dei disordini isolati, ma che la forza di espansione dell'idee rivoluzionarie sarebbe infranta. Bisognerebbe che il Sultano accordasse un'amnistia e vegliasse a che l'esecuzione di questa misura fosse più conforme alle sue intenzioni che non fu quella dell'amnistia concessa al principio di quest'anno, e che fu ridotta ad una farsa dai funzionari incaricati di mandarle ad effetto.

Il generale Petroff ammette che la Bulgaria ha sposato la causa dei macedoni, ma essa non fece per dissimulare velleità di conquista; la Bulgaria si chiamerebbe soddisfatta se la vita, gli averi e l'onore dei macedoni fossero tutelati e se alla Macedonia fosse data la possibilità di svilupparsi dal punto di vista dell'incivilimento e da quello dei suoi interessi economici.

Il Principe, il Governo e il popolo di Bulgaria, conchiuse il generale Petroff, sono uniti nel loro desiderio di vedere stabilirsi una situazione normale in modo pacifico, come sono uniti nel proposito di sostenere virilmente la lotta, se questa fosse loro imposta. L'esecuzione rapida e coscienziosa delle riforme concretate a Mürzsteg darebbe alla tendenza pacifica della Bulgaria un appoggio dei più preziosi.

* *

L'*Eggetutes*, di Budapest, pubblica un'intervista col sig. Vuisch, nuovo inviato serbo a Vienna. Questi disse, fra le altre cose, essere nell'interesse tanto dell'Austria quanto della Serbia, che i rapporti amichevoli divenuti già tradizionali fra i due paesi, siano mantenuti e si consolidino. Smentì l'informazione del *N. W. Journal*, secondo cui l'Imperatore, ricevendo l'inviato serbo, avrebbe ricordato il regicidio di Belgrado.

In quanto ai moti macedoni, il Governo serbo se ne mantiene perfettamente estraneo; quindi sono assolutamente false tutte le informazioni che attribuiscono al Governo serbo un'ingerenza qualsiasi nella questione macedone. È vero che in Serbia v'è una corrente di simpatia per gl'insorti, ma il Governo non ha nulla che fare con questa corrente, che del resto è proprio insignificante.

L'inviato disse che dovrebbe importare sommamente a tutti i fattori interessati che le riforme stabilite dalle Potenze fossero attuate al più presto, perchè altrimenti, durante l'inverno, il movimento insurrezionale si organizzerà con tal forza, che in primavera sarà poi impossibile reprimerlo. Anche in considerazione del problema macedone è necessario che la Serbia si mantenga in perfetto accordo coll'Austria. Re Pietro rimase profondamente impressionato dal discorso del Trono austriaco, e da quanto disse Goluchowski nel suo *exposé*. È impressione generale in Serbia che non sia lontano il tempo in cui si si cancelleranno per sempre anche le ultime traccie dei fatti di Giugno, e perciò si spera che i rappresentanti degli Stati esteri ritorneranno fra breve a Belgrado.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Conte di Torino, nel prender congedo — come ieri dicemmo — dal Reggimento di Lancieri, finora da Lui comandato, vi pronunziò un patriottico discorso, del quale i giornali dell'Alta Italia ci recano il testo.

Esso è il seguente:

« Bianchi Lancieri!

« Chiamato dalla sovrana benevolenza a grado più elevato, lascio con oggi il comando di questo vecchio e glorioso reggimento, al quale ricordi incancellabili vivamente ed affettuosamente mi legano. Il vuoto che io provo intorno a me nel lasciarvi è grande, grande tanto che la parola non è capace di esprimervelo. Discendente da quella antica stirpe, che dei Savoia il nome porta, specchiandomi nelle virtù degli avi miei, nonchè nelle belle figure di coloro che, servendo la patria, caddero gloriosamente vittime del dovere facendo parte del reggimento, io ho rivolto, durante il mio comando, tutta la mia attività, tutta la mia intelligenza, per fare di voi il modello dei reggimenti di quell'arma, che agli eroici sacrifici, ai sublimi ardimenti è chiamata in guerra. Se vi sono in parte riescito, a voi ciò lo devo, mercè la vostra valida cooperazione, intelligenza, esemplare condotta.

« Grandi sono state per me le soddisfazioni provate: a caratteri granitici, tra i più belli della mia giovane carriera, scolpito rimarrà nell'animo mio il ricordo di questa vita per ben 45 mesi condivisa con voi, tra le gioie e le tristezze della mia Casa, a vantaggio della patria, per la gloria del Re.

« Miei bianchi lancieri: fidenti sempre in quella religione a noi sacra, religione che in tutte le nostre azioni ci dà forza e coraggio a sempre più perseverare nell'adempimento dei nostri doveri,

a voi ora il proseguire su quella retta via dell'onore dai padri vostri tracciata e da me e dai miei predecessori più volte a voi rammentata. A voi sempre più l'affermare coi fatti, che siete degni del nome che portate Il dovere, anzitutto, ve l'impone. Il mio saluto di congedo lo raccomanda.

« E l'opera vostra concorde sempre, sempre più frutti quella semenza di nuove idee da me iniziate, affinchè se un giorno noi tutti saremo dal nostro Sovrano chiamati ad impugnare il brando per l'onore della cara nostra patria, voglia il Cielo che sul campo della lotta io abbia da vedere dietro a me serrata in prima schiera la bella ed amata Novara, dai bianchi colletti, dalle azzurre banderuole, irrompere con quello slancio, con quella stessa correttezza, come nei belli anni del mio comando.

« Se bello sarà per me quel giorno, così pure lo sarà per voi! Il cuore me lo dice, e certo sono, che alle passate gloriose tradizioni non verranno meno quelle dei bianchi lancieri dell'oggidì.

« Che il Cielo sempre protegga i lancieri Novara! ».

Il nuovo anno giuridico in Roma. — L'inaugurazione dell'anno giuridico avrà luogo nella Corte di Cassazione il giorno di lunedì 4 gennaio; il discorso sarà fatto dal procuratore generale sostituto, comm. Tofano.

Nella Corte di appello il 5 gennaio, ed il discorso inaugurale sarà fatto dal procurator generale comm. Caprino.

Il giorno 7 gennaio seguirà l'inaugurazione dell'anno giuridico in tribunale, ed il discorso inaugurale sarà fatto dal sostituto procuratore del Re, avv. Giampietro.

Gli italiani nel Belgio. — Si telegrafa da Bruxelles, 23:

« La colonia italiana ha offerto iersera un banchetto a S. E. il ministro d'Italia, conte De Sonnaz.

Furono pronunziati parecchi brindisi, nei quali fu rilevato il continuo progresso della colonia italiana di Bruxelles, e che terminarono al suono della Marcia Reale italiana, inneggiando ai Sovrani d'Italia.

Rispose il conte de Sonnaz, brindando al Re Leopoldo, Sovrano illuminato, amico della libertà.

La musica suonò l'inno belga.

Le colonie italiane in Grecia. — Da un dotto studio del comm. G. Silvestrelli, R. Ministro in Atene, sul Regno di Grecia, togliamo alcuni dati e varie notizie riguardanti le nostre colonie in Grecia.

Gli italiani residenti colà ascenderebbero a 10,938, dei quali 1200 nelle isole Jonie e 40 nelle Cicladi.

Eccettuati gli operai — in numero di 200 — addetti alla costruzione della ferrovia Pireo-Demerly, gli altri sono quasi tutti da considerarsi come permanentemente stabiliti in Grecia, avendo emigrato colle loro famiglie.

Sebbene, eccezionalmente, vi sia qualche ricco italiano colà stabilito, possidente, industriale, commerciante, ed alcuni professionisti ed agenti commissionarii, la quasi totalità delle nostre colonie si compone di agricoltori, marinai e pescatori, operai d'ogni genere, sarti, calzolai, fabbriferrai, fabbricanti di botti, falegnami, ebanisti, minatori, muratori e musicanti in gran numero. In Atene ed al Pireo prevalgono i provenienti dalla Romagna, che sono pure al Laurium, insieme a molti delle provincie di Belluno e Lucca. La colonia di Patrasso si compone specialmente di pugliesi.

Le colonie italiane in Grecia non possono dirsi povere; ma purtroppo non prosperano; le loro condizioni morali sono relativamente migliori che nelle colonie residenti in altri paesi più ricchi.

Il traforo del Sempione. — Al 1° corr. il perforamento aveva complessivamente raggiunta la lunghezza di metri 17,755, dei quali 10,144 dal lato di Briga e 7611 dal lato di Iselle. La perforazione media giornaliera in novembre fu di metri 3 80 dal lato Nord e 5,81 dal lato Sud.

A compiere l'intero traforo mancavano metri 1975.

Nella galleria principale sono da oltre 3 settimane sospesi i lavori per lo sgorgo di sorgenti di acqua calda che danno ottanta litri al minuto secondo.

Si cercò di deviare questo flusso, ma inutilmente.

Continuando quest'impossibilità si dovrà sospendere il traforo dal lato Nord.

È facile comprendere la gravità della situazione per gli operai che restano disoccupati e pel ritardo inevitabile nel traforo del Sempione, che si ritarderebbe fino alla fine del 1904

Marina militare. — Le RR. navi *Volta* e *Garigliano* sono state poste a disposizione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il trasporto degli oggetti, destinati all'Esposizione di Saint-Louis.

Movimento commerciale. — Nel porto di Genova lunedì scorso furono caricati 1338 carri di cui 505 di carbone per i privati e 155 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 306 dei quali 224 per l'imbarco.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Lahn*, del N. L., e *Città di Milano*, della Veloce, giunsero il primo a Genova ed il secondo a New-York; il piroscafo *Città di Napoli*, della Veloce, partì da Napoli per Genova ed il piroscafo *Ravenna*, della S. I., da Gibilterra proseguì per il Plata.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 22 — Sir J Chamberlain ha accettato la presidenza della Commissione che dovrà studiare la questione dei dazi doganali.

La prima riunione avrà luogo il 15 del prossimo gennaio.

MADRID, 22 — È morto l'ex-ministro Navarro Rodriguez.

BUENOS-AYRES, 22. — Gli operai del porto, il personale addetto al servizio dei rimorchiatori, i conduttori dei tramways e grande numero di operai di altre corporazioni si sono posti in isciopero.

Si teme che sia imminente lo sciopero generale.

TOKIO, 22. — Il ministro degli affari esteri, barone Komura, ha consegnato ieri al ministro di Russia, barone Rosen, la risposta del Giappone all'ultima Nota del Governo russo.

In essa il Giappone chiede alla Russia che ritorni sopra alcune proposte dell'ultima Nota.

PARIGI, 22. — La Commissione della Camera dei Deputati per le dogane, dopo udite le dichiarazioni del ministro degli affari esteri, Delcassé, ha rinunziato alla proposta d'imporre un dazio sui semi oleosi.

PARIGI, 22. — *Senato.* — Il presidente del Consiglio, Combes, avendo invitato il Senato a dare un voto di massima sul bilancio dei culti, il I° articolo del bilancio stesso è approvato con 200 voti contro 73.

Quindi, dopo alcune osservazioni di Decarnè ed una breve replica del presidente del Consiglio, Combes, il bilancio dei culti è approvato per alzata e seduta.

BUDAPEST, 22. — *Camera dei Deputati.* — La discussione generale del progetto di legge sul reclutamento è stata chiusa oggi tra i vivi applausi della Destra.

S'intraprende la discussione degli articoli del progetto di legge sul reclutamento.

Il Ministro della difesa nazionale, generale Nyiry, pronunzia un lungo discorso. Dichiara che la chiamata dalla riserva per sostituire le truppe congedate è giustificata dalla necessità di mantenere inalterato il contingente dell'esercito in un momento in cui un'azione militare all'estero potrebbe essere verosimile e cioè a primavera.

La situazione politica nella penisola balcanica è talmente incerta da contenere germi di molte eventualità e sorprese. (Movimenti a Sinistra).

Questa situazione, stante la vicinanza, ha per noi tale interesse che sarebbe una colpevole incuria se si compromettesse la compattezza dell'esercito (Applausi a Destra).

Bisogna aver cura che le fiamme vicine non si spandano su noi e chi ci trovino in grado di spegnere immediatamente l'incendio.

PARIGI, 22. — Il Comitato del Sindacato della stampa parigina incaricato di assegnare il premio di 100,000 franchi elargito da Osiris, ha ripartito la somma fra le due invenzioni che hanno maggiormente onorato negli ultimi tempi le scienze francesi, cioè ha dato 60,000 franchi alla signora Currie per le sue ricerche sul *radium* e 40,000 franchi a Branly per i suoi lavori sulla telegrafia senza fili

PIETROBURGO, 22. — Un redattore della *Novoje Wremia* si è recato alla Legazione giapponese a chiedere informazioni circa il presunto *ultimatum* del Giappone alla Russia. Gli è stato dichiarato che alla Legazione non si aveva alcuna notizia di ciò, e che per conseguenza la voce corsa in proposito doveva essere smentita.

BERNA, 23. — Si discute in questi giorni tanto nei singoli gruppi parlamentari quanto in conferenze fra i rappresentanti dei gruppi stessi ed i membri del Consiglio Federale la questione del riscatto della ferrovia del Gottardo.

Si assicura che si tratterebbe di convocare in sessione straordinaria l'assemblea federale nei primi giorni del mese di gennaio venturo, onde sottoporle un progetto che stabilisca che la legge relativa al riscatto della ferrovia sia modificata e la linea del Gottardo esclusa momentaneamente dal riscatto.

Il gruppo della Sinistra radicale che costituisce la maggioranza dell'assemblea federale ha discusso iersera questa questione, ma stante l'impossibilità di addivenire ad un accordo fra tutti i gruppi, accordo necessario per una deliberazione di questo genere, la maggioranza ha deciso di astenersi dal prendere per ora una deliberazione definitiva.

LONDRA, 23. — Una nota comunicata ai giornali dice che alla Legazione giapponese si dichiara che la pace o la guerra nell'Estremo Oriente dipende ora interamente dalla natura della risposta che darà la Russia all'ultima comunicazione fattale dal Giappone.

Il Ministro del Giappone, visconte Hayashi, ha ancora speranza che la diplomazia possa trovare una soluzione pacifica.

BUENOS-AYRES, 23 — Il lavoro nel porto è completamente paralizzato in seguito allo sciopero del personale dei rimorchiatori e di quello dei tramways.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 dicembre 1903

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	762,52.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 14°,9.
	minimo 6°,1
Pioggia in 24 ore	—

22 dicembre 1903.

In Europa: pressione massima di 783 su Mosca, minima di 750 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 4 mil. all'estremo Sud e Sicilia, salito altrove di 1 a 3 mil.; temperatura leggermente diminuita al Nord, aumentata altrove; qualche pioggiarella al Sud Sicilia; venti forti intorno a levante in Sicilia.

Stamane: cielo sereno in quasi tutta l'Italia superiore, nuvoloso altrove; pioggie in Sicilia; venti forti del 1° quadrante in Sicilia, deboli o moderati settentrionali attrove; Jonio molto agitato.

Barometro: minimo a 762 al Sud-Sicilia, massimo a 773 lungo la catena alpina.

Probabilità: venti forti intorno a levante al Sud ed isole, deboli o moderati settentrionali altrove; cielo sereno o poco nuvoloso sull'Italia superiore, nuvoloso altrove; pioggie al Sud e Sicilia; basso Tirreno e Jonio agitati o molto agitati.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 dicembre 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	14 9	5 8
Genova	sereno	calmo	12 7	8 3
Massa Carrara	sereno	calmo	11 8	4 [illegible]
Cuneo	1/2 coperto	—	5 4	1 6
Torino	3/4 coperto	—	5 2	3 4
Alessandria	coperto	—	4 6	4 0
Novara	sereno	—	6 3	3 8
Domodossola	sereno	—	5 0	0 5
Pavia	nebbioso	—	6 3	4 1
Milano	3/4 coperto	—	5 0	4 4
Sondrio	sereno	—	6 3	1 4
Bergamo	1/4 coperto	—	7 1	1 3
Brescia	1/4 coperto	—	5 8	4 2
Cremona	nebbioso	—	7 0	3 8
Mantova	nebbioso	—	6 9	4 0
Verona	sereno	—	5 7	4 3
Belluno	nebbioso	—	6 2	1 2
Udine	sereno	—	7 5	4 4
Treviso	sereno	—	5 1	4 1
Venezia	sereno	calmo	6 9	5 1
Padova	sereno	—	6 4	5 4
Rovigo	coperto	—	6 0	2 7
Piacenza	nebbioso	—	5 2	2 9
Parma	coperto	—	5 2	1 8
Reggio Emilia	coperto	—	5 5	3 1
Modena	coperto	—	5 4	3 1
Ferrara	nebbioso	—	5 7	3 7
Bologna	1/2 coperto	—	5 2	4 5
Ravenna	nebbioso	—	7 8	2 5
Forlì	nebbioso	—	6 5	2 8
Pesaro	nebbioso	calmo	9 4	6 1
Ancona	nebbioso	calmo	13 0	7 4
Urbino	nebbioso	—	6 9	3 5
Macerata	nebbioso	—	9 7	6 1
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	11 0	5 8
Perugia	1/2 coperto	—	8 4	4 8
Camerino	nebbioso	—	10 5	6 0
Lucca	sereno	—	8 7	6 1
Pisa	sereno	—	11 0	8 6
Livorno	sereno	calmo	9 2	7 6
Firenze	sereno	—	9 0	7 2
Arezzo	sereno	—	10 4	1 8
Siena	sereno	—	9 9	6 9
Grosseto	1/4 coperto	—	—	—
Roma	sereno	—	12 3	10 5
Teramo	3/4 coperto	—	10 0	5 0
Chieti	piovoso	—	11 0	1 9
Aquila	coperto	—	6 3	2 4
Agnone	coperto	—	8 0	6 1
Foggia	coperto	—	12 8	2 8
Bari	coperto	legg. mosso	13 8	6 2
Lecce	coperto	—	14 0	10 4
Caserta	1/4 coperto	—	13 4	8 1
Napoli	sereno	calmo	13 0	9 3
Benevento	coperto	—	9 9	3 5
Avellino	3/4 coperto	—	11 0	8 0
Caggiano	1/4 coperto	—	8 1	4 4
Potenza	nebbioso	—	8 5	1 7
Cosenza	3/4 coperto	—	12 0	5 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	8 7	4 1
Reggio Calabria	coperto	calmo	15 8	11 0
Trapani	coperto	calmo	16 6	13 8
Palermo	coperto	calmo	19 4	8 5
Porto Empedocle	1/4 coperto	legg. mosso	18 0	12 0
Caltanissetta	nebbioso	—	12 2	4 0
Messina	coperto	calmo	15 2	11 8
Catania	coperto	mosso	14 7	9 0
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	15 1	6 4
Cagliari	coperto	mosso	15 0	6 5
Sassari	coperto	—	15 0	9 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*